

Quaderni di "Società e conflitto"  
n. 17, 2015

Antonio Chiocchi

TEMPO SENZA SPAZIO  
E SPAZIO SENZA TEMPO

---

---

CARCERE, FILOSOFIE DELLA PENA, PRATICHE PUNITIVE

---

---

R

ASSOCIAZIONE CULTURALE RELAZIONI

COPYRIGHT © BY ASSOCIAZIONE CULTURALE RELAZIONI  
Via Fontanatetta, Parco Aquilone 9 - 83100 Avellino  
Prima edizione ottobre 2015

Antonio Chiocchi

TEMPO SENZA SPAZIO  
E SPAZIO SENZA TEMPO

Carcere, filosofie della pena, pratiche punitive



[www.cooperweb.it/relazioni](http://www.cooperweb.it/relazioni)

## **NOTA DELL'AUTORE**

Si ripropone il n. 12/1997 dei «Quaderni di "Società e conflitto"», sottoponendolo a lievi revisioni e depurandolo dell'intero ultimo capitolo.

Per contro, si aggiunge un capitolo nuovo, risultante dalla ricombinazione di tre saggi comparsi in "Società e conflitto", n. 37/38, gennaio-dicembre 2008.

A.C.

*(ottobre 2015)*

## **Cap. I**

### **DENTRO, CONTRO E OLTRE IL CARCERE**

#### **1. Può la libertà dei liberi fondarsi sull'illibertà dei reclusi?**

Il carcere, per implicito e per esplicito, con la sua fabbricazione sociale e le sue proiezioni simboliche sottende, organizza e difende una certa idea di libertà. I mutamenti che intervengono nella costruzione sociale e nell'organizzazione simbolica del carcere, da un lato, riverberano e, dall'altro, determinano metamorfosi e riaggiustamenti nelle idee e nelle pratiche della libertà. Si può dire: come il carcere è la faccia nascosta del pianeta libertà, così le sfere materiali della libertà sono il nascondimento emarginante e segregante del carcere. Sfere della libertà e sfere del carcere, proprio per questo, non smettono mai di intersecarsi. Contrariamente a quanto – da sempre – postulato dai paradigmi punitivi, quanto meno sono estesi e profondi gli spazi e i tempi delle culture e delle pratiche del carcere, tanto maggiormente estesi e profondi sono gli spazi della libertà; e viceversa. Da questo lato, trova una coerente verifica un principio così postulato: il grado di civiltà di un ordinamento giuridico-politico e di un sistema sociale è misurato dal grado di civiltà del sistema carcerario. La *libertà dei liberi* verifica il suo reale grado di cogenza sulla serie e sulla qualità dei diritti che i reclusi riescono ad esercitare. Intanto, perché il soggetto recluso è titolare pienamente di diritti naturali inalienabili e di diritti civico-politici non surrogabili. In secondo luogo, ma non subordinatamente, la "difesa della libertà" non ha, certo, nella risposta reclusoria una strategia conforme allo scopo, a partire da due evidenze elementari:

- 1) l'una quantitativa: l'aumento del numero dei reclusi diminuisce quello dei liberi;

- 2) l'altra qualitativa: la restrizione della libertà applicata secondo una razionalità incrementale rende incerte e comprime le sfere di esercizio della libertà dell'intero corpo sociale.

Ovviamente, le condotte di azione di queste due risultanze trovano frequenti e preoccupanti punti di intersezione, drammatizzando le condizioni di enucleazione delle sfere della libertà e rendendo abnormi, per intensità e perimetro, le cerchie della sofferenza legale. Sicché, concretando un caso veramente esemplare di "circolo chiuso", la libertà giustifica il carcere e il carcere la libertà. Non sorprende se, su questa base, interdette siano verifiche puntuali tanto del grado di libertà della "società libera" che di quello della "comunità reclusa". La prima legittima la propria libertà come *libertà dal carcere*, nel mentre chiede/impone alla seconda di cristallizzarsi come *rinuncia alla libertà*. Attraverso strategie di controllo e discipline di destrutturazione e strutturazione del Sé e delle corrispondenti scale valorative, la rinuncia alla libertà cerca di sedimentarsi nel corpo e nell'anima della "comunità dei reclusi": l'*interiorizzazione* della colpa costituisce qui la "retribuzione" della pena e, nel contempo, disvela la finalità riposta della punizione. Ecco perché – da sempre – la sofferenza e il controllo incrociano la coercizione e, reciprocamente, la coercizione non è mai sganciata dalle strategie di introflessione della colpa, le quali non sono semplicemente finalizzate alla reclusione dei corpi, ma si configurano anche come una modalità dell'incatenamento delle anime e del pensiero. In carcere, le strategie che dall'alto scandiscono il tempo, regolano lo spazio, normano il movimento delle forme e dei soggetti viventi costituiscono un composto indivisibile di coercizione, sofferenza e controllo. Per sua essenza, il carcere è l'associazione permanente di questi tre elementi.

Le forme del carcere dipendono:

- 1) dai modi attraverso cui procede la combinazione di coercizione, sofferenza e controllo;
- 2) dal peso specifico, di volta in volta, assunto da ogni singolo elemento.

Ciò è vero per tutte le forme di carcere finora conosciute; tanto più vero è per il penitenziario moderno, con il quale il carcere si è eretto a vero e proprio *sistema* concentrazionario<sup>1</sup>.

Tutto questo, a livello sistemico, sdoppia e, insieme, articola due livelli:

- 1) il primo, sul piano macro: le forme storiche generali attraverso cui ha proceduto la metamorfosi del sistema carcere;
- 2) il secondo, sul piano micro: le forme storiche particolari attraverso cui il sistema carcere si è andato strutturando.

Ad ognuno di questi livelli corrispondono delle funzioni, delle strategie e delle pianificazioni, in forza dell'esigenza del *governo flessibile* del sistema. Le strategie del governo flessibile del carcere si differenziano nel tempo e nello spazio. L'universo concentrazionario si compone di più anelli

---

<sup>1</sup> Per un'analisi più particolareggiata della "trasformazione delle forme" del carcere nell'epoca moderna e in quella contemporanea, con speciale riguardo alla situazione italiana, si rimanda ai seguenti lavori, tutti presenti in "Società e conflitto", n. 2/3, 1990-1991:

- A. Petrillo, *Carcere: lo specchio offuscato*; ora in *Linee di frontiera. Carcere, marginalità e criminalità*, Avellino, Quaderni di "Società e conflitto", n. 10, 1996;

- A. Chiochi- C. Toffolo, *Autodeterminazione e socialità: il superamento possibile del carcere in prospettiva reale* [partecipazione alla discussione di Gianfranco Mattachini];

- A. Chiochi-R. Marrone-B. Russo Palombi, *Lo spazio del carcere. Una critica*;

- A. Ardia-A. Chiochi-I. De Rocco-R. Marrone, *La linea di frontiera. Espressione, comunicazione e libertà oltre il carcere*;

- A. Ardia-A. Chiochi, *L'immarcescibile pendolo dell'emergenza*.

Si rinvia, altresì, a Gruppo di Ricerca su "Società e conflitto", *L'art. 27 della Costituzione: limitazioni dello spazio del carcere e riduzione dell'area del sistema penale*, in "Società e conflitto", n. 0, 1988-1989.

I testi appena citati costituiscono il punto analitico di base da cui il presente lavoro muove e di cui si ripropongono e si tenta di approfondire le tesi.

penitenziari: ogni anello si caratterizza per i modi e le forme dell'associazione di coercizione, sofferenza e controllo. Persino, all'interno di un singolo penitenziario, con una capillare strategia di differenziazione socio-antropologica, convivono "sezioni" regolate da strategie di governo diverse, in cui differente è il grado della combinazione di coercizione, sofferenza e controllo. Il "trattamento differenziato" è una costante nelle strategie di controllo della reclusione e, al tempo stesso, una variabile relativamente recente, introdotta dalle "carceri di massima sicurezza" che in quest'ultimo mezzo secolo, dagli Usa, si sono rapidamente diffuse in tutti i paesi democratici avanzati. Una costante, perché le procedure, le tecniche, le strategie di controllo e governo della reclusione, in ogni tempo, hanno dovuto dar conto alla differenzialità (i) dei soggetti (e dei comportamenti) reclusi, (ii) delle circostanze sociali e delle motivazioni del reato, (iii) degli effetti della pena e della punizione. Una variabile nuova, perché il suo retroterra culturale e simbolico si è prolungato in paradigmi cognitivi e modelli politici che hanno fatto della norma penale e della sanzione reclusoria un meccanismo di riproduzione sociale del carcere, di totale aggraviamento e illimitata sofferenza dei soggetti reclusi. La risultante terribile del "trattamento differenziato" nelle democrazie avanzate è proprio la socializzazione dello stigma, per cui la comunicazione con la "comunità dei reclusi" procede soltanto attraverso gli archetipi e gli stereotipi della criminalizzazione e della delegittimazione simbolica, esistenziale, culturale e politica. La rappresentazione sociale, la costruzione mentale e l'espressione simbolica del carcere normalmente fornite diventano, così, rappresentazione, costruzione ed espressione di un *mondo non più umano* e, in quanto tale, non riconosciuto nella pienezza dei suoi autonomi diritti di rappresentazione, costruzione poetica, pensiero ed espressione. Nell'ufficialità delle norme, delle regole di comportamento e del comune sentire, il carcere viene pensato ed agito come un *non-mondo*; i suoi abitanti, come creature *non-umane*.

A monte di siffatte convenzioni/conclusioni v'è un pregiu-

dizio di natura kantiana che subordina la libertà al *principio di legalità*. Per effetto di un automatismo, culturale prima ancora che etico-politico, *libero* diventa sinonimo di *legale*. Ne segue che il *cittadino libero* può e deve essere esclusivamente il *cittadino* conforme agli stereotipi normativi della *legalità*. Marchiato il recluso con lo stigma dell'*illegalità*, lo si priva di ogni diritto. Egli qui non è nemmeno cittadino, poiché, secondo queste concezioni, si dà cittadinanza unicamente entro le sfere di estrinsecazione del principio di legalità dato e imperante. Un principio di legalità cosiffatto, astratto e rigido, non è in grado di intavolare una dialogica produttiva con l'emergente della storia e dell'esistenza; emergente che finisce, spesso, con l'essere penalizzato abnormemente, costretto com'è entro contesti normativi, esistenziali, culturali e politici angusti. La dipendenza della libertà dal principio di legalità, inoltre, presenta il grave rischio di drammatizzare la questione del potere legale, indotto a fondare e ricercare la sua autorità esclusivamente sul monopolio della coazione, sulla punizione e sulle discipline/strategie metacomunicative che vi corrispondono. Unico principio di legalità diviene il principio del potere legale che, però, non coincide con la libertà. Al contrario, è la libertà il metro di misura del grado di legittimità e di legalità del potere; in primis, del terribile "potere di punire". In un certo senso, v'è l'esigenza di capovolgere il paradigma kantiano della dipendenza della libertà dalla legalità. In tal modo, sia al "principio di libertà" che al "principio di legalità" si assegnano il giusto peso e il giusto posto nelle relazioni umane e sociali e nel rapporto tra Stato, istituzioni, singolo e comunità.

Da lungo tempo, ogni volta che pensiamo, parliamo e agiamo intorno al carcere, siamo stati abituati a sospendere le scale dell'universalità dei diritti e gli stessi principi di validazione democratica. Il diritto naturale alla vita felice, i diritti sociali dell'eguaglianza e i principi democratici in carcere sono messi in mora in linea definitiva. Il problema non fa scandalo, tale è il livello di diffusione e di interiorizzazione della convenzione criminalizzatrice che accompagna l'esi-



stenza del carcere. Il patto sociale che regola la convivenza civile, obbligando lo Stato ad assicurare la sicurezza e i cittadini al rispetto della legalità, costruisce la presenza del carcere come *non detto*, come minaccia simbolica e materiale. In quanto recinzione e neutralizzazione della devianza dalla norma e dal principio di legalità, il carcere è uno dei più potenti *regolatori* del patto sociale su cui si fondano le democrazie moderne. Una delle ragioni della difficoltà di pensare la democrazia e la libertà in carcere e di demistificare il ruolo del carcere nelle democrazie avanzate sta proprio nella circostanza che il carcere è uno dei regolatori del patto democratico. Metterne in discussione o semplicemente disoccultarne le funzioni di dominio, per la democrazia e il governo democratico equivarrebbe ad una messa in questione dei presupposti filosofici e dei contesti normativi del patto fondamentale su cui si reggono. Una democrazia forte e vera sarebbe capace di questo. Una democrazia ridotta sempre più ad orpello e simulazione no; tanto più per i poteri democratici avanza l'esigenza di un massiccio ricorso ad uno strumentario simbolico di manipolazione e ammutolimento delle coscienze (non soltanto dei reclusi). Ciò che qui è motivo di inquietudine, di fronte alle strategie della simulazione del gioco democratico, non è tanto la reclusione in sé, quanto l'occlusione dei canali di trasmissione tra società e carcere. In altri termini, qui una società democratica si leghetta come tale quanto più massivo è il suo ricorso al carcere. Nel gioco delle convenzioni e delle simulazioni sociali, il *più carcere* tende ad assumere la funzione perversa di *più democrazia*. A chi inoltra la domanda di "più democrazia", pertanto, viene spesso fornita la risposta spuria e terribile di "più carcere" (il fenomeno "mani pulite", pur positivo sotto molteplici punti di vista, è stato estremamente indicativo di questi risvolti inquietanti). Ciò secondo linee articolate:

- 1) elevando uno stigma politico contro i soggetti portatori di critica e conflitto sociale;
- 2) surrogando con gli strumenti penali-giudiziari le aspettative e le domande di cambiamento, di giustizia ed equità inoltrate dalla cittadinanza;

- 3) recuperando le disfunzioni e le inefficienze della democrazia con le funzioni e l'"efficienza" del carcere;
- 4) associando tutte le figure della devianza e del conflitto alle maschere del crimine, cristallizzate nel teatro antropologico-simbolico dell'immaginario collettivo e da qui immesse, senza soluzione di continuità, nei sistemi comunicativi di massa, dove vengono aggiornate e rielaborate.

Tutto ciò rientra nell'edificazione di un complesso apparato concettuale-comunicativo e nella messa in scena di figure mitopoietiche che solo la sistematica rimozione e la capillare copertura dei processi reali mantiene in piedi. Riconducendoci alla realtà, mettiamo apertamente in questione tali costruzioni. Per farlo, dobbiamo continuare a formulare domande inquietanti.

## **2. Possono i reclusi essere proprietà privata dello Stato?**

Il problema carcere non fa soltanto attrito con le forme della libertà e del patto sociale; ancora più direttamente, forse, urta con la questione dello Stato. La dipendenza della libertà dal principio di legalità richiama l'indispensabile funzione di comando dello Stato, che della legalità rappresenta il dispositivo incarnato. In quanto depositario unico del principio di legalità, lo Stato viene posto come garante della libertà: la vulnerazione della personalità dello Stato configura la lesione della legalità e della libertà. Il carcere, conseguentemente, è la protezione coattiva da questa lesione: al tempo stesso, punizione e prevenzione.

La concentrazione della legalità nell'impersonalità della macchina statale è stata assunta come transizione dalla *legittimità* dell'autorità monarchica alla *legalità* dello Stato di diritto. Lo Stato si fonda sul diritto esattamente perché diviene l'involucro e il baricentro della legalità in tutti i sottosistemi sociali, in particolare negli ambiti economici (libertà del mercato, libera concorrenza, libera competizione degli interessi) e politici (suddivisione dei poteri ecc.). La figura

dello Stato di diritto diviene isomorfa alla figura di Stato legale ed entrambe alla figura di Stato liberale. Una delle premesse storico-materiali della costituzione dello Stato di diritto è la vigenza del modo di produzione capitalistico. Non casualmente, il passaggio dalle monarchie assolute allo Stato di diritto (dalla rivoluzione inglese: 1640-1689, alla rivoluzione francese: 1789-1794) si concreta nelle fasi che precedono e accompagnano la rivoluzione industriale e segna l'ascesa definitiva della borghesia alle posizioni di potere. Lo Stato di diritto, corpo e anima del principio di legalità, estende le sfere della libertà dal privato al pubblico, riconoscendo espressamente la libertà politica e la parità dei cittadini di fronte alla legge. Con efficacia, è stato fatto notare che nello Stato di diritto i sudditi divengono cittadini.

Lo Stato di diritto è, al tempo stesso, uno *Stato minimo* e uno *Stato massimo*. È uno Stato minimo, perché si fonda sul rispetto delle libertà del singolo e dei commerci individuali e di gruppo, con cui non interferisce. È uno Stato massimo, perché il quadro dei comportamenti normati come legali non tollera la messa in discussione dei cardini del meccanismo complessivo: la proprietà privata e il monopolio pubblico della coercizione. Le deroghe dal quadro legale non sono ammesse, quanto più in basso nella scala sociale è collocato il trasgressore e/o il deviante. La pena reclusoria è una risposta che intende recidere alle radici tanto l'attacco alla proprietà privata che la menomazione del monopolio statale della violenza legittima. In carcere si incarnano, fino all'estremo della perfezione, le figure/simbolo dei *senza proprietà* e dei *senza mezzi* di azione/reazione *politica*. L'egualianza dei cittadini di fronte alla legge è puramente formale; in realtà, sono perseguiti razionalmente quei comportamenti devianti che smagliano la trama delle codificazioni e degli equilibri sociali. Per i soggetti che inducono la smagliatura viene eretto uno spazio senza diritti e senza possessi: il carcere. Ma il carcere non è soltanto il luogo della privazione dei diritti e dei possessi; è, altresì, lo spazio/tempo in cui vige unicamente la proprietà privata dello Stato: i reclusi, a pieno titolo, sono *proprietà privata dello Stato* che ne dispo-

ne incondizionatamente e illimitatamente.

In generale, allo Stato di diritto compete la definizione e l'esercizio del complesso di norme che regolano l'uso della violenza legittima; nel contesto concentrazionario del carcere, invece, l'effetto di padronanza dello Stato è totale. Se nella società lo Stato liberale si appropria del 'politico', delegando il comando sui poteri economici e sociali agli "interessi forti", in carcere non delega alcun potere a nessun altro attore o soggetto. Il carcere è un'istituzione totale proprio perché totalizzante, assoluto e incontrollato è in esso il potere dello Stato. Il carcere rappresenta il rovescio oscuro del "laissez faire": quello stesso Stato che confessa il suo assoluto non interventismo nella sfera economico-sociale, capillarizza la sua presenza e la sua azione coattiva in ogni piega del sistema carcere, di cui è regolatore unico e terribile.

Lo Stato di diritto, come è stato ricordato dai filosofi del diritto più attenti e conseguenti (da Kelsen a Bobbio), si pone esplicitamente come *regolatore dell'uso della forza*, quale unico soggetto politico abilitato a tracciare le regole, l'intensità, la durata, le finalità, i limiti e i casi concreti dell'impiego della coazione. Nelle condizioni speciali del carcere lo Stato di diritto è restio a fissare limiti di tempo e di spazio per il ricorso alla coazione. In carcere metodi, strategie e pratiche coattive, fino all'uso sistematico della forza, non costituiscono una mera ricorsività; bensì una costante, più o meno hard o soft. Ora, è proprio questo impiego flessibile, non regolamentato e non limitato, della coazione a costituire la più plastica e intensa rappresentazione sociale della forza e dei suoi codici, in un territorio, come il carcere, in cui lo Stato non solo non sopporta avversari, ma dove non può trovare un contrasto efficace. Dove più il rapporto di forza gli è favorevole: nelle istituzioni totali, là più si esprime il potere di coercizione dello Stato. In linea strettamente teorica questo esito, per un verso, è di una coerenza esemplare: come abbiamo visto, il carcere (l'istituzione totale) è la faccia occulta e terribile del "laissez faire"; per un altro, apre una falla di non lieve entità, in quanto lo Stato di diritto dovrebbe porre limiti anche in carcere (nell'istituzione tota-

le) al ricorso a metodi e pratiche coattive. Sotto quest'ultimo riguardo, N. Bobbio ha felicemente osservato: "Considero altrettante battaglie per lo stato di diritto, rigorosamente inteso come lo stato in cui l'uso della forza viene via via regolato e limitato, le battaglie per il miglioramento delle condizioni di vita nei manicomi e nelle carceri"<sup>2</sup>. Se il carcere (l'istituzione totale) non fosse il *non detto* e l'*off limits* della teoria politica e del conflitto, le battaglie per portarvi dentro lo Stato di diritto e la democrazia conoscerebbero sorte migliore, soprattutto in ragione di quell'assunto teorico che fa della democrazia il regime politico specificamente deputato alla riduzione ad un minimo degli spazi della coazione<sup>3</sup>. Dovrebbe essere sufficientemente chiaro, a questo snodo del nostro argomentare, che uno dei limiti più profondi del discorso e della pratica della democrazia è il loro fermarsi fuori dal perimetro delle mura e delle sbarre dell'istituzione totale.

---

<sup>2</sup> N. Bobbio, *La crisi della democrazia e la lezione dei classici*, in N. Bobbio-G. Pontara-S. Veca, *Crisi della democrazia e neocontrattualismo*, Roma, Editori Riuniti, 1984, pp. 16-17.

<sup>3</sup> Per rimanere a N. Bobbio: "L'insieme delle istituzioni che rendono possibile la soluzione di conflitti senza il ricorso alla forza costituiscono, oltre lo stato di diritto, lo stato democratico, vale a dire lo stato in cui vige la regola fondamentale che in ogni conflitto vincitore è non già colui che ha più forza fisica ma colui che ha più forza persuasiva, cioè colui che con la forza della persuasione (o dell'abile propaganda o anche della subdola manipolazione) è riuscito a conquistare la maggioranza dei voti. In linguaggio funzionale si può dire che il metodo democratico è il surrogato funzionale all'uso della forza per la soluzione dei conflitti sociali. Un surrogato non esclusivo ma del quale non si può disconoscere l'enorme importanza per ridurre l'ambito del puro dominio: il dibattito al posto dello scontro fisico, e dopo il dibattito il voto al posto dell'eliminazione fisica dell'avversario. Mentre la istituzione dello stato di diritto influisce sull'uso della forza regolandola, l'istituzione dello stato democratico vi influisce riducendone lo spazio di applicazione" (*op. cit.*, pp. 17-18).

### **3. Può la democrazia fondarsi sulla sospensione della democrazia?**

È risaputo che la democrazia liberale prevede: (i) la libertà personale; (ii) la libertà di stampa e di opinione; (iii) la libertà di riunione; (iv) la libertà di associazione.

Il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato democratico, nel mentre conferma i diritti di libertà dell'individuo, riconosce in pieno i diritti di organizzazione, associazione e partecipazione politica dei gruppi. Connotati essenziali della democrazia post-liberale sono, dunque, la libertà personale e il pluralismo politico, tanto che essa di frequente è (tautologicamente) definita democrazia pluralista. L'innovazione apportata dalla democrazia post-liberale sta nella estensione della libertà di associazione dalle sfere religiose, culturali, di mestiere, ecc. alla sfera specificamente politica, con la costituzione vera e propria dei partiti politici e delle organizzazioni politiche in senso lato.

Ora, per le costituzioni democratiche moderne, alcuni diritti di libertà (democrazia liberale e democrazia post-liberale) presentano la qualifica dell'inviolabilità. Nel caso della Costituzione italiana, inviolabili sono i diritti garantiti dagli artt. 13 (libertà personale), 14 (libertà di domicilio), 15 (corrispondenza e comunicazione). Inoltre, in maniera ancora più pregnante ed estensiva, ma anche meno precisa, la Costituzione italiana garantisce i "diritti inviolabili dell'uomo" (art. 2). Le teorie e le dottrine costituzionaliste più sensibili e avvertite hanno inteso saldare il riconoscimento dell'inviolabilità dei diritti dell'uomo con la protezione di inviolabilità espressamente accordata ad alcune tipologie di diritti, estendendo a *tutti* i diritti di libertà la clausola dell'*inviolabilità*; in particolare, la protezione dell'inviolabilità è estesa alla libertà di manifestazione religiosa (art. 19), di espressione del pensiero (art. 21), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18).

Possiamo concludere questo rapido excursus, rilevando il *carattere di universalità* che lo Stato democratico, facendo proprie le acquisizioni dello Stato di diritto e ulteriormente

sviluppendole e perfezionandole, attribuisce ai diritti di libertà.

Il problema della democrazia è che, in genere, ogni agglomerato organizzato e aggregato comunitario o di gruppo, nel suo funzionamento, tende a limitare fortemente l'universalità dei diritti di libertà. Ciò tanto al suo interno che al suo esterno. Problema dei problemi è, poi, la sospensione del principio di libertà e del principio di democrazia all'interno delle reti comunicative chiuse, in cui vige una relazione di *supremazia speciale*<sup>4</sup>: dal rapporto uomo/donna alla famiglia; dall'amministrazione pubblica alla fabbrica; dalla scuola alla caserma; dal carcere a tutte le istituzioni totali. Come è stato fatto osservare, il carattere distintivo delle relazioni di "supremazia speciale" è che esse assegnano ai diritti di libertà "garanzie e tutele minori, e talvolta *minori fino a zero*, di quelle di cui godono entro l'ordinamento generale"<sup>5</sup>.

Il carcere (l'istituzione totale, in genere) rappresenta l'organizzazione storico-politica e spazio/temporale del *grado zero* della libertà e della democrazia.

Tutti i tentativi, pur fatti, di deviare da questo grado zero, decostruendolo per linee interne/esterne e caricandolo di senso altrimenti vitale, sono più o meno rientrati, per non aver voluto o saputo affrontare il "nocciolo duro" delle teorie e prassi della libertà, dello Stato e della democrazia; non solo e non tanto le teorie della penalità e le culture della pena. Ciò ha facilitato oltremodo il rimontare periodico di impostazioni autoritative e afflittive che si sono letteralmente smangiate le aperture riformiste, esperite, a onor del vero, sin troppo flebilmente e contraddittoriamente. Così è stato per la legge di riforma del 1975, a partire dagli interventi controriformatori del 1977, che trovano il loro punto di coronamento formale nell'istituzione delle "carceri speciali"; così, per la cd. "legge Gozzini" del 1986, smantellata e destrutturata con una valanga di decreti legge controriforma-

---

<sup>4</sup> Per la definizione di questa categoria, cfr. G. U. Rescigno, *Manuale elementare di diritto pubblico*, Bologna, Zanichelli, 1983, pp. 471-474.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 473; corsivo nostro.

tori, che dal novembre del 1990 si sono prolungati fino al 1993.

La questione politica generale che qui emerge si scompone in tre segmenti:

- 1) la democrazia pone dei limiti all'universalizzazione dei diritti di libertà;
- 2) la democrazia pone dei limiti all'esercizio dei diritti di associazione e partecipazione politica;
- 3) la democrazia pone dei limiti all'applicazione delle regole democratiche.

In carcere, questi tre segmenti si saldano in maniera perfetta e intensissima. Le teoriche della punizione reclusoria, per solito, recitano che il carcere si "limita" alla restrizione della libertà personale. Come abbiamo visto, così non è. È il complesso dei diritti di libertà e dei diritti di associazione previsti dallo Stato di diritto (prima) e dallo Stato democratico (poi) che viene vulnerato e sospeso.

#### **4. Può la sicurezza dei liberi divorare il destino dei reclusi?**

Diversamente da quanto postulato da un topos classico della politologia, lo Stato di diritto (liberale) non è univocamente rappresentabile come articolazione della strategia (liberale) di difesa della società contro lo Stato, con l'espressa previsione del non intervento di quest'ultimo negli "affari" sociali, economici e personali. È proprio la distinzione (liberale) tra Stato e società che fa dello Stato il "pilone di sostegno" della politica; base indispensabile per le future politiche di intervento sociale equitativo che, a partire dal "sistema di assicurazioni sociali obbligatorie" di Bismarck (1883-1889), trovano diretta imputazione nello Stato. Lo Stato liberale ha il monopolio della politica ed è proprio tale monopolio a "garantire" e "tutelare" lo sviluppo della società, secondo le regole della libera concorrenza e la competizione tra gli interessi (individuali). Funzioni non secondarie, anzi di primissima rilevanza, sono dalla società incanalate verso lo Stato; in particolare, le politiche della "difesa socia-



le". Qui è lo Stato che difende la società. Lo Stato democratico eredita queste funzioni e le porta, come abbiamo appena visto, a compimento. Il carcere è uno dei mezzi principali della protezione della società da parte dello Stato, tanto nella società liberale che in quella democratica.

Come sappiamo, lo Stato democratico scambia sicurezza contro autorità. Nel senso che in cambio del riconoscimento della sua autorità garantisce la sicurezza sociale. Della sicurezza sociale il carcere continua ad essere il presidio; esattamente nella misura in cui la fabbrica continua ad essere il "centro" del meccanismo di produzione/riproduzione della ricchezza e della stratificazione sociale. Anche per questo, come abbiamo visto nel primo punto, il "più carcere" può assumere le sembianze espressive e comunicative del "più democrazia"; e viceversa.

L'insieme di queste coordinate centrali comincia a venir meno a cavallo del XIX e XX secolo:

- 1) a fronte del processo di formazione della metropoli contemporanea;
- 2) con la progressiva estensione della produzione di massa che, incardinata sulla incorporazione della tecnologia e della scienza nel rapporto di produzione, nel volgere di pochi decenni, scalza il lavoro vivo dalla posizione di "centro" della valorizzazione.

La mappa delle fenomenologie e delle problematiche sociali viene sconvolta. La conseguenza che più ci preme sottolineare è che, nel pieno di queste trasformazioni delle forme sociali, l'offerta di sicurezza apprestata dallo Stato democratico, nonostante l'ipertrofia, ormai, conseguita dagli spazi della reclusione, abbassa progressivamente le sue soglie. Entrano, pertanto, in crisi i circuiti della legittimazione democratica. Il controllo concentrazionario del crimine e della devianza non risolve la richiesta di sicurezza che viene dalla cittadinanza, a fronte del ramificarsi di profondi processi di diseguaglianza e discriminazione sociale. La legittimazione dell'autorità democratica deve, a questo punto, passare per la porta stretta di politiche sociali atte a recuperare, con un intervento di bilanciamento equitativo, le di-

storsioni che in termini di appropriazione e distribuzione delle risorse e dei beni sono prodotte dal libero funzionamento delle "regole del mercato" e dalla competizione sfrenata tra i "gruppi di interesse". Intorno a queste nuove esigenze, in opera già sul finire dell'Ottocento nelle società industriali più avanzate ed "esplose" nel ventennio che segue il secondo conflitto mondiale, va maturando il passaggio dallo Stato democratico allo Stato sociale. Nelle nuove condizioni, la garanzia della sicurezza non si risolve più: (i) nella tutela delle libertà personali e del libero funzionamento del mercato, (ii) nel pieno riconoscimento degli attori politici organizzati e nella progressiva riconduzione del conflitto alle cerchie legali del gioco democratico. Ora le politiche della sicurezza sociale rivestono la funzione di ammortizzatore delle contraddizioni e differenze sociali. A questa funzione eminentemente politica se ne affianca un'altra di carattere economico. Lo Stato sociale, difatti, non solo ammortizza le tensioni sociali, ma ossigena il mercato, stimolando la crescita della domanda: le politiche keynesiane rappresentano questo cruciale punto di passaggio nel rapporto tra Stato e mercato, politica ed economia.

Le funzioni ammortizzatrici delle politiche di Welfare prolungano la loro azione e i loro effetti anche in carcere, sgravando le politiche penitenziarie del loro eccesso di internalità e autoreferenzialità. L'uso del carcere è:

- 1) rideterminato sul piano quantitativo<sup>6</sup>;
- 2) rielaborato sul piano qualitativo.

Ora, i mutamenti di qualità e di quantità dell'uso del carcere nell'epoca dello Stato sociale non implicano il declino irreversibile del carcerario all'interno del sistema di controllo sociale; bensì ne ridefiniscono le funzioni sociali, le logiche

---

<sup>6</sup> Nella loro ricerca comparata (Francia, Inghilterra, Germania e Belgio; e Italia, aggiungiamo noi), Rusche e Kirchheimer rilevano una diminuzione della popolazione detenuta nel periodo 1880-1934 (Cfr. G. Rusche-O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 243-248).

di funzionamento interno e la razionalità strumentale<sup>7</sup>. Inoltre, la contrazione degli ambiti territoriali della reclusione:

- 1) non sradica la extraterritorialità del carcere; anzi, la riconferma e riclassifica;
- 2) è un'intermittenza ciclica: come non si estende simultaneamente a tutti i paesi industrializzati, così limita la sua vigenza a durate storiche ben specifiche.

Lo Stato sociale deve regolare, sul punto, una trasformazione di fondo: la perdita di centralità del sistema di fabbrica all'interno del processo di produzione e realizzazione del plusvalore, a cui si accompagna la perdita di centralità del carcerario entro il sistema del controllo sociale<sup>8</sup>. In questo passaggio, come è ovvio, mutano le funzioni assegnate al carcere nelle fasi liberale e post-liberale. Ciò anche perché, nel frattempo, una trasformazione non meno rilevante interessa la devianza sociale, la cui fenomenologia non è più riconducibile ad una "serie comportamentista" monocausale, negazione simmetrica e complementare del carattere mono-

---

<sup>7</sup> Questo esito dell'analisi di Rusche e Kirchheimer viene smentito non solo dalla realtà futura; ma dalla stessa realtà del presente storico in cui essi si muovono. Negli Usa, difatti, secondo le ricerche empiriche di I. Jankovic (*Labor Market and Imprisonment*, "Crime and Social Justice", VIII, 1977), nel ciclo lungo che va dal 1926 agli anni '70, si registra l'aumento della popolazione detenuta (Cfr. D. Melossi, *Mercato del lavoro, disciplina, controllo sociale: una discussione del testo di Rusche e Kirchheimer*, Introduzione all'ed. it. di G. Rusche-O. Kirchheimer, *op. cit.*, p. 27).

<sup>8</sup> Per il caso italiano, M. Pavarini sostiene: "La crisi del carcere, come strumento principale di controllo sociale, è una realtà che caratterizza la storia della politica criminale italiana già dall'unificazione e con un andamento sempre più accentuato negli ultimi cinquant'anni" ("*Concentrazione*" e "*diffusione*" del penitenziario. *Le tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia*, Appendice a G. Rusche-O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 146-147). Sul punto, Pavarini si rifà alla seguente documentazione: D. Melossi, *Statistiche "della criminalità" e carcerarie in Italia*, "Inchiesta", 1976; ISTAT, *Sommario di statistiche storiche dell'Italia. 1861-1975*, Roma, 1976; ISTAT, *Annuario statistico italiano*, Roma, 1976; E. Resta, *Conflitti sociali e giustizia*, Bari, De Donato, 1977.

cratico del principio di legalità. I processi della differenziazione e della complessità sociale intenzionano pratiche devianti diffuse e "illegalismi" di massa, i quali non sono riconducibili alla pura e semplice "trasgressione della norma", ma richiamano, altresì, altre "forme" e altri "codici" di normalità. Si pensi, per fare un esempio onni-esplicativo, alle lotte intorno al "senso" e all'"identità" condotte dai movimenti sociali negli anni '60 e '70 in tutti i paesi capitalistici avanzati.

"Fuga dalla sanzione detentiva", "de-istituzionalizzazione" e "controllo diffuso", portato perspicuo delle politiche penitenziarie del Welfare, rimuovono il sistema carcere dalla posizione di centro del controllo sociale. Ma ciò, lungi dal segnare l'estinzione delle funzioni e del ruolo, avvia all'interno del carcere un processo di razionalizzazione. Il carcere diviene un settore elastico che allarga e chiude le sue venose, filtrando e concentrando il *massimo necessario* di coercizione/sofferenza/controllo sul *minimo possibile* di massa reclusa. La popolazione detenuta, entro questo nuovo meccanismo, può aumentare o diminuire; ma si scontrerà sempre con la massima modulazione storicamente e politicamente richiesta di coercizione, sofferenza e controllo. Il carcere qui restituisce il recluso alla "società libera"; ma non prima di averlo fatto passare attraverso le cerchie selettive che dalla cella conducono al "controllo diffuso" e/o a suoi equivalenti. Il Welfare fa questa importante scoperta: *per far divenire la società più sicura, bisogna far diventare più sicuro il carcere:*

- 1) impossibilitando l'*uscita illegale*: l'evasione;
- 2) prospettando la *fuoriuscita legale*: la "de-istituzionalizzazione", il "controllo diffuso", ecc.

Ecco perché le "carceri di massima sicurezza" sono codeterminanti del "controllo diffuso". Il carcere è, ora, uno dei filtri delle generali politiche di ammortizzazione sociale del Welfare: non più il terminale di raccolta concentrazione dell'illegalità; bensì uno dei punti (medi) di ammortizzazione degli illegalismi e di fluidificazione del rapporto tra legalità e illegalità. Non si tratta di custodire/segregare, oppure puni-

re/proteggere o ancora rieducare/risocializzare. Il Welfare prende atto del fallimento tanto del custodialismo e della segregazione quanto della rieducazione e della risocializzazione. Più realisticamente, usa il carcere per non far esplodere le contraddizioni sociali e la società per non far esplodere le contraddizioni del carcere. Da qui un esito perverso, così, rappresentabile: quella stessa società che si difende dal carcere, ne fa uso per sopravvivere; quello stesso carcere che minaccia la società ne consente la riproduzione allargata. Per un verso, il carcere non è più il centro del controllo sociale; per l'altro, si trova più intensamente coinvolto nelle politiche della sicurezza. Il patto sociale ora pone in capo allo Stato l'obbligo della sicurezza nelle forme della mediazione attiva del conflitto sociale. Il benessere e l'integrazione sociale sono le finalità dichiarate della mediazione. Il carcere viene integrato quale elemento attivo delle politiche del controllo e della sicurezza che, ora, si decidono e giocano, in gran parte, "prima" e "fuori" di lui. Qui i cittadini debbono essere più sicuri dell'inoffensività dei reclusi e della disattivazione del crimine e della devianza per linee sociali interne, ancor prima del momento tipico della cella; i reclusi, per parte loro, debbono essere *garantiti* (cioè: mantenuti legalmente) nello stato di *insicurezza totale*. Ai vecchi ceppi se ne aggiungono nuovi. I reclusi non sono semplicemente proprietà privata dello Stato, senza il riconoscimento di alcun diritto di libertà e di democrazia; ora sono *senza destino*, nel senso che debbono fare completamente e solamente assegnamento sullo Stato, per migliorare o modificare la loro posizione. Per i reclusi, essere senza destino significa essere e vivere senza la possibilità della decisione. Le risorse della loro autonomia esistenziale e della loro identità, non meramente il loro corpo e la loro azione: ecco la "posta" che il "Welfare penitenziario" tenta di fare sua. Lo Stato sociale intavola con i reclusi uno *scambio senza equivalenti*, di cui è il regolatore e decisore supremo, apprestando due livelli di azione possibile:

1) le soluzioni positive: la normazione delle fattispecie e dei percorsi istituzionali della fuoriuscita legale dal carcere;

2) le soluzioni negative: la normazione delle ipotesi e delle azioni di repressione, a livello individuale e collettivo, di tutti i casi di "resistenza attiva" e "ribellione aperta" contro il regime reclusorio.

In un contesto comunicativo e normativo cosiffatto, per i reclusi non c'è possibilità di scelta effettiva, essendo sia quella negativa che quella positiva già interamente sovraderminata dall'alto, secondo impulsi e logiche tendenti a favorire l'"opzione positiva" e disincentivare "l'opzione negativa". Ecco perché il Welfare State, soprattutto in Italia (nonostante la pressoché totale assenza di politiche di "deistituzionalizzazione" e "fuga dalla sanzione detentiva"), è anche lo Stato della premialità. La razionalità lineare dello stimolo/risposta qui corona il processo di sottrazione del destino e della decisione dentro i cui vortici i reclusi sono violentemente gettati. Entro un meccanismo di tal genere tutti i comportamenti tendono ad essere "indotti": il recluso può solo aderire a scelte altrui, mai optarne una in proprio, autonomamente; e quando si rifiuta di scegliere, per non cadere prigioniero della decisione altrui, si espone terribilmente alla paralisi, alla rinuncia ad essere fattore attivo della propria libertà, pur nelle condizioni della carcerazione.

Due le vie d'uscita da questo "doppio vincolo" decisionale:

- 1) l'accettazione del destino sovraimposto della decisione altrui;
- 2) oppure la rottura critica dello schema lineare stimolo/risposta allestito in carcere dal gioco welfaristico.

## **5. Il tempo e lo spazio dei liberi possono rendere virtuali il tempo e lo spazio dei reclusi?**

La crisi del Welfare dà libero sfogo, per tutti gli anni '80 e l'inizio dei '90 (in maniera ancora più accentuata, dopo le "rivoluzioni del 1989" e la caduta del "muro di Berlino"), al neoliberalismo che domina la scena anche nel campo del controllo sociale e delle politiche penitenziarie. In auge ritornano le teorie e prassi della "mano forte" nella repressione pe-

nale". Moloch ritorna; ma ora si avvale di strategie ben più complesse e raffinate: i processi di capillarizzazione sociale del controllo e l'uso attivo del carcere ai fini della sicurezza sperimentati nei decenni del Welfare non sono passati invano. La giustizia penale, mai come nella crisi del Welfare, assume il doppio volto di Giano: uno rivolto al passato, agli albori della pena moderna; l'altro rivolto al futuro, a tecnologie penali rarefatte e inafferrabili. Nel dopo Welfare, si realizza un mix tremendo di materializzazione cruda (non di rado, crudele e sadica) e smaterializzazione eterea (non di rado, indiscernibile) del regime reclusorio. Un esercizio penale elastico e soggettivo coesiste con la pressante richiesta dell'inasprimento delle condizioni di sottomissione alla pena. Da qui un "doppio mulinello", particolarmente intenso in Italia, paese in cui il Welfare poco o niente ha fatto per "destituzionalizzare" il carcere:

- 1) la *soggettivizzazione dei tempi* della repressione penale;
- 2) l'*oggettivazione degli spazi* della repressione penale.

I tempi della repressione penale si soggettivizzano, nel senso che come la legge può inquadrare e sanzionare il reato, così il giudice, incentivando e premiando condotte collaborative, può estinguerlo. Il carcere dismette di essere il terminale di norme impersonali e condotte illegali tipiche; più esattamente, si configura come il risultato delle decisioni e delle azioni soggettivistiche del giudice. Le "procedure processuali" di "mani pulite", ancora una volta, approfondiscono e affinano tali meccanismi.

Gli spazi della repressione penale si oggettivizzano, nel senso che come la colpevolezza (le motivazioni soggettive e la specificità del reato) si evapora, passando in secondo piano, così irrompono in prima fila sulla scena le "strutture organizzative" e la "strategia politica" delle forme della devianza e della criminalità. Il carcere assume qui le forme specifiche di una contro-struttura organizzata e di una contro-strategia spazializzata.

Diversamente dallo Stato sociale, le strategie di controllo sociale attivate dallo Stato post-welfaristico non mirano alla

mediazione ed integrazione del conflitto e della devianza. La politica del controllo sociale trascorre in tecnologia del controllo, avente la finalità dichiarata di destrutturare il conflitto e la devianza, attraverso la loro cancellazione politica, simbolica, culturale e, talora, anche militare. All'altezza di tale esito, le tecnologie del controllo sociale disvelano il loro carattere politico occulto. Incardinate sul disconoscimento culturale, politico e simbolico del conflitto e della devianza, si fissano come forme della diseguaglianza, per il cui tramite si affermano politiche sociali e penali discriminatorie.

Il carcere del post-Welfare realizza la sintesi più avanzata tra *prigione del corpo* e *prigione della mente*<sup>9</sup> e dell'*anima*. I

---

<sup>9</sup> Insistono particolarmente sulla dimensione della costrizione mentale, per costruire il loro paradigma di "carcere immateriale", E. Gallo-V. Ruggiero, *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Torino, Edizioni Sonda, 1989; si segnala, tra l'altro, il riferimento degli autori alla "progettualità nera" delle "carceri d'invenzione" (1745) di G. B. Piranesi (cfr. pp. 17-21). L'interesse degli autori sui temi del carcere è di lunga data: cfr., per tutti, *Il carcere in Europa*, Verona, Bertani, 1983. Osservazioni sulla topologia piranesiana della reclusione come "infinito matematico" del tempo della sofferenza e sulle sue dimensioni di "tortura mentale" che trasformano le celle in "segrete trascendentali", "camere di tortura vertiginose" stanno in M. Yourcenar, *Sous bénéfice d'inventaire*, Paris, 1978 (cfr. E. Gallo-V. Ruggiero, *op. cit.*, p. 19 e p. 32, note 9 e 10). Nella direzione dell'"immaterialità", in senso generale, cfr. anche: D. Tavoliere, *L'immaterialità carceraria*, "Invarianti", n. 12-13, 1990; R. Curcio-N. Valentino-S. Petrelli, *Nel Bosco di Bistorco*, Roma, Sensibili alle foglie, 1990. Spunti in tal senso sono reperibili anche in Marianella Sclavi, *Ridere dentro. Un seminario sull'umorismo in carcere*, Milano, Anabasi, 1993; il seminario è tenuto nel carcere di Rebibbia e vede la partecipazione attiva dei detenuti politici R. Curcio, M. Iannelli, S. Petrelli e N. Valentino. Su questa linea di analisi, cfr. anche N. Valentino, *Ergastolo*, Roma, Sensibili alle foglie, 1994. Estremamente promettente, per un approfondimento dei processi di tortura morale e mentale che si sprigionano nel "contesto visionario" della cella, sarebbe l'analisi comparata tra il "vissuto allucinatorio" quotidiano patito dai detenuti e il contesto di "incubo scenico" che caratterizza i racconti dell'orrore di E. A. Poe. Per un'analisi che, da questa angolazione, getta lo sguardo sull'autore



reclusi non sono più "soltanto" senza diritti di libertà, senza possessori, senza diritti di democrazia, senza destino e decisione; ora sono "riportati" al mondo reale, ai territori degli affetti e delle passioni, agli universi del pensiero e dell'immaginazione, all'esperienza vitale del tempo e dello spazio unicamente dalle condotte e dalle stimolazioni materiali, sentimentali, immaginative e pulsionali indotte e predisposte ad hoc dalle strategie dei poteri complessi post-welfaristici<sup>10</sup>. Questi ultimi si caratterizzano, in prima istanza, per essere: potere della comunicazione e comunicazione del potere. L'istanza utopica per eccellenza del '68: "l'immaginazione al potere", viene prima assimilata, destrutturata e destabilizzata e poi, in queste forme distorte, convertita in risorsa principale dei "giochi di potere". Contrariamente a quanto potrebbero far credere i suoi carichi di afflittività crescente, il carcere post-welfaristico non è il carcere dell'isolamento sociale e della ghettizzazione personale. Anzi, ereditando e riclassificando l'esperienza del Welfare, costruisce e rielabora in continuazione un'idea precisa di interazione e canali di comunicazione tra "interno" ed "esterno". Non solo tra l'"interno"/"esterno" del carcere e della "comunità dei reclusi"; ma anche e soprattutto tra l'"interno"/"esterno" di ogni singola individualità reclusa e tra una singola individualità reclusa e l'altra. Qui le strategie della coercizione, della sofferenza e del controllo non si limitano alla destrutturazione/strutturazione del Sé; prolungano le loro sfere nella costruzione coattivo-comunicativa dell'*Altro relazionale*. Il "dialogo" non è impedito; ma, per intero, ricostruito artificialmente tra figure/simbolo predeterminate e a mezzo di linguaggi/segni che esprimono una disperante perdita di vitalità, autonomia e socialità. Le catene di questa coazione dialogante si duplicano e sventagliano per tutto l'ordito degli

---

nord-americano, sia consentito rinviare ad A. Chiocchi, *Incubi dell'anima e potere delle parole. I racconti di Edgar Allan Poe*, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 1995.

<sup>10</sup> Per l'approfondimento di questi temi, rinviamo al cap. II: "Filosofie della pena e pena detentiva: le disavventure dell'etica".

spazi e tempi differenziali di cui si compongono il sistema carcere e ogni singolo penitenziario, dappertutto mettendo mano a forme e combinazioni di forme diversificate.

I tempi e gli spazi interiori ed exteriori dei reclusi si trovano ad essere presidiati da flussi di linguaggi, di simboli ed immagini, il cui scopo è quello di determinare e rideterminare senza posa contesti e attori dell'introflessione ed estroflessione comunicativa. Tempi e spazi si slargano e restringono in un vortice ininterrotto, sfuggenti e inafferrabili. La condizione della reclusione diviene un precipizio in cui tempo e spazio sono incessantemente sottoposti a processi di disintegrazione/riassociazione comunicativa. L'isolamento non è più il prodotto di una coazione negativa di rottura della relazione con l'esterno; diviene il portato rarefatto di una coazione positiva che satura a tal punto il teatro temporale e spaziale della relazionalità con l'esterno da aggrovigliare i reclusi in un labirinto infinito, senza vie d'uscita. In questo labirinto, il *tempo è senza tempo* e lo *spazio senza spazio*: esistono solo nella comunicazione virtuale che tenta di ridurre a governo l'"interno"/"esterno" del carcere. L'isolamento cellulare-custodialistico vecchia maniera è una condizione che, in confronto, lascia maggiori margini di autonomia e libertà. Ora è la tipologia di contatto col mondo esterno che funge quale isolante dal mondo; non più la mancanza di contatto dal mondo. Grazie alle tecnologie informatico-comunicative, all'uso di tecniche di controllo dei corpi, della mente e dell'anima il rapporto con l'Altro relazionale è *virtualizzato*. I poteri complessi post-welfaristici comandano questa virtualità: il non essere nel mondo fa largo all'illusione disperata di stare nel mondo. In questa vertigine, mezzi di controllo hard si ricombinano, ad un alto livello di intensità, con strumenti di controllo soft.

## 6. Un nuovo percorso<sup>11</sup>

Portare i diritti di libertà e di democrazia in carcere, resti-

---

<sup>11</sup> La traccia che qui si abbozza guiderà i nostri passi nei capitoli successivi.

tuire destino, decisione, tempo e spazio ai reclusi significa sottolineare i limiti della libertà, dello Stato e della democrazia.

Significa essere dentro, contro e oltre il carcere.

Significa superare tutte le forme di discriminazione, disuguaglianza e coazione che hanno finora storicamente accompagnato l'enuclearsi della libertà, dello Stato e della democrazia.

Significa aprire un nuovo percorso nella storia delle forme e delle istituzioni politiche e civili, oltre il "circolo chiuso" della libertà come giustificazione del carcere e del carcere come giustificazione della libertà.

Significa aprire una prospettiva di estinzione progressiva del carcere.

## **CAP. II**

### **FILOSOFIE DELLA PENA E PENA DETENTIVA: LE DISAVVENTURE DELL'ETICA**

#### **1. Un conflitto: l'anti-etica delle filosofie penali e della pena detentiva; l'etica dell'estinzione progressiva del carcere**

Per avviare il nostro discorso, ricorriamo ad una lunga citazione del criminologo Smith, alquanto famoso negli anni '60 e '70:

Nei vari stadi della storia penale, trattare i reclusi come se fossero bestie, deficienti mentali o pazzi è stato considerato un comportamento illuminato. Attualmente [siamo nel 1965], è di moda considerarli persone patetiche, sprovvolute, immature ed irresponsabili. Il sistema pseudocomprendivo e permissivo derivante da tale atteggiamento è malsano tanto quello che ispirò la politica del "carcere duro", essendo anch'esso offensivo ed umiliante per i condannati. Esso sembra considerarli non del tutto umani. [...]

Non si può aspirare ai risultati desiderati fintanto che le prigioni continuano a privare i reclusi non solo della libertà di espressione, del sesso, della famiglia, dello status sociale e della privacy, ma anche della possibilità di essere utili, responsabili e di avere delle prospettive.

La privazione di questi ultimi tre elementi esula dai requisiti del castigo, dalla sua motivazione e dai fini che esso si propone, ed è causa del fallimento, della mancanza di umanità e della diffusione della criminalità nelle prigioni<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Il passo citato è riportato da C. Groves, *Sulla previsione di parametri per la commisurazione della pena negli Stati Uniti*, "Rassegna penitenziaria e

Il passo appena riportato, pur non introducendo nella discussione elementi politici nuovi, ci consente di allargare ulteriormente lo squarcio aperto nel primo capitolo, relativo a quel processo di compressione dell'etica che s'accompagna all'elaborazione delle filosofie penali e alla messa in opera della pena detentiva.

Foucault ha esaminato tale processo, posizionando l'occhio dell'indagine ad un singolare incrocio: tra la smaterializzazione dei poteri (tipica di una "società disciplinare" ad alto tasso di "uso dei saperi") e la sofferenza umana, di cui la prigione (e l'istituzione totale, in genere) è il luogo di inseminazione e, al tempo stesso, di rimozione<sup>13</sup>. Qui noi intendiamo concentrare lo sguardo critico sull'anti-etica che impregna (i) le filosofie poste a base della risposta reclusoria e (ii) il viluppo di sofferenze entro cui sono inghiottiti i reclusi.

Chiediamoci: le strategie di controllo penale che promanano da queste modalità di impiego dei poteri e dei saperi sono conformi al retto, al giusto e alle virtù?

Nei campi categoriali che definiscono l'etica possiamo cogliere un elemento comune, una sorta di punto d'origine ubiquo, secondo cui essa altro non è che un "sistema di norme imperative" di riconduzione del comportamento umano

---

criminologica", n. 3-4, 1980, pp. 489-490. L'articolo di Groves si segnala, tra l'altro, per la puntuale riconduzione dell'"ontologia negativa" delle filosofie penali e del carcere alla "ontologia negativa" del liberalismo e della democrazia. In particolare, si segnala il riferimento di Groves alle, ormai, "classiche" opere di C. B. MacPherson: *The theory of Possessive Individualism*, Clarendon Press, Oxford, 1962 (trad. it.: *La teoria politica dell'individualismo possessivo. Da Hobbes a Locke*, Milano, Isedi, 1973); *Democratic Theory: Essays in Retrieval*, Oxford University Press, 1973.

<sup>13</sup> Su questo punto del discorso foucaultiano, cfr. A. Petrillo, "Critica della verità" e ricerca della vita in Foucault. *Questioni di metodo*, in "Società e conflitto", n. 7/8, 1993; ora in *Saperi a confronto. Talcott Parsons e Michel Foucault*, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 1995.

al retto, al giusto e al virtuoso. Laddove s'incrociano i campi del "sociale", del "fare politico" e delle "decisioni istituzionali", quelle dell'etica si definiscono, più precisamente, come sfere dell'"etica pubblica".

Tanto nel "privato" quanto nel "pubblico", l'etica è una delle pietre d'angolo dell'agire. Immorali vengono definiti, difatti, quei comportamenti umani e quelle opzioni politico-istituzionali che si discostano, nel loro dispiegamento, dai principi etici universalmente codificati. Se, dunque:

- 1) le filosofie penali hanno per finalità dichiarata la reclusione;
- 2) e la detenzione ha il fine precipuo di neutralizzare il reo, sia nelle forme dell'inabilitazione che in quelle della rieducazione;
- 3) a quale etica tali filosofie e la detenzione medesima rispondono?

Soltanto il pensiero anarchico, prescindendo qui dal suo "cuore teorico" e dalle sue conseguenze politiche, ha avuto il merito di porsi e porre tali interrogativi radicali<sup>14</sup>; da esso i modelli abolizionisti contemporanei hanno tratto palese ispirazione. Per il resto, è stato ed è tuttora largamente operante, in forma di pregiudizio culturale, l'apriori kantiano sulla dipendenza del "principio libertà" dal "principio legalità", di cui abbiamo criticamente argomentato nel primo capitolo.

I nodi che abbiamo, in rapida sequenza, messo sul tappeto possono risolversi, in linea assorbente, nella questione decisiva del se sia lecito, giusto e virtuoso non tanto *punire*, quanto *recludere* il trasgressore. Posto pure che la violazione delle norme della convivenza sia un attentato alla vita retta e ai costumi civili, risponde ad un ordine morale virtuoso condannare esseri umani in carne ed ossa al supplizio della prigione?

Le giustificazioni etiche più forti poste a sostegno dell'esi-

---

<sup>14</sup> Per una esaustiva e penetrante analisi del pensiero penale anarchico, a cavallo dei due secoli, cfr. P. Marconi, *La libertà selvaggia. Stato e punizione nel pensiero libertario*, Venezia, Marsilio Editori, 1979.

stenza della prigione stanno nella difesa del patto di sicurezza sociale e dei beni materiali e immateriali dei cittadini, per il tramite dell'autorità e del controllo dello Stato. La violazione della norma, essendo rottura del patto e appropriazione illecita dei beni, spinge il trasgressore fuori dal quadro sociale della "grande alleanza" tra i cittadini e tra Stato e cittadini. La rottura del "rapporto di alleanza" implica, come sua conseguenza diretta, l'apertura di una relazione di "nemicità", per cui diviene "virtuoso" perseguire e recludere tutti i soggetti devianti. Sulla base di questa polarizzazione, il *benessere* di chi è al di qua delle linee di confine della norma si incardina sul *malessere* di chi ne è al di là. Come si vede, l'etica della felicità e della libertà del Sé va a fondarsi su un'etica dell'infelicità e dell'illibertà dell'Altro. Questa rescissione radicale è una vera e propria anti-etica, poiché nell'irrogazione della condanna penale le ragioni e i valori del Sé sono posizionati sulla negazione delle ragioni e dei valori dell'Altro<sup>15</sup>. Tutto ciò che non rientra nell'etica identificativa e rappresentativa del Sé viene emarginato e spossessato di qualunque diritto e valore.

I principi e i soggetti morali si sdoppiano nella polarità etica/anti-etica; col che entra irrimediabilmente in crisi il loro presunto carattere di universalità. L'etica stessa si rivela, pertanto, una "zona di conflitto". L'anti-etica delle filosofie penali e del carcere altro non è che una figura, per lo più rimossa, di tale conflitto. L'esercizio della giustizia e della

---

<sup>15</sup> Che la "condanna penale" sia, tra l'altro, fondata sulla "condanna morale" è ben chiaro a M. Stirner, [*L'unico e la sua proprietà*, in G. M. Bravo (a cura di), *Gli anarchici*, vol. I, Torino, Utet, 1978], uno dei primi e pochi casi di individuazione teorica del conflitto etica/anti-etica che, in maniera inconsapevolizzata, avviluppa le teorie e prassi della pena detentiva. I titolari del potere di punire e recludere esercitano le loro facoltà convinti di ben operare (anche) sul piano della necessità etica; lo stesso dicasi per tutti quei soggetti, pubblici e privati, che metabolizzano il carcere (anche) come soluzione etica dei problemi posti dal male. Tra i primi e i secondi si crea come un circolo autoreferenziale di "consenso etico" forzoso, da cui risulta ben difficile fuoriuscire.

virtù, nella fattispecie, si impianta sulla comminazione di dosi di afflizione, legittimate come sofferenza legale. Così, lo Stato diviene, in un unico momento avvolgente, titolare della violenza legittima e della sofferenza legale.

Ora, il punto di domanda è proprio questo: è eticamente corretto infliggere legalmente dosi di sofferenza, che vanno dalla restrizione della libertà alla privazione sensoriale e alla mutilazione permanente degli affetti e dell'identità? La nostra risposta all'interrogativo è no.

Occorre pensare una prospettiva che ponga all'ordine del giorno la rottura del legame di implicazione tra punizione e carcere, alla ricerca di un sistema di pene che, nel medio-lungo termine, non sfiori nemmeno incidentalmente le forme della reclusione.

Tale prospettiva ha come punti immediati di innesco la restrizione ad un minimo delle aree della detenzione, contestualmente allargando ad un massimo le zone del non carcere. Queste ultime si configurano come aree di penalità socializzate sottratte alla reclusione, all'interno delle quali, al contrario del "controllo diffuso" in comunità, l'autodeterminazione, l'autonomia e la libertà dei soggetti siano massime e massima l'interazione con la società e le istituzioni.

Argomentando più in generale e partendo dall'esistente, le determinazioni del progetto di azzeramento graduale del carcere che immaginiamo sono:

- 1) l'uso elastico e liberalizzante della legislazione vigente;
- 2) il varo di norme innovative che restringano l'area del sistema penale e riducano ad un minimo decrescente lo spazio del carcere nella società;
- 3) l'eliminazione dell'ergastolo e la riduzione della pena massima a 10 anni;
- 4) la moltiplicazione diffusiva delle zone del non carcere;
- 5) la riduzione a zero, nella media-lunga durata storica, dei tempi e degli spazi del carcere.

I principali elementi culturali ispiratori di questo progetto/processo sono: (i) la prospettiva del diritto penale mini-



mo<sup>16</sup>; (ii) l'ipotesi del carcere tendenzialmente eguale a zero<sup>17</sup>. Ricerche criminologiche sul campo hanno abbondante-

---

<sup>16</sup> In Italia, gli esponenti più rappresentativi di tale tendenza sono, certamente, L. Ferrajoli e M. Pavarini. Particolarmente importante, a questo riguardo, è l'ampia opera di L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, Laterza, 1989; di Ferrajoli rileva anche un più recente e denso articolo: *Diritto penale minimo. Un programma*, in "Il cerchio quadrato", n. 17, 20 febbraio 1994, supplemento a "il manifesto". Lungo questa linea va muovendosi anche l'attività dell'Associazione "Antigone", costituita nel 1990, segnalatasi per il particolare impegno versato nel campo dei problemi della giustizia e del carcere. L'Associazione proviene dall'impegno, maturato negli anni '80, contro la legislazione speciale e l'emergenza che si raccoglie, dal 1983 al 1986, nella rivista che già si chiamava "Antigone". Dell'Associazione ricordiamo, a titolo puramente indicativo, due eventi. Il primo: nel febbraio 1994, nella sua assemblea annuale, elabora i seguenti punti programmatici: 1) definizione e approvazione del nuovo codice penale; 2) depenalizzazione dei reati minori; 3) ridefinizione e tutela dei diritti diffusi; 4) riduzione dei massimi delle pene; 5) concretezza ed operatività delle misure alternative al carcere; 6) abolizione dell'ergastolo; 6) depenalizzazione della detenzione di stupefacenti; 7) potenziamento degli strumenti di tutela dei diritti dei detenuti; 8) soluzione legislativa per i "reati di terrorismo" degli anni '70 e '80 (cfr. Paola Tavella, *Un impegno garantista per il Tavolo. Il programma e i candidati di "Antigone"*, "il manifesto", 8/2/ 1994). Il secondo: dal 16 al 18 maggio 1996 l'Associazione promuove (presso la sala Igea dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana in Roma) un importante e articolato convegno ("Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo la riforma"), puntato sulla proposizione di modelli di sanzione penale non più centrati sulla "segregazione dei corpi" (cfr. P. Tavella, *I molti lati oscuri della giustizia*, "il manifesto", 16/5/1996). Al convegno il cardinale di Milano C. M. Martini invia una lettera, riprodotta con il titolo *Non solo reclusione* ne "il manifesto", 17/5/1996.

<sup>17</sup> Il quadro teorico che questa prospettiva rielabora criticamente è dato dalle teorie anarchiche e marxiste sulla pena e sul carcere che, al di là delle nette ed evidenti differenze, presentano alcuni punti in comune. In primis, la prospettiva finalistica di una società "senza galere"; secondariamente, la critica del "potere di punire", disconosciuto di ogni legittimità. Una densa ed originale esposizione del punto di vista marxista sulle pene si trova in E.

mente dimostrato che, dopo dieci anni consecutivi di reclusione, i danni alla personalità e all'equilibrio psico-fisico e mentale dei detenuti sono irreversibili, per effetto della *syndrome di prisonizzazione*<sup>18</sup>. Occorre, dunque, allestire interventi operativi che si concentrino al di qua di questa soglia di irreversibilità, per dare credibilità attuativa ad un percorso di rimessa in libertà dei soggetti reclusi.

La progressiva estinzione del carcere si compone della concatenazione e rielaborazione di tali connessioni e prevede, oltre a quello del sistema politico-istituzionale, l'ampio e attivo coinvolgimento dei detenuti e di tutti i soggetti culturali e sociali della trasformazione.

Ciò richiama, prima di ogni altra cosa, l'esigenza di una consapevolizzazione del nodo etica/anti-etica che avvolge la

---

Pasukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, Bari, De Donato, 1976; una ricognizione puntuale e approfondita sulle posizioni anarchiche intorno alle pene è svolta da P. Marconi, *La libertà selvaggia. Stato e punizione nel pensiero anarchico*, cit. Come è stato fatto notare, le stesse teorie abolizioniste intrattengono un legame culturale diretto con le teorie anarchiche della pena: cfr. P. Marconi, *La strategia abolizionista di Louk Hulsmann*, "Dei delitti e delle pene", n. 1, 1983; M. Pavarini, *Introduzione a N. Christie, Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino, Edizioni del Gruppo Abele, 1985. Negli anni '80, in Italia, questo filone culturale viene ripreso e ritradotto in posizioni originali, tra le quali si segnala l'esperienza promossa dall'assessore F. Tommasini (Comune di Parma): *"Libe-rarsi della necessità del carcere"* che, dopo un Convegno tenuto a Parma dal 30 novembre al 2 dicembre 1984, dà luogo ad un omonimo Coordinamento Nazionale; in anni più recenti su Tommasini e la sua esperienza ha scritto Franca Ongaro Basaglia, *Vita e carriera di Franco Tommasini burocrate proprio scomodo narrate da lui medesimo*, Roma, Editori Riuniti, 1991.

<sup>18</sup> Per un'analisi degli effetti deterioranti cagionati dalla detenzione sui sistemi mentali dei reclusi, cfr. Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e pena, *Deterioramento mentale da detenzione. Rilevamento a mezzo di tests psicometrici degli effetti della carcerizzazione sulle capacità mentali*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1976.

sanzione penale. In mancanza di tale coscienza, il conflitto etica/anti-etica continuerà ad esprimersi nelle figure distorte del "doppio": il Sé contro l'Altro. Solo, così, è possibile vanificare l'entrata in gioco dell'etica nell'elaborazione e messa in prassi delle strategie di incatenamento della vita altrui ai ceppi della prigione, per far emergere, senza veli e senza mistificazioni, il volto tremendo del "terribile potere" di punire.

Occorre, al riguardo, demistificare e disattivare gli stereotipi dell'"uomo morale".

L'"uomo morale" si riconosce e dissolve negli imperativi etici totalizzanti, secondo lo schema duale bene/male. Convive senza imbarazzi con (anzi, condivide pienamente) sentenze di condanna a lunghi anni di detenzione dura, poiché è convinto di essere dalla parte del bene. Da questa postazione "virtuosa", ritiene un valore "giusto", buono e positivo condannare e distruggere il male, di cui il reo è l'espressione. In questo schema totalizzante, il male non è semplicemente un'idea; ma si esprime anche in una cangiante serie di figure storiche e comportamenti sociali. La distruzione dell'idea del male deve, quindi, procedere in uno con la distruzione delle figure e dei comportamenti in cui il male si incarna. Valori, uomini e donne in carne ed ossa vanno, perciò, indistintamente e impietosamente distrutti, ove siano forme incarnate del male. Non fa meraviglia, allora, che l'"uomo morale" non sia nemmeno lontanamente sfiorato (i) dalla coscienza della mostruosità dell'esistenza stessa del carcere e (i) dall'idea della necessità, prima di tutto etica, di procedere al suo superamento, per eliminarlo dal teatro dell'azione umana. Lo sdoppiamento etica/anti-etica che opera in lui lo rende prigioniero proprio di quei meccanismi con cui imprigiona i corpi, le menti e le anime degli altri.

## **2. La socializzazione della condanna e della punizione: ovvero la società dei poteri e della legalità contro la società dei diritti e della libertà**

Ma la "condanna morale" che il Sé opera avverso il reo è anche una forma di socializzazione delle ragioni dell'esclusione dell'Altro dall'area dei diritti e dei valori condivisi, ritenuti, peraltro, essenziali ai fini dell'esistenza stessa della comunità umana e dell'individuo. L'anti-etica delle filosofie penali e della pena detentiva ha, dunque, anche un carattere sociale. Uno dei suoi scopi fondanti è quello di territorializzare diffusivamente in tutte le pieghe del rapporto sociale e dei vissuti individuali un pregiudizio etico-culturale: l'avversione dell'Altro, delle sue culture, dei suoi valori e dei suoi comportamenti. Secondo l'anti-etica, di cui stiamo cercando di isolare le articolazioni, è la società stessa, con il suo semplice esserci, a dover valere come condanna irremovibile e come rimozione coatta e segregante dell'Altro. Qui la società non è contro lo Stato; bensì, assieme allo Stato, contro l'Altro. Il sistema penitenziario, di tale strategia di coazione, è una delle determinazioni principali.

Se questo è lo schema etico-culturale dell'anti-etica, la società dei poteri non può che legittimarsi e perpetuarsi come valore in un moto perpetuo di circolare avversione dell'Altro, impedendone sistematicamente l'espressione, inseguendone e reprimendone instancabilmente le opzioni e gli atteggiamenti.

Ma, ora, quale frattura merita di essere introdotta nella relazione tra la società dei poteri e la società dei diritti? Quali, altrimenti detto, le opzioni, le strategie e le prassi per lacerare la camicia di forza che i poteri hanno cucito sui diritti, trasformando il diritto in forza e l'etica in anti-etica?

Se il principio libertà è costitutivamente anteriore al principio legalità, il diritto deve costitutivamente essere anteriore al potere. L'instaurazione di una nuova scala di priorità libertà/legalità-diritto/potere rende visibile ed esperibile produttivamente il conflitto etica/anti-etica, in caso contrario mistificato, rimosso e distorto. Ciò indica che la società non

è interamente riducibile a coazione e carcere, come, p. es., conclude Stirner, spostando gli attributi di eticità e di libertà dal sociale all'individuale, dal differenziato all'unico, dal genericamente umano all'irriducibilmente egoistico, finendo col cogliere un solo polo della dinamica sociale e della dialettica della liberazione<sup>19</sup>. Nella "struttura societaria" è sempre dato e possibile un passaggio dalla legalità alla libertà, dai poteri ai diritti. Sono sempre dati e possibili una metamorfosi culturale e politica; un capovolgimento e un cambiamento di segno delle logiche stesse del potere. La relazione Sé/Altro, in definitiva, deve e può cessare di essere un cupo campo di battaglia e divenire un conflitto aperto, visibile. Di questo – e in questo – specificamente constano la rivoluzione e la trasformazione, laddove non subordinano a se stesse la libertà e i diritti, allo stesso modo di quanto fanno le società di potere che si tratta di superare.

La critica del potere (attraverso i diritti) e della legalità (attraverso la libertà) è un luogo chiave del processo del mutamento politico, sociale e culturale, in una contestuale prospettiva di rivoluzionamento dei costumi, degli stili di vita, delle relazioni intersoggettive, dei comportamenti individuali e collettivi e delle opzioni etiche. L'esigenza di tale critica e di tale metamorfosi politica, sociale, culturale ed etica si avverte in carcere come nella società.

Sul piano dell'analisi teorica, si può osservare che:

- 1) la società è sempre dentro il carcere, in un modo storicamente determinato: presente, per innovarlo e perpetuarlo; oppure per limitarlo e superarlo;
- 2) il carcere è sempre dentro la società, in un modo storicamente determinato: presente, per renderla più minacciosa e cupa; oppure per rendere espliciti i problemi della coazione, del controllo e della sofferenza, sottolineando la necessità del varo di strategie e prassi capaci di venirne a capo risolutivamente.

---

<sup>19</sup> Cfr. M. Stirner, *op. cit.*

Solo sul piano dell'astrazione teorica, però, gli appena distinti modi d'essere della società (nel carcere) e del carcere (nella società) si escludono. Nella realtà socio-empirica, invece, essi convivono, confliggendo in permanenza. Il rapporto carcere/società è un vortice tumultuoso, entro cui le negazioni e le implicazioni reciproche si elidono e si incrociano in un moto continuo. Come non esiste società pacificata, così non esiste carcere pacificato; come non esiste un modello di società ottimale, empiricamente e storicamente esperibile, così non esiste un caso di "carcere buono", conforme ai dettami della vita retta e delle virtù etiche. Se può esistere una società senza carcere, in cui conflitto, crimine e devianza abbiano altre soluzioni (e nell'esperienza umana ciò è già storicamente avvenuto), non c'è carcere, per quanto esemplarmente civile, che non richiami l'esistenza di una società punitiva e repressiva, fatalmente esposta a privilegiare il potere a danno dei diritti, la legalità a danno della libertà.

Tra carcere e società, lotta e integrazione sono due poli mobili che, di volta in volta, si combinano e ricombinano nelle forme della conservazione e in quelle del mutamento. Non sempre il contesto relazionale agito dalla "comunità dei reclusi" è peggiore di quello della società, in quanto a comportamenti etici e qualità dei rapporti interindividuali. Anzi, la "comunità dei reclusi", sovente, è protagonista di legami di solidarietà, di altruismo e di tensione del Sé verso l'Altro che nella società degli interessi cinici e dei crudi poteri non sono nemmeno ipotizzabili. In carcere le esigenze della società dei diritti e della libertà, la mobilitazione e la lotta contro quella società dei poteri che ha smarrito il senso della *pietas* sono più brucianti che mai, più intense, coinvolgenti e, insieme, nascoste e frustranti che nella "società libera".

A partire dal 1991-92, a seguito della lunga serie di misure punitive e repressive che hanno, in più punti, ridefinito le politiche penitenziarie, la mobilitazione e la lotta dei detenuti hanno tentato di parlare alla società dei poteri e della legalità, senza che questa recepisse, ascoltasse, mutasse il proprio atteggiamento. La "comunità dei reclusi" ha agito

come comunità dei diritti negati e delle libertà escluse. Ha cercato di rendere visibile e di comunicare il carico di sofferenza e di coazione che, all'interno del sistema penitenziario, ha compresso gli spazi di socialità interna e di socializzazione esterna al di sotto delle soglie minime vitali. La risposta dei poteri, delle istituzioni e della stessa società civile, in tutte le sue espressioni, è stata l'inascolto, l'indifferenza, quando non, addirittura, la richiesta esplicita di un ulteriore inasprimento delle condizioni di detenzione.

Problemi fondamentali attinenti ai diritti e alla libertà, alla democrazia e all'etica sono stati sollevati dalle varie mobilitazioni e dai numerosi scioperi della fame che i detenuti hanno effettuato in questi ultimi anni. Richieste non irrilevanti sono state da loro inoltrate, per un rapporto diverso tra carcere e società, nel segno della libertà e della liberazione.

Libertà e liberazione non sono beni negoziabili. Costituiscono il senso e il sale della vita degli individui e della collettività. Costruire libertà e liberazione è questione essenziale che interessa tanto la cittadinanza che i cittadini detenuti. Non si tratta soltanto di conferire ai detenuti una cittadinanza ingiustamente negata, con tutto quel che ne consegue in termini di diritti e di libertà; ma di allargare il campo dei diritti e delle libertà di tutti, riempire di contenuti liberanti le sfere e le sedi della cittadinanza. I detenuti non sono gli unici soggetti sociali ad essere privi di rappresentanza e di cittadinanza<sup>20</sup>. Certamente, però, rientrano nella cerchia dei dannati della cittadinanza e della rappresentanza. La rappresentanza e la cittadinanza sono in crisi dentro e fuori le

---

<sup>20</sup> Per una ricognizione sulla crisi della cittadinanza e sulla cittadinanza come esclusione dai diritti, cfr. A., Petrillo, *Crisi della cittadinanza e controllo sociale. Il gioco tra interessi e identità*, relazione tenuta al Convegno: "Cittadinanza o cittadinanze. Crisi economica e riorganizzazione del Welfare", Università degli studi del Molise, Campobasso, 18-19 novembre 1993, pubblicato negli "Atti" del Convegno, Università di Campobasso, 1994.; ora anche in *Cittadini in bilico*, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 1996.

mura del carcere; fuori e dentro, allora, urge agire. Dentro e fuori, occorre valicare ostacoli e abbattere pregiudizi.

Nell'inascolto, nell'indifferenza e nel livore con cui le istituzioni, i poteri e la società civile guardano al carcere non vi sono soltanto pregiudizi e indisponibilità primordiali di natura culturale, politica e personale. Vanno presi pure in considerazione gli effetti che, a valle, tali pregiudizi e indisponibilità disseminano: tra questi, i principali sono costituiti dalle strutture e dalle organizzazioni materiali poste a presidio dell'immarcescibilità del carcere. Necessita lottare non solo contro "strutture mentali" e "convenzioni morali", ma anche contro quelle "strutture spaziali" e quelle "organizzazioni disciplinari" che producono e riproducono sul territorio lo spazio concentrazionario del carcere. Cause ed effetti che presiedono alla riproduzione del carcere dispongono insieme, agendo di concerto, un'enorme cappa di piombo che ricopre e distorce i rumori, le voci e la sofferenza che maturano in carcere; che nasconde e tumula i soggetti vivi reclusi.

L'azione concomitante di questi fattori fa sì che il carcere sia un teatro che maschera e tace i Sé che lo abitano e che non riescono a comunicare liberamente nemmeno tra di loro. Tanto più questi Sé divengono silenziosi quanto più "società libera", "cittadini liberi", istituzioni e poteri li assumono passionalmente, culturalmente e politicamente come l'Altro senza diritti e senza libertà. In queste condizioni, il silenzio e l'incomunicabilità dall'esterno verso l'interno tendono a dilatarsi. In queste condizioni, vengono inibite e gravemente lese le possibilità di comunicazione dell'interno verso l'esterno e l'interno stesso è spinto ad accartocciarsi su se stesso.

"La comunità dei reclusi" si gioca le sue possibilità di espressione e di esistenza in una situazione di svantaggio estremo. Il contesto, per essere più precisi, delinea una zona limite, in cui l'azione positiva è contrastata da immani e crescenti azioni e forze negative, le quali non sono dislocate esclusivamente all'esterno, ma occupano anche lo spazio interno della reclusione, del corpo e della mente degli stessi reclusi. Ciò rende drammaticamente espressiva e drammaticamente incerta l'azione creativa della "comunità dei reclu-



si", insediata sulla esilissima linea di frontiera tra possibile e impossibile. In esercizio permanente sono tecnologie di potere e discipline coattive che contraggono paurosamente gli spazi di vita e di vivibilità, di espressione e rappresentazione, interdicendo una comunicazione liberante tra carcere e società. La razionalità comunicativa è, per intero, ridotta ad una cruda ed impersonale relazione di imposizione del potere, tra un attore (i soggetti esterni) che lo detiene in maniera massimale ed esclusiva e un altro (i soggetti interni) che ne è fisiologicamente e totalmente sprovvisto.

### **3. Dall'altro lato del discorso**

I detenuti, per far uso del lessico impiegato dalla "psichiatria democratica" negli anni '60 e '70<sup>21</sup>, possono essere fatti rientrare nelle schiere degli *out* della società, assieme ai malati mentali e agli emarginati di ogni genere. Per il resto della società gli *out* non rivestono alcun valore: il loro destino si consuma nel mare morto dell'indifferenza e dell'avversione sociale. La società patisce la vita degli *out* come un valore interamente ed esclusivamente negativo, un elemento di contaminazione etica e di degrado sociale. Secondo queste filosofie, la soluzione perfetta, rispetto agli *out*, sarebbe quella di eliminarli, solo che le procedure democratiche lo consentissero. La "soluzione finale" nazista rispondeva in pieno a questa logica, perché non aveva alcun principio democratico-egualitario da giustificare; anzi. Nelle democrazie avanzate queste voci di morte e di violenza illimitata non possono dispiegarsi liberamente, ma nemmeno scompaiono del tutto; si nascondono e trincerano negli strati più inquieti e tremanti delle coscienze dei singoli e della comunicazione umana. Ci pensa il sistema dei media, delle immagini e dei simboli a scuoterle, a mobilitarle ed organizzarle in forme sempre più capillari e sofisticate.

---

<sup>21</sup> Uno degli esempi più caratterizzati in tal senso è l'*Introduzione* di Franco e Franca Basaglia al classico lavoro di E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 1968.

Il sistema dei media, delle immagini e dei simboli diviene il proiettore pubblico dei terrori privati. In questa veste, asurge al rango di un soggetto collettivo virtuale che organizza e veicola materialmente isterismi e paranoie di massa. Ma, in questo modo, trasmette la relazione di potere ed aumenta il potere suo proprio, per il tramite della diffusione della paura, praticando delle incisioni traumatiche nei territori più arcani e primigeni delle passioni, dei sentimenti e degli istinti. Quanto più viene generalizzato un sentimento di paura, di insicurezza, di inquietudine e di odio tanto meno l'Altro può trovare posto e rispetto nella vita relazionale del Sé; tanto più la sua riduzione in catene sarà ritenuta giusta; tanto più potranno tranquillamente proliferare poteri raggelanti, privi di umanità e di pietas.

La proliferazione di tali poteri si serve di strumenti culturali e mezzi scientifici "democratici". Uno dei cardini concettuali e materiali dell'istituzione totale è la destrutturazione culturale dell'internato, attraverso processi di de-culturizzazione e ri-culturizzazione estraneante. Il rapporto con il Sé, con l'esterno dei mondi vitali e relazionali, con l'interno dei mondi affettivi ed emozionali, con le dimensioni della libertà è riscritto in chiave di totale sottomissione dell'internato alle logiche e alle finalità dell'istituzione; fino al punto che egli, sotto questa pressione aliena, è condotto progressivamente e totalmente a perdere coattivamente la memoria e l'uso delle sue facoltà mentali, culturali e affettive. La letteratura in materia, sin dagli anni '50, ha parlato di un processo di *disculturazione*<sup>22</sup>, in forza del quale l'internato diviene inabile: cioè, integralmente incapace di far un impiego positivo di sé, del mondo circostante e di quello interiore. L'inabilitazione dell'internato è l'altra faccia della rieducazione: insieme costruiscono il contesto vitale ed emozionale, normativo

---

<sup>22</sup> La categoria si deve a R. Sommer, *Patients Who Grow Old in a Mental Hospital*, "Geriatrica", XIV, 1959; citato da E. Goffman, *op. cit.*, p. 43-44. Nelle pagine che precedono la citazione della categoria di Sommer, Goffman svolge una approfondita analisi delle "caratteristiche generali" delle istituzioni totali, ancor oggi importante punto di riferimento critico.

e finalistico in cui egli è gettato. In tale contesto, l'integrità psico-fisica dell'internato è gravemente lesa: la "soluzione finale" democratica è rappresentata dal mix di terapia e trattamento<sup>23</sup>.

Stante quest'"ordine del discorso", è stato legittimamente fatto osservare che in carcere, più che in ogni altra istituzione totale, «impera un discorso di morte»<sup>24</sup>. Il fatto è che in carcere, come nelle altre istituzioni totali, si sta sempre *dall'altro lato del discorso*, in una situazione limite in cui ogni punto e luogo sono in bilico tra vita e morte; in cui ogni voce e senso della vita sono irresistibilmente attratti dalla morte. Dall'altro lato del discorso, in carcere, ogni apertura alla propria storia e alla storia altrui deve procedere in un teatro del Sé e dell'Altro oscurato costantemente dal di fuori e dal di dentro, in cui, anziché della vita vera, vengono proiettati incubi, chimere effimere, pulsioni desideranti sotto forma di surrogati allucinatori. In queste condizioni, il *desiderio di cominciare*, in gran parte inibito, rischia atrocemen-

---

<sup>23</sup> Nel corso degli anni '70, la soluzione terapeutico-trattamentale, celebrata negli Usa negli anni '50 e '60, va incontro ad apprezzamenti più cauti, suscitando anche aperte critiche, incentrate sulla difesa dei diritti dei malati, dei detenuti e dei cittadini; difese che trovano accoglimento anche in pronunciamenti di organismi internazionali. Intorno a queste esigenze civili ed etiche, prima ancora che politiche, negli anni '70 nascono in Italia Associazioni importanti come "Medicina Democratica", "Psichiatria Democratica", "Magistratura Democratica", le quali hanno svolto un ruolo non indifferente nell'organizzazione e nella difesa dei diritti dei malati, dei detenuti e dei cittadini. Per un richiamo essenziale delle posizioni e della relativa bibliografia riguardanti il trattamento terapeutico, cfr. N. Coco-C. Serra, *Devianza, conflitto, criminalità. La ricerca psicosociologica in Italia (1950-1980)*, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 94-99. Negli anni '80 e '90, la soluzione terapeutico-trattamentale viene rilanciata in grande stile: si pensi, p. es., alle "comunità chiuse" per tossicodipendenti; del fenomeno, per quanto concerne lo specifico del sistema penitenziario italiano, ci occupiamo segnatamente nel cap. II: "Filosofie punitive e assetti penitenziari".

<sup>24</sup> P. Palmiero-Vincenza Fioroni, *Sintomi e precarietà delle terapie*, "assemblea", n. 5, 1984, p. 31.

te di rovesciarsi in *desiderio di finire*: là dove la vita sembra eternamente sul punto di ripartire e mai ricomincia davvero, lì muore ogni giorno, ogni istante, replicando indefinitamente le scene del dolore e della morte. Questo sottile e impalpabile dispositivo emotivo-psicologico, in carcere, è alla base del relativamente grande numero di suicidi e della larga diffusione di pratiche autoinvalidanti. I reclusi non sono immessi nell'ordine del discorso del carcere per un caso fortuito; e nemmeno ne escono per un caso fortuito. Solo se riescono ad elaborare un loro proprio ordine del discorso, possono sperare di affrancarsi dalle pulsioni di morte alla cui esposizione sono condannati irremissivamente. Questa è la posta in gioco più elevata e difficile che sia dato immaginare, visto che è stando nel "ventre del mostro" che essi sono costretti ad formulare e sviluppare una "strategia di liberazione". Questa ardua possibilità è loro concessa proprio perché sono collocati dall'altra parte del discorso: quella parte, cioè, in cui non dominano le procedure di esclusione del potere, ma si vanno faticosamente costituendo le "prassi della liberazione", nel loro conflitto insopprimibile nei confronti delle "prassi dell'asservimento". Tale conflitto è un argine posto contro quella "chiusura dell'universo del discorso"<sup>25</sup> che, soprattutto, in carcere e nelle istituzioni totali trova modo di manifestarsi nelle sue modalità più aspre e oppressive. Anche la prigione, allora, può essere tempo e spazio della libertà; anche i reclusi, allora, possono essere soggetti della liberazione. Riconoscere loro questo status è qualcosa che va al di là del riconoscimento della, pur giusta, necessità di estendere i diritti di cittadinanza, di rappresentanza e di libertà ai detenuti. Significa confrontarsi con la loro alterità e la loro identità, con le quali tutti (la società, le istituzioni, i poteri, gli individui, i gruppi, ecc.) debbono avvertire l'esigenza di aprire un gioco comunicativo fatto di tra-

---

<sup>25</sup> Come è noto, l'analisi dei processi culturali e materiali di "chiusura dell'universo del discorso" si deve, in linea originale, ad H. Marcuse, *L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Torino, Einaudi, 1967, pp. 102-136.

sformazioni reciproche. Significa strappare, in linea definitiva, i detenuti dalla condizione di interdetto e di escluso, assumendo coscienza critica dei processi di disculturazione che ne costituiscono la base.

#### **4. I vertici della coazione, della sofferenza e del controllo: la carcerazione tombale**

Per una migliore comprensione delle problematiche che stiamo indagando, giova esaminare *in azione* il complesso dispositivo di destrutturazione culturale e destabilizzazione psico-fisica che siamo venuti illustrando. A tal fine, è particolarmente illuminante analizzare strategie, contenuti ed obiettivi delle politiche penitenziarie, relativamente al periodo che ha visto l'uso massivo dell'art. 90<sup>26</sup> della riforma peni-

---

<sup>26</sup> L'articolo così recitava: «Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e la giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza». Detto articolo è sostituito dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (altrimenti nota come "legge Gozzini") che introduce l'art. 41-bis della riforma penitenziaria, il cui testo è il seguente: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso la applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. L'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato». Come è agevole rilevare, in realtà, più che essere abrogato, l'art. 90 viene semplicemente riformulato, senza che ne venga intaccata la sostanza. La rilevazione viene anche da parte della dottrina meno "conflittualista" e più vicina agli orientamenti dell'amministrazione penitenziaria: «Le previsioni contenute nell'articolo, introdotto dalla più recente modifica legislativa, costituiscono una riformulazione dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Malgrado il riassetto letterale intervenuto, *non vi sono*

tenziaria, all'interno del circuito delle "carceri di massima sicurezza" e nelle "sezioni speciali" dei "grandi giudiziari" e del circuito periferico<sup>27</sup>; periodo che si distende dal gennaio del 1981 agli anni 1983-84. Tale periodo, come si vedrà meglio in seguito, può essere designato come quello della *carcerazione tombale* che funge, altresì, da riferimento principale della rielaborazione delle politiche penitenziarie in auge nel presente.

Come è noto, l'art. 90, recante il titolo: "Esigenze di sicurezza", ha come conseguenza immediata la sospensione dei principali istituti giuridici previsti dalla riforma penitenziaria e di quegli elementari diritti della persona che l'ordinamento penitenziario (peraltro, su un piano più teoretico che storico ed empirico) riconosce ai detenuti. Si può certamente dire che l'applicazione generalizzata dell'art. 90 abbia costituito,

---

*elementi di natura sostanziale che distinguono il nuovo dal vecchio testo, ad eccezione del restringimento - di significato certo non secondario - della possibilità di sospensione alle sole regole del trattamento, anziché anche agli istituti giuridici previsti dall'ordinamento penitenziario (G. Di Gennaro-M. Bonomo-R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 229; corsivo nostro).*

<sup>27</sup> Le "carceri di massima sicurezza", altrimenti note come "carceri speciali", vengono istituite nel luglio del 1977, secondo un disegno geopolitico elaborato dal gen. C. A. Dalla Chiesa. Esse coniugano "strategia della differenziazione" con esigenze di "sicurezza/deterrenza". Rinchiudono al loro interno un campione di mille reclusi, selezionati tra militanti di gruppi armati, gruppi sovversivi e "detenuti comuni" affiliati a medio-grandi organizzazioni criminali oppure portatori singoli di una forte carica di ribellione nei confronti dell'istituzione carceraria. Successivamente "sezioni" e "braccetti speciali" vengono istituiti anche nei grandi giudiziari e nel circuito periferico. Per una testimonianza diretta, cfr. A. Cavallina, *Lager speciale di Stato*, Edizioni senza galere, 1978; L. Zagato, *Altroquando. Cella di isolamento e dintorni*, Milano Libri Edizioni, Milano, 1980; F. Cirillo, *Sotto il cielo di Palmi*, Milano, 1983; P. Del Giudice, *Le nude cose. Lettere dallo "speciale"*, Milano, Spirali Edizioni, 1983; AA.VV., *Sotto un cielo di pietra*, Milano, Puntorosso, 1984; A. Magnaghi, *Un'idea di libertà (San Vittore '79-Rebibbia '82)*, Roma, manifestolibri, 1985.

in Italia, quel "gorgo terribile" nel cui vortice sono cadute le politiche penitenziarie e dal quale, per molti versi, non hanno saputo e non hanno voluto più fuoriuscire. Lo stesso grado di affinità culturale e omogeneità politica tra il "vecchio" art. 90 e il "nuovo" art. 46-bis è una riprova di questo dato.

Per farsi un'idea sufficientemente precisa della qualità e della quantità dei diritti sospesi e degli spazi di comunicazione, azione e creatività negati, è sufficiente la lettura della Nota con cui la Direzione del "carcere di massima sicurezza" di Fossombrone comunica alla "popolazione detenuta" che il regime carcerario nell'istituto, per disposizione ministeriale, è soggetto alle restrizioni previste dall'art. 90:

Si porta a conoscenza della popolazione detenuta che in data 27/4/81 il Ministero di Grazia e Giustizia ha disposto con effetto immediato fino al 30/5/81, per i detenuti di questo istituto sottoposto a regime di massima sicurezza le seguenti disposizioni, ai sensi dell'art. 90 dell'Ordinamento Penitenziario.

Si sospende attività rappresentanza detenuti ex art 9 legge penitenziaria<sup>28</sup>; è vietato acquistare il sopravvittuto e la detenzione di generi alimentari di ogni tipo; i detenuti godranno di un passeggio settimanale in isolamento della durata di due ore.

Non sarà consentita alcuna attività in comune né consultare o detenere libri o giornali né usare macchine da scrivere.

I detenuti potranno usufruire di un solo colloquio mensile con i familiari con vetro divisorio. Non potranno godere di colloqui telefonici e sarà consentito scrivere soltanto due lettere o cartoline alla settimana agli stretti congiunti.

È fatto divieto ai detenuti ricevere pacchi dall'esterno, non potrà essere detenuto nessun tipo di fornello au-

---

<sup>28</sup> Si tratta della norma che prevede una rappresentanza di detenuti e/o internati, nominati a scadenza mensile attraverso sorteggio, deputati al controllo dell'applicazione delle tabelle e alla preparazione del vitto.

toalimentato; è consentita la detenzione nella camera soltanto dei seguenti generi: due asciugamani, sei mutande, sei paia di calzini, un paio di scarpe, un paio di ciabatte (non zoccoli), due camicie o magliette, due maglie o canottiere, due maglioni, due pantaloni, un pigiama, un cappotto o giaccone, generi di igiene personale (una confezione a testa che dovrà essere restituita finito l'uso) e per la pulizia dei locali (una sola confezione per cella), una radiolina senza modulazione di frequenza.

La Direzione Fossombrone, li 28/4/1981<sup>29</sup>.

Nello spazio iper-concentrazionario in cui vige l'art. 90, i poli di "massima deterrenza" sono il carcere di Nuoro e quello di Voghera; il secondo a composizione interamente femminile. Se il primo si caratterizza per l'apicalità raggiunta dalla coazione e dall'uso della forza contro i detenuti, il secondo sperimenta ad ampio raggio una violenza "pulita", di tipo tecnologico, che prevede l'impiego in scala di telecamere, congegni elettronici e apparati automatizzati nel controllo e nella limitazione della vita delle reclusi. Le "sezioni di massima sicurezza" delle due carceri sono svuotate nel periodo che va dal 1984 al 1986-87, sotto l'urto di significative lotte e mobilitazioni tra "interno" ed "esterno"; particolarmente importanti sono le lotte delle reclusi di Voghera (tutte detenute politiche) che hanno, tra gli altri e non lievi meriti, anche quello di sollevare il problema cruciale della "condizione femminile" in carcere.

Le donne in carcere sono sottoposte ad un doppio reticolo di interdizione e di esclusione, per il loro essere discriminate e oppresse (i) in quanto donne e (ii) in quanto donne reclusi. In linea generale, la riflessione e l'impegno intorno e contro il carcere hanno dedicato scarsa attenzione allo spe-

---

<sup>29</sup> Riportato in O. Strano, *Carcere informatico e salute*, "assemblea", n. 4, 1983, p. 45.



cifico della reclusione femminile<sup>30</sup>. Tra le poche eccezioni che è possibile registrare, rimane da segnalare, in tempi a noi prossimi, il seminario promosso dalle docenti e dalle allieve del "Centro culturale Virginia Woolf B" unitamente ad un gruppo di detenute della lotta armata nel carcere romano di Rebibbia, tra il 1991 e il 1992<sup>31</sup>. Lo spazio chiuso della reclusione, nel corso del seminario, si fa vuoto in positivo. Cioè, si sradica ed emancipa dalle interpretazioni e dai sentimenti degli anni passati, per potersi aprire a parole e interpretazioni nuove. E tutto comincia e ricomincia dalla propria biografia femminile e intorno alle motivazioni che «da donne quali siamo, ci hanno portato a condividere con alcuni uomini un progetto politico», seguendo gli impulsi di una «molla di ribellione» imparentata intimamente con «la liberazione di noi stesse»; nel contesto della lotta armata, però, la liberazione del Sé femminile risulta tragicamente evirata: lì «ogni parola e ogni gesto serviva a giustificare il rinvio a un non luogo della pienezza dell'essere»<sup>32</sup>. La presa di commiato critica da un passato segnato dall'astrazione dei codici maschili della liberazione è totale. Significativamente, contro le astrazioni degli universi maschili di interpretazione e dominazione della realtà, le quattro donne recluse scelgo-

---

<sup>30</sup> Sul tema, cfr. G. Parca, *Voci dal carcere femminile*, Roma, Editori Riuniti, 1973; A. M. Alberti Polignani, *Le carceri femminili*, "Rass. studi pen.", n. 3-4, 1976; Collettivo donne sparse in libertà vigilata, *Appunti e voci varie di donne sul carcere*, Torino, giugno 1978; Roma, CIDS, 1978; A. Buccheri, *Le problematiche fisiche e psichiche della donna in carcere*, "Marginalità e Società", n. 5, 1988; E. Campelli-F. Faccioli- V. Giordano-T. Pitch, *Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, 1992.

<sup>31</sup> Cfr. Ida Dominijanni, *Rebibbia, oltre quel muro*, "il manifesto", 26/6/1992. L'articolo è il resoconto del pomeriggio conclusivo del seminario; le donne recluse partecipanti sono: Barbara Balzerani, Anna Laura Braghetti, Claudia Gioia, Cecilia Massara.

<sup>32</sup> Dalla relazione finale al seminario tenuta dalle quattro donne recluse; riportata da Ida Dominijanni, *op. cit.*

no il motto di Emily Dickinson: «La politica è ciò che posso abbracciare»<sup>33</sup>.

Che, soprattutto nella reclusione, alla radice di Sé una donna debba intessere parole e trame con altre donne, che debba trovare il suono e le tracce originali e irripetibili della vita delle altre donne, a partire dalla propria madre naturale e simbolica, è la testimonianza bruciante che trasmette un breve, ma intenso racconto di Susanna Ronconi, un'altra donna reclusa della lotta armata<sup>34</sup>. Tutto ruota attorno alla madre, al ricordo di lei; tutto ricomincia dalla notizia, portatile in cella di isolamento da un'altra donna, della morte della madre, avvenuta mesi prima. Il dialogo tra madre e figlia ricomincia in cella ed è attivato da un'altra donna: un'amica. Ben presto, tutto il tempo e lo spazio della cella si riempiono di questo dialogo e la figura materna campeggia in tutta la sua bellezza e la sua prossimità amorevole. Tutto il tempo della vita e del mondo torna a ruotare attorno alla madre e la figlia si ripresenta, proprio nella cella e dalla cella, a tutti gli appuntamenti con la madre che aveva sempre mancato. La morte si rovescia in un tuffo vertiginoso nella vita e madre e figlia tornano ad essere insieme, come, forse, mai lo erano state prima. La figlia ritorna nel ventre materno, dal ventre più ostile e nemico, più ottuso e maschile che si possa immaginare: il carcere. Qui recupera le responsabilità affettive e i legami materni a cui si era sottratta. Qui recupera il segno capovolto di un regalo inviato dalla clandestinità alla madre: un liliun rosso che a lei piaceva tanto; regalo giunto, quando, ormai, la madre era già morta. È dal liliun che ricomincia tutto; è il liliun che vince la morte. È il liliun il segno e il simbolo del ventre materno da cui tutto comincia e ricomincia. Lì, all'estremo limite della morte della madre, la figlia è condotta ad una "resa di conti" finale: «Il meccanismo potente con cui ho governato la morte, quella che si cerca e si accetta e quella che si dà, chiusi dentro una dura certezza, mi si rompe tra le mani, inutile. A questa

---

<sup>33</sup> In Ida Dominijanni, *op. cit.*

<sup>34</sup> Susanna Ronconi, *Lilium*, "Lapis", n. 3, 1989.

morte non posso dare un senso, non c'è traccia di volontà né di storia, non ci sono acrobazie della mente che valgano»<sup>35</sup>. La madre, con la sua vita e la sua morte, è un eccesso per le algide geometrie della razionalità politica della scelta armata; come lo è, in generale, per le geometrie della razionalità maschile. È incommensurabile: ripartire da lei, introduce nuove "misure" e nuovo senso alle emozioni e all'agire. Con la memoria, la figlia recupera il lillium che aveva invano regalato alla madre; così glielo dona oltre le barriere della vita e della morte. Oltre queste barriere, è, ancora una volta, la madre, a regalare la vita alla figlia.

Questo universo femminile, così altero all'universo normativo e creativo maschile, è uno dei bersagli principali che con l'edificazione del "carcere tecnologico" di Voghera si intende colpire e spezzare. Non certo a caso, il primo e unico "carcere tecnologico" viene sperimentato su donne.

Ma il carcere di Voghera segna un altro importante punto di passaggio nella costruzione dell'ambiente concentrazionario: «Vi si abbonda di cemento armato, celle asettiche e cubicolari con occhio delle telecamere interne, triple sbarre e fitta rete alle finestre, porte blindate e cancelli apribili solo con le cellule fotoelettriche a tempi programmati; le luci, una tenue notturna e una forte, sono incassate nel muro e comandabili dall'esterno; massima limitazione degli spazi di passaggio con gabbie per un massimo di 4 persone; comunicazione con la custodia solo attraverso citofoni e vetri antiproiettili, così pure per i parenti e gli avvocati. In ultima analisi completa separazione fisica con l'esterno»<sup>36</sup>. Anche se il modello di "carcere tecnologico" non sarà successivamente generalizzato, il regime carcerario verrà definitivamente segnato dalle strutture abitative e dalle modalità di rottura e controllo della comunicazione e dell'identità sperimentate a Voghera negli anni bui dell'applicazione dell'art. 90.

Le linee operative portanti dell'art. 90 sono date dalla

---

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 33.

<sup>36</sup> O. Strano, *op. cit.*, p. 45.

rottura integrale del rapporto con l'esterno e dalla vanificazione della vita relazionale interna. La socializzazione con l'esterno, in quanto pericoloso tramite di "contatti di libertà", viene inibita; la socialità interna, in quanto tramite della costruzione di un tessuto identificativo solidale e attivo, viene sradicata. L'istituzione totale carcere, in tal modo, totalizza, oltre ogni limite immaginato, il suo potere assoluto. L'elencazione delle determinazioni principali del fluire del tempo/spazio dell'art. 90, a cui si è proceduto nelle pagine che precedono, ben rende l'idea del dispiegamento di questo onnivoro potere assoluto.

La specificità dell'essere umano, quale essere socievole ricco di determinazioni interiori e depositario di complessi e articolati bisogni di realizzazione ed espressione simbolica, affettiva e creativa viene attaccata frontalmente, con strategie repressive annichilenti. L'ordito relazionale con il tempo e lo spazio è profondamente e violentemente destrutturato. Lo scopo perseguito dalle strategie di isolamento e deprivazione multisensoriale dell'art. 90 è quello di far coincidere spazio ed ambiente, per modo che la percezione dell'ambiente non possa mai convertirsi in interpretazione critica e ricostruzione dello spazio. Niente realizza il modello dello zoo umano<sup>37</sup> meglio del carcere, nelle particolari condizioni dell'art. 90. Trasformare, 23 ore su 24, lo spazio in cella e l'ambiente in annichilimento dei sensi umani e delle determinazioni della natura viva (in carcere, p. es., tra le altre cose, si perde il contatto e l'esperienza con l'altro sesso, con l'aria, la terra, le piante, i fiori, il cielo, ecc.) è coesenziale ad un processo di evacuazione integrale dell'identità dei reclusi. Fatto questo vuoto totale, il passaggio istantaneo è quello di predeterminare, attraverso inputs esterni e molle di autocondizionamento interno, i comportamenti dei reclusi, dalle sfere intimo-relazionali a quelle esterno-decisi-onali.

---

<sup>37</sup> In linea generale, sulle tematiche dello "zoo umano", cfr. D. Morris, *Lo zoo umano*, Milano, Mondadori, 1970. Un'applicazione di tale paradigma alle istituzioni totali si deve a E. Sanna, *Lo zoo folle*, Milano, SugarCo, 1977.

Le quote elevatissime di deterrenza e di isolamento sono funzionali a tale disegno e ruotano attorno a due fuochi: (i) la deprivazione assoluta delle risorse; (ii) la creazione di uno stato di insicurezza totale, a partire dalle dimensioni cerebrali ed emotive. Decidere, pensare e percepire debbono, insomma, trovare il loro punto di incardinamento non nella sfera dell'autonomia dei soggetti reclusi; bensì nelle pulsioni trasmesse dall'implacabile macchina di comando che li opprime e ingessa tirannicamente.

È stato fatto notare che, sotto l'azione potente e concentrata di questi stimoli, gli individui hanno a loro disposizione due possibili risposte: o l'autolesionismo oppure l'iperaggressività<sup>38</sup>. Il che è vero; ma entro limiti ben precisi:

- 1) se i reclusi non riescono ad elaborare una strategia di difesa più complessa e profonda dell'offesa che quotidianamente subiscono;
- 2) se nessuno fuori, nella "società libera", pensa al loro destino, si affianca al loro dolore e si mobilita concretamente per cambiare, nel segno della libertà, la vita dei detenuti assieme a quella di tutti.

Che le strategie di difesa e resistenza all'oppressione da parte degli esseri umani siano un potenziale sempre attivo, per quanto posto in cattività, è dimostrato dall'esperienza di conservazione dell'autonomia, dell'identità e della volontà che si è sviluppata persino nei lager nazisti<sup>39</sup>. Che questo

---

<sup>38</sup> C. A. (presumibilmente, Claudio Avvisati), *Art. 90, la paura*, "assemblea", n. 2, 1983, p. 41.

<sup>39</sup> Si rinvia, al riguardo, alle testimonianze fornite da P. Levi, *Se questo è un uomo*, Torino, Einaudi, 1958; V. E. Frankl, *Uno psicologo nei Lager*, Milano, Edizione CDE, 1991. Il rifiuto espresso dal recluso a divenire mero oggetto nelle mani dell'istituzione totale è l'angolo di analisi privilegiato da R. Curcio-S. Petrelli-N. Valentino, *Nel Bosco di Bistorco*, cit., in cui si assume come riferimento principale il discorso enucleato da P. Levi in *I sommersi e i salvati*, Torino, Einaudi, 1986. Per gli Autori, le strategie di sopravvivenza dei reclusi fanno leva sugli "stati modificati di coscienza" (vale a dire: "transe spontanee"), per combattere il "deterioramento psico-fisico irrimediabile", la "desimbolizzazione progressiva del linguaggio". È la "torsione invivibile"

---

delle condizioni della reclusione, specificano gli Autori, a varcare le "soglie degli stati ordinari di coscienza"; cosa che consente ai detenuti di trovare le risorse e la forza per sopravvivere (pp. 10-11 e passim). Le ricerche sugli stati modificati di coscienza hanno in G. Lapassade il loro precursore (*Gli stati modificati di coscienza*, Padova, Alfassessanta, 1990; *Stati modificati e transe*, Roma, Sensibili alle foglie, 1994), non a caso uno dei "riferimenti di fondazione" di Curcio, Petrelli e Valentino. In una intervista, Lapassade ha precisato meglio il senso e gli approdi delle sue ricerche. Nella sequenza analitica della ricerca di Lapassade, come fa rilevare Adriana Soldati, gli "stati modificati" costituiscono, a livello definitorio, il "sostrato psicologico della transe propriamente detta, la quale si identifica con questi stessi stati nella loro dimensione collettiva" (*La transe come sogno e rivolta di una società*, *Intervista a Georges Lapassade*, "il manifesto", 20/1/1994). Come è noto, i tre principali "stati modificati", sono: allucinazione, sonnambulismo o sdoppiamento di personalità ed estasi. Il passaggio da "stato modificato" a transe non è automatico; abbisogna di contesti di ritualizzazione, particolarmente diffusi nelle culture c.d. primitive e fortemente ristrutturati e destrutturati dalle culture, dai codici e dai simboli del post-moderno. Ogni aggregato umano dato che socializza la propria esperienza e la propria identità, proprio in quanto tale, ritualizza "stati modificati"; ma ognuno lo fa in un modo storicamente determinato, secondo modalità diacronico-sincroniche, in cui è possibile avvertire tanto i collegamenti che gli scostamenti con gli archetipi originari. Nell'intervista prima ricordata, Lapassade ci tiene ad individuare un'importante connessione: "... gli stati modificati di coscienza rappresentano le condizioni psicologiche, le potenzialità umane universali a partire da cui ogni società opera una selezione privilegiando, ritualizzando forme specifiche ... Nella costruzione del mio libro sulla transe ho proceduto addentrandomi nelle modalità delle transe di visione, di possessione e estatica, guardando volta per volta come vi avviene l'iniziazione, o come vi funziona la terapia o in che modo vi si conduce la divinazione o come vi si costituisce la liturgia, e come, naturalmente, in molti casi vi sia una condensazione di elementi dello stesso tipo di culto". Lapassade precisa, stimolato dall'intervistatrice, che la "liturgia rappresenta l'aspetto fondante di tutta la questione", poiché ogni forma di transe contiene esplicitamente un "riferimento ad un ordine prescritto da padroneggiare". Con tutta chiarezza, qui la liturgia funge da integratore simbolico e rituale, disponendo un quadro di riferimenti culturali in senso lato, de-

---

cisivi per l'orientamento del soggetto in transe e per gli stessi osservatori esterni che intendono risalire alle radici dei fenomeni del rimosso e della ribellione. Lapassade ritiene essenziale il ruolo dell'integrazione progressiva "a un quadro liturgico"; anche con riferimento ai fenomeni di "possessione permissiva", a cui sta ultimamente lavorando. Il tema di rilievo che, così, viene incrociato è quello della incanalazione dei comportamenti devianti, attraverso processi di legittimazione simbolica che riscrivono in un testo ritualizzato la devianza, rendendola accettabile alle strutture simboliche e culturali codificate. L'Altro qui non rinuncia alla propria alterità; bensì la riscrive in maniera liturgico-rituale, rendendola, così, comunicativa: la comunicazione della devianza diventa il vero oggetto della rappresentazione rituale. La società ritrova una scena, in cui v'è posto non tanto e non solo per la transe, ma soprattutto per le pulsioni desideranti e i sogni che costituiscono il suo ribollente sottosuolo. Ecco perché Lapassade afferma: "... i livelli più profondi della cultura, come dell'individuo, vengono a galla perché la transe propone loro una scena e ne autorizza l'esibizione. Per questo, le transe sono come il sogno delle società". La transe, allora, libera e mette in mostra una forma di razionalità diversa, i cui mezzi sono "messi a disposizione" di segmenti marginali della società per "emergere ed avere un ruolo di rilievo". Al cogito cartesiano Lapassade oppone il cogito di transe: "ho chiamato «cogito di transe» questa coscienza che veglia durante lo stato di transe: ancorché lucida, essa restava passività propria di quella parte del soggetto che assiste al delirio dell'intossicato ... Curcio, e insieme a lui, Petrelli e Valentino, hanno opposto una modulazione sensibilmente attiva dell'io di transe, a partire dalle esperienze riportate da carcerati e torturati: attività che si traduce in una volizione, in una decisione che conduce all'attività immaginativa come rifugio, come modalità di sopravvivenza. ... In direzione convergente si muove oggi la mia riflessione su un ego di transe autonomizzato rispetto all'ego di veglia". Secondo gli Autori del *Bosco di Bistorco*, a cui Lapassade si riferisce esplicitamente, difatti, negli stati modificati di coscienza, il detenuto può trovare la liberazione del proprio Sé in un Altrove, contro le catene della prigione. Questo processo di liberazione verso l'Altrove, partendo dal luogo orrido della cella, essi lo definiscono "Bis Torsione" (p. 11 e passim). Ma è soprattutto nell'Appendice 2 che gli Autori si soffermano sul concetto "transe dei reclusi", formulato da A. Ludwig. Proprio con riguardo a questo tema meglio emergono alcune non secondarie differenze di approccio: "Sul rapporto tra «stati modificati

potenziale sia estinguibile non è una risultanza certa o automatica delle strategie di annichilimento, ma dipende da

---

di coscienza» e «transe» restano comunque aperti alcuni problemi. In particolare il fatto che alcuni ricercatori hanno la tendenza a considerare i primi «esperienze psicologiche» e le seconde «esperienze culturalmente codificate e ritualizzate». La transe, in altri termini, sarebbe uno stato modificato di coscienza specifico collettivizzato, socializzato e ritualizzato, mentre lo stato di coscienza modificato specifico costituirebbe semplicemente la base psicologica della transe. Il rischio di questa impostazione sta nella riproposizione dell'opposizione natura/cultura: naturali sarebbero gli stati modificati di coscienza (SMC), culturali le transe. Noi crediamo, invece, che gli SMC siano culturalizzati non meno delle transe. Se una differenza può essere colta essa riguarda il carattere fluido degli SMC rispetto al carattere rigido (codificato e ritualizzato) della transe, il carattere singolare dell'esperienza negli SMC, di contro al carattere collettivo dell'esperienza delle transe rituali; la familiarità degli SMC con la vita quotidiana, di contro all'eccezionalità delle transe rituali» (pp. 391-392). Gli Autori sostengono, quindi, l'equivalenza tra "stati modificati" e transe, entrambi modellati culturalmente da un codice che li informa ab origine, poiché entrambi ab origine da esso interiorizzati e incorporati (p. 392). "Stati modificati" e transe sono ambedue prodotti introietti che rimandano sempre a un contesto culturale congruo, fuori del quale la loro esistenza sarebbe "incongrua" (p. 392). Ne discende che niente è spontaneo e/o eminentemente psicologico-sensoriale, ma tutto è culturalmente determinato fin dal principio. Il vero nodo della differenziazione tra Lapassade e gli Autori del *Bosco* ... sta esattamente qui. La differenza di approccio rende immediatamente conto degli esiti: da un lato, la critica dell'impostazione culturalista; dall'altro, l'attrazione verso l'ipotesi culturalista. Cosicché le due posizioni si integrano e completano a vicenda: si può congruamente muovere una critica puntuale alle sintesi culturaliste onninglobanti e, al tempo stesso, richiamare la necessità di una più cogente tematizzazione del rapporto natura/cultura. Se è vero che il dato naturale-sensoriale non è assimilabile a quello culturale, è altrettanto vero che il dato culturale non è omologabile a quello naturale-sensoriale. A tacere delle reti di connessioni e interazioni che si istituiscono tra i dati naturali-sensoriali e culturali, da una parte, e i dati storico-sociali, dall'altra, in tutte le loro determinazioni intimo-destinali e collettivo-epocali.



alcune variabili imprevedibili; alcune delle quali si incardinano sui valori e sulle motivazioni profonde che costituiscono il modo di essere, sentire e reagire dei soggetti sottoposti alla coazione. Nemmeno la morte o l'eliminazione fisica, di per sé, certificano l'asservimento mentale e morale del soggetto sottoposto a coazione; anzi. La morte stessa può essere una via attraverso cui difendere e conservare la propria identità e integrità morale. La vittoria delle strategie della deterrenza e della dissuasione proprie dell'art. 90, insomma, per quanto probabile in un gran numero di casi, se non nella maggioranza, non è certa; non è un automatismo di tipo comportamentista. Certa è, invece, la sofferenza atroce, ai confini del pensato e dell'agito, che esse provocano.

Ansia, terrore, insicurezza, instabilità emotiva, stati di depressione e di paranoia alternati da euforia allucinatoria e vero e proprio delirio, subordinazione e apatia alternata da stati di iperaggressività apparentemente immotivati sono le componenti principali dell'habitat costruito dalle strategie dell'art. 90. Ed è vero, queste strategie vengono agite come «scientifici mezzi di distruzione» della personalità, miranti alla dislocazione di due situazioni patogene limite:

- 1) la *nevrosi*, al livello inferiore;
- 2) la *psicosi*, al livello superiore<sup>40</sup>.

Tra questi due livelli si gioca la perdita dell'identità e la perdizione del soggetto, il quale è esposto allo smarrimento tragico di tutte le tracce del suo destino, di tutte le scansioni del proprio tempo personale e dei tempi della storia e della società.

L'individuo pressato e avvolto coercitivamente in condizioni di angoscia, paura, ansia da deprivazione e isolamento, finisce per entrare in uno stato di stress e di nevrosi dove il rischio è il delirio. Uno dei sintomi di questa nevrosi è la fissazione delle tracce mnemoniche prodotte dalle esperienze passate. È come se le certezze soggettive di un tempo avessero la forza di bloccare il tempo stesso. L'impossibilità di registrare nuovi accadimenti che modifichino le reali

---

<sup>40</sup> C. A., *op. cit.*, pp. 41-43.

condizioni ambientali e storico-sociali, viene interpretata come immutabilità delle condizioni e immobilità del tempo.

Lo stato al quale sono sottoposti i reclusi, come abbiamo visto, è quello della deprivazione assoluta: esso mira alla menomazione delle loro capacità cognitive. Accade, così, che ci si può trovare di fronte a individui che vanno progressivamente perdendo la capacità di registrare eventi, elaborare analisi e ricostruire nuove certezze ed identità. Di fronte all'impossibilità di vedere il presente e prefigurare il futuro è l'ignoto che spaventa. Ciò spinge verso i sentieri letali del delirio<sup>41</sup>.

Il rischio, per i reclusi, è la morte simbolica e fisica. Le sembianze più tragiche della morte vestono qui il mantello nero della morte del tempo. Può capitare, in maniera inconsapevole quanto delirante (appunto), che, per scongiurare il sopraggiungimento della morte del tempo, i reclusi tentino di bloccarlo: vale a dire, di fermarlo ad una stazione in cui emotivamente e mnemonicamente essi si pensano ed esperiscono ancora vivi. Tutto, allora, rincula verso il passato. Il presente arretra e il futuro dovrebbe mantenere le promesse del passato. "Mantenerle" in un duplice senso: sia nell'accezione di "fissarle", difendendole dall'azione di sgretolamento del tempo; sia nell'accezione di "appagarle". Diversamente da quanto si potrebbe a tutta prima concludere, qui il rapporto col tempo non sta nell'attesa, nell'inazione; al contrario, quanto più si tenta di far arretrare il tempo, per bloccarlo, tanto più la soggettività è costretta ad impennarsi verso un iperattivismo cerebrale di tipo nevrotico, in cui le proiezioni simboliche divengono sempre più ridondanti ed estraneanti e gli investimenti affettivi sempre più frustranti. La consunzione identificativa e la prostrazione morale che ne derivano sono il risultato coerente di questa forma di iperattivismo mentale ed emotivo. Ciò in tanto può avvenire, in quanto interviene alla base una rescissione dei legami tra le

---

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 44. Per un'analisi compiuta della sintomatologia e degli effetti della paura (sul comportamento umano), cfr. A. Oliverio, *Psicologia della paura*, Torino, Boringhieri, 1980.

dimensioni culturali e quelle del simbolo: le seconde restano orfane delle prime e celebrano questa condizione di orfanità con il ricorso alienante al segno e al linguaggio.

Al terminale del percorso, così, segno e linguaggio non possono essere altro che modi e strumenti di alienazione del Sé: forme di incatenamento che depositano alla superficie dell'azione e della rappresentazione la fuga dalla responsabilità di riconsiderare in profondità la propria vita e la propria biografia personale. Solo l'unilaterale riapertura al tempo, alle sue forme, alle sue figure, ai suoi eventi e al suo fluire arcano può restituire una radicale facoltà di critica e di creatività, capace di ricollocare e di "riprogettare" il Sé e le sue interazioni con l'Altro, nei tempi privati e in quelli pubblici. Più che tentare di fermare drammaticamente e inutilmente il tempo, allora, la necessità è quella di rimettere tutta la propria vita di nuovo in gioco, in tutte le determinazioni del tempo: passato, presente, futuro. Occorre arrischiare di nuovo la propria esistenza, rivisitandola e rielaborandola: cioè, costruendola come se fosse la prima volta e, al tempo stesso, l'ennesima; l'ultima e, al tempo stesso, la prossima.

La "comunità dei reclusi" si trova gettata sempre tra due rischi estremi: ad un polo, la perdita irremissibile di Sé; all'altro, il ritrovamento di Sé e dell'Altro. Il doppio rischio diventa un pericolo mortale nel regime delineato e dilatato dall'art. 90. La corruzione e degradazione dello spazio, come si è visto, si va saldamente intrecciando con la corruzione e la degradazione del tempo. Ci ricorda N. Elias, sulla scia di un insegnamento kantiano: ogni mutamento di tempo è un mutamento nello spazio e ogni mutamento di spazio è un mutamento nel tempo<sup>42</sup>. Ciò è particolarmente vero, per la vita sociale e individuale, con la nascita delle metropoli agli albori del XX secolo, come tra i primi intuisce G. Simmel: «la tecnica della vita metropolitana è inimmaginabile senza l'integrazione la più puntuale di ogni attività e delle relazioni

---

<sup>42</sup> Cfr. N. Elias, *Saggio sul tempo*, Bologna, Il Mulino, 1986. Su questi luoghi eliasiani si è intrattenuta acutamente Simonetta Tabboni, *La rappresentazione sociale del tempo*, Milano, Angeli, 1988.

reciproche nel quadro di una tabella oraria che sia stabile e impersonale»<sup>43</sup>. Nelle società complesse, inoltre, il tempo attivo si costituisce come tempo decrescente: vale a dire, tempo sempre più velocificato; a differenza del "tempo passivo" delle società pre-industriali<sup>44</sup>.

La chiusura dell'universo del discorso picchettata dal regime dell'art. 90 intende strappare dalle mani dei reclusi l'orologio del tempo e la misura dello spazio. Non a caso, i detenuti soggiacciono al divieto di portare l'orologio e lo spazio di cui fanno esperienza emotiva, tattile e motoria è infinitamente esiguo. L'universo del discorso dell'art. 90 tende a chiudersi proprio perché tempo e spazio sono associati e governati dalla medesima sfrenata "volontà di potenza". Il potere assoluto dell'istituzione totale carcere, soprattutto in regime di art. 90, disegna i contorni netti di un universo di discorso che si chiude in sé e ne esclude ogni altro che non assuma i suoi codici di espressione e comunicazione. Il suo linguaggio, esattamente come fatto osservare da Marcuse in relazione a tutti gli universi discorsivi chiusi: «si articola in costruzioni che bloccano lo sviluppo del contenuto, che spingono ad accettare ciò che viene offerto nella forma in cui offerto»<sup>45</sup>. L'intero contesto discorsivo, precisa Marcuse, viene afferrato da una formula ipnotica<sup>46</sup>. Significato e significante, detto e non detto, affermazione ed allusione s'impongono, sotto la sovranità di un potere onnivoro che scopriamo essere anche un'autorità ipnotica. Nelle condizioni delimitate dall'art. 90, l'intreccio di potere assoluto e autorità ipnotica raggiunge inauditi picchi di intensità. Uno stato di sonnambulismo tende ad impossessarsi dei reclusi: esso costituisce l'altra faccia della deprivazione assoluta delle

---

<sup>43</sup> G. Simmel, *Metropoli e personalità*, in G. F. Elia (a cura di), *Sociologia urbana. Testi e documenti*, Milano, Hoepli Editore, 1971, p. 450; ma originariamente in G. Martinotti (a cura di), *Città e analisi sociologica*, Padova, Marsilio Editori, 1968.

<sup>44</sup> N. Elias, *op. cit.*, pp. 63-66.

<sup>45</sup> H. Marcuse, *op. cit.*, p. 108.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 108.

risorse ed ha lo scopo precipuo di renderli permeabili ai discorsi e ai codici dell'istituzione. Non è solo la loro prospettiva temporale<sup>47</sup> ad essere alterata e ricostruita su un campo di mutilazioni sensoriali e culturali a raggio sempre più largo e profondo; ma è la connessione stessa del rapporto spazio/tempo ad essere aggredita nelle sue implicazioni fondanti. L'immersione totale nel presente, tipica della reazione spontanea alla reclusione, acquisisce il carattere di un azzeramento del tempo in uno spazio vuoto di contenuti significanti propri. Il "trucco" di far uso di un orologio soggettivo, per tentare di sfuggire ai meccanismi di soggiogamento della prigione, è qui messo in crisi. Le sequenze temporali artificiali prodotte soggettivamente dai reclusi, in un tentativo estremo di protezione e difesa della propria autonoma identità e della propria privacy, sono anticipate ed accerchiate da quelle ipnotiche ed asserventi generate dall'istituzione, attraverso i tentacoli dell'art. 90. La libertà, in carcere, tende ad essere la proiezione in un futuro tanto fantasti-

---

<sup>47</sup> Sull'esperienza temporale dei detenuti, cfr. M. L. Farber, *Suffering and Time Perspective of the Prisoner*, "University of Iowa Studies on Child Welfare", 20, 1944; K. B. Stein-T. R. Sarbin-J. A. Kulik, *Future Time Perspective: Its Relation to the Socialization Process and the Delinquent Role*, "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 32, 1968; S. F. Landau, *Delinquency, Institutionalization and time orientation*, "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 44, 1976; V. Rossi, *Aspetti psico-sociali dell'esperienza temporale: la detenzione*, Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli studi di Bologna, Anno accademico 1977-1978; Valeria Giordano (a cura di), *I luoghi del tempo*, Roma, Officina Edizioni, 1989. Una serie di articoli di testimonianza diretta sull'esperienza del tempo nella condizione della reclusione è stata, pochi anni fa, pubblicata dal quotidiano "il manifesto": A. Franceschini, 4/4/1989; P. Virno, 1/9/1989; S. Segio, 14/10/1989; C. Bellosi, 21/10/1989; E. Fontana, 29/10/1989; Susanna Ronconi, 4/11/1989; Alessandra Castellani e M. Crispigni, 19/11/1989, A. Chiocchi, 2/12/1989; V. Foa, 23/12/1989. Un'ulteriore testimonianza diretta dell'esperienza del tempo in carcere, su una linea critica nei confronti degli interventi su "il manifesto" appena citati, viene da R. Curcio-S. Petrelli-N. Valentino, *op. cit.*, pp. 47-52.

co quanto intensamente percepito; ma, ora, in regime di art. 90, il passaggio che si tenta traumaticamente di cancellare è proprio dal "fantastico" al "percepito" e dal "percepito" al "fantastico". Le "fantasie" e i "sogni" perdono il loro diritto di cittadinanza: il futuro diviene un inane vagheggiamento e il desiderio perde carne ed ossa. Perdendone la percezione, intorno al tempo non si può più riflettere, pensare, desiderare e sognare; ma solo delirare. I carichi di frustrazione e di impotenza rabbiosa e cieca divengono insopportabili. Ed è qui, su questo confine estremo della sofferenza umana, che si gioca il salto mutilante ed abbruttente dalla nevrosi alla psicosi, dall'ipnosi alla dissoluzione del Sé e dei suoi legami col mondo. Qui la perdizione del destino individuale si consuma come perdita del sentimento e dell'esperienza dello spazio/tempo. Qui, stando dall'altro lato del discorso, la battaglia contro le chiusure, le tirannie, i meccanismi di asservimento e spoliazione è asperissima. Sulla linea estrema di questo confine, ancora più che altrove, i detenuti mettono in gioco la loro vita e si ribellano alla morte simbolica e fisica che il carcere vuole loro imporre.

## 5. Le lacrime di Eros

Continuiamo a percorrere i territori dell'interdizione e dell'esclusione.

Secondo M. Foucault, le regioni in cui il reticolo dell'interdizione e dell'esclusione è più intensamente sviluppato sono la politica e la sessualità<sup>48</sup>. Ora, se nella società queste regioni costituiscono il territorio per eccellenza dell'interdetto

---

<sup>48</sup> M. Foucault, *L'ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola*, Torino, Einaudi, 1976, p. 10 ss. Per una analisi della posizione foucaultiana, si rimanda ad A. Petrillo, *op. cit.* Foucault esamina a fondo il tema della sessualità nella trilogia *Storia della sessualità: La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli, 1984; *L'uso dei piaceri*, Milano, Feltrinelli, 1985; *La cura di sé*, Milano, Feltrinelli, 1985. Per la disamina di questo nodo del discorso foucaultiano si rinvia, ancora, al saggio di A. Petrillo inanzi citato.

e dell'escluso, nel carcere, come è agevolmente intuibile, lo sono in sommo grado, oltre ogni limite dicibile e pensabile. Dell'interdizione e dell'esclusione dalla politica a cui è soggetta la "comunità dei reclusi" ci siamo diffusamente occupati nel primo capitolo. Rimangono da esaminare l'interdizione e l'esclusione dalla sessualità<sup>49</sup>.

Dobbiamo premettere alcune considerazioni basilari, le quali ruotano, in gran parte, intorno al lavoro di scavo proposto da Foucault:

La sessualità è, in ogni epoca, un crocevia straordinario per le dinamiche del potere, in quanto luogo ove può dispiegarsi tutta una serie di controlli infinitesimali.

La sessualità costituisce per Foucault l'esempio paradigmatico di un campo *non creato* ma *utilizzato* dal potere, che *non intende affatto condannarla*, ma soltanto *regolarla*.

L'autore studia allora nella sua trilogia i vari codici di regolamentazione che, nelle varie epoche, hanno tracciato il *discrimine* tra la sessualità "buona" e quella "perversa", dalla morale greco-romana al diritto canonico. Fino alla nostra

---

<sup>49</sup> Sul tema della deprivazione affettivo-sessuale in carcere testimonianze dirette sono in: AA.VV., *Intervista dal carcere sul tema "dell'affettività"* (chiesta da "il manifesto"), in AA.VV., 1983-1985. *Dallo scioglimento di "Prima Linea" alle "Aree Omogenee"*, ciclostilato, Torino, 1985; G. Panizzari, *La danza degli aghi*, Roma, Cooperativa Apache, 1986; R. Curcio-S. Petrelli-N. Valentino, *Nel Bosco di Bistorco*, cit., segnatamente pp. 15-32; M. Sclavi, *op. cit.*, segnatamente pp. 103-132. Per quanto concerne, invece, le analisi condotte dall'esterno, cfr. A. Marcozzi, *Considerazioni sul problema del-l'omosessualità nelle carceri*, "Sessuologia", n. 3, 1965; P. Camassa, *Omosessualità e giustizia penale (nel carcere)*, "Rassegna medico-forense", nn. 1, 2, 3, 1967; G. Bolino-A. De Deo, *Il comportamento sessuale del detenuto*, "Homo", n. 10, 1969; Id., *Il sesso nelle carceri italiane*, Milano, Feltrinelli, 1970; G. Salierno, *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Roma, Tattilo, 1973; G. Velotti, *Il problema sessuale nelle carceri*, "Rass. studi pen.", n. 3, 1974; Id. *Il sesso in prigione*, "Gli Oratori del giorno", n. 12, 1974; B. M. Elia, *Emarginazione ed omosessualità negli istituti di rieducazione*, Milano, Mazzotta, 1974.

epoca, in cui la sessualità tutt'altro che circoscritta ad ambiti discorsivi particolari, sembra parossisticamente evocata ed enfatizzata allo scopo di regalare nuovi ambiti alla colonizzazione del sociale operata dal potere. È il caso – esaminato da Foucault – della sessualità infantile, inseguita in spazi sempre più remoti e sempre più precoci, non per ridurla al silenzio ma per farla parlare, non per espungerla e distruggerla ma per accoglierla e farla proliferare come un nuovo campo di intervento normativo.

A partire dal XIX secolo, dunque, "tutta una strategia diversificata si mette in cerca del sesso (per suscitarlo) ed investe la società attraverso gli strumenti di sessualizzazione del fanciullo"; ma anche – come ben spiega d'Alessandro – dell'isterizzazione della donna, del controllo delle nascite e della psichiatrizzazione delle perversioni.

Questa vocazione della sessualità all'utilizzazione da parte di un potere sempre più invasivo è del resto testimoniata dal fatto che, proprio là dove le maglie del potere si stringono, è dato riscontrare il più ampio dispiegarsi di una sessualità "eversiva": carceri, ospedali, scuole si rivelano allo sguardo del genealogista come altrettanti teatri di una sessualità caricata.

Il sesso diventa insomma "un bersaglio decisivo per un potere che si organizza attorno alla gestione della vita piuttosto che alla minaccia della morte". È la dimostrazione che il potere non deve necessariamente vietare, punire, interdire, minacciare, ma può essere produttivo; *pro-ducere*, cioè, rendere visibile, far apparire sulla scena un oggetto in modo da renderlo visibile e, attraverso di esso, controllare e disciplinare tutti gli oggetti che gli sono contigui (il lavoro, lo studio, le convinzioni politiche etc. ...). La sessualizzazione dell'esistenza operata dalla modernità non è che un modo per condurre un oggetto, quello sessuale, da un ordine proprio e invisibile – quindi non controllabile – ad un ordine in cui l'ispezione sia possibile. È per questo che la modalità primaria dello sguardo con cui l'Occidente abbraccia la sessualità è quella *scientifica*; come nota d'Alessandro: "L'Occidente non ha un'*ars erotica* come l'Oriente, cioè una scienza



il cui oggetto sia il piacere in quanto tale a cui il soggetto viene iniziato. L'Occidente ha, invece, una *scientia sexualis* il cui primo filone è nella tradizione cristiana<sup>50</sup>.

Nella società occidentale, dunque, l'Eros viene "scientificamente" organizzato e gestito come negazione e destrutturazione del "principio piacere" e del "principio felicità"<sup>51</sup>: lo sguardo delle "tecnologie del controllo" (del Sé e dell'Altro)<sup>52</sup> lo invade e squaderna per linee interne, affondando le sonde del potere in sottosuoli remoti, altrimenti indiscernibili e ingovernabili. Nemmeno per l'Eros può più esistere un luogo

---

<sup>50</sup> Cit. da A. Petrillo, *op. cit.*, pp. 64-65. L'opera di L. d'Alessandro richiamata nel testo è *Per una genealogia del sociale. Saggio su Michel Foucault*, Napoli, La Buona Stampa, 1984: i richiami si trovano, rispettivamente, alle pp. 138 e 140. Invece, la citazione relativa all'organizzazione del potere intorno alla gestione della vita, piuttosto che alla minaccia di morte, è tratta dalla *Volontà di sapere*, cit., p. 130.

<sup>51</sup> Da una postazione freudo-marxiana, un'indagine demistificante della colonizzazione dell'Eros nelle società capitalistiche avanzate, non convergente con l'investigazione foucaultiana, ma non per questo meno rilevante, è fornita da H. Marcuse, *Eros e civiltà*, Torino, Einaudi, 1964. Per una ricognizione sull'Eros da una posizione fenomenologico-esistenziale, cfr. E. Paci, *Per una fenomenologia dell'Eros*, "aut aut", n. 214-215, 1986; Id., *Ironia, demoniaco ed eros, Estetica ed etica, Angoscia e fenomenologia dell'eros, L'intenzionalità e l'amore*, tutti in *Kierkegaard e Thomas Mann*, Milano, Bompiani, 1991. Per una analisi delle tematiche del corpo, dell'eros, dell'amore, ecc. nel contesto ambientale delle "società complesse", cfr. due lavori di A. Melucci e le relative bibliografie: *Libertà che cambia. Una ecologia del quotidiano*, Milano, Edizioni Unicopli, 1987; *Il gioco dell'io. Il cambiamento di sé in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 1991. Un posto a parte, infine, occupano: 1) G. Bataille con le sue analisi sull'erotismo come "eccesso" e "trasgressione": si cfr., per tutti, *L'erotismo*, Milano, SE, 1986; 2) W. Reich con le sue ricerche sulla sessualità e sulla genitalità, quali componenti fondamentali di un processo di liberazione umana integrale: cfr., per tutti, *La rivoluzione sessuale*, Milano, Feltrinelli, 1975.

<sup>52</sup> Il rimando è a M. Foucault, *Tecnologie del sé* (a cura di L. H. Martin-H. Gutman-P. Hutton), Torino, Bollati Boringhieri, 1992; per la discussione dell'opera si rinvia, di nuovo, ad A. Petrillo, *op. cit.*

segreto, in cui "rintanarsi" e conservare la propria cifra eversiva nei confronti del mare morto delle normalità e banalità quotidiane. Il controllo invasivo dell'Eros non è altro che la neutralizzazione e docilizzazione della carica di eversione liberante di cui esso è portatore. La sessualizzazione dispiagata e la de-erotizzazione della sessualità, della comunicazione umana e della relazione amorosa sono la forma svelata di questo addomesticamento coattivo delle pulsioni passionali ed emotive più profonde. Ciò che si afferma non è tanto la morale puritana dell'incatenamento inibitorio delle pulsioni della passione erotica, quanto lo straripamento dei messaggi e dei riti sessuali come consumo e interscambio energetico a "somma zero", in cui ognuno dei contraenti divora, fino all'ultima goccia, le energie, i sentimenti e le passioni dell'altro, senza che si crei e inventi alcunché di nuovo e irripetibile. La sessualizzazione dell'Eros mette in secondo piano il divieto cristiano al piacere che finalizza l'amore all'esclusiva funzione della procreazione e riproduzione della specie. La stessa procreazione viene qui evirata dei suoi contenuti vitali più profondi, per divenire fredda pianificazione, mero calcolo quantitativo, geometria delle passioni.

I riti e i simboli della sessualizzazione interiorizzano e, nel contempo, socializzano comunicativamente il volto crudele dell'Eros. Possiamo dire, approssimandoci di molto al vero: la sessualizzazione, non già la trasgressione erotica, incarna l'archetipo e gli stereotipi dissipativi dell'*Eros nero*. Figure come il marchese de Sade<sup>53</sup> rivelano, allora, tutta la loro carica liberatoria, poiché, in loro, il principio dell'Eros si erge a "principio Speranza", in lotta strenua contro l'evacuazione macchinica della passione e del fluido erotico, dei mondi vitali e sociali. Qui "principio piacere" e "principio felicità", "principio etico" e "principio estetico" non si elidono

---

<sup>53</sup> Per una sintetica, ma densa lettura di Sade muoventesi in questa direzione, cfr. A. Spatola, *Sade o il sacrilegio radicale*, Introduzione a D. A. F. de Sade, *Le disgrazie della virtù*, Bologna, Sampietro Editore, 1967. Per un inquadramento assai profondo della posizione di Sade, cfr. M. Blanchot, *Lautreaumont e Sade*, Bari, Dedalo, 1971.

più, diversamente da quanto accade nella morale cristiana, nello spirito del capitalismo e nelle tecnologie della sessualizzazione che caratterizzano le società avanzate. Con Sade, i "poeti maledetti", il surrealismo e tanti altri poeti, scrittori, pensatori e artisti che hanno avuto e hanno a cuore la felicità del cuore umano, non bisogna dimenticare che «la sovravversione, nell'arte come nella vita, passa per la voluttà»<sup>54</sup>. Ma non la voluttà del seduttore, bensì quella dell'amante che ama con trasporto passionale e si concede con innocenza erotica, offrendosi spontaneamente e gratuitamente.

Le sfere della voluttà, alle soglie del terzo millennio, hanno da fare i conti con una realtà sconvolgentemente nuova: il sapere tecnologico accumulato consente di intervenire sulla riproduzione (biologica) della vita, attraverso la manipolazione del codice genetico e la fecondazione artificiale<sup>55</sup>. Con ciò, la sfera della riproduzione si separa, definitivamente, dalla sfera della sessualità: la nascita della vita cessa di essere destino, per diventare scelta e responsabilità. La morale cristiana (che collega la sessualità alla riproduzione) e lo "spirito del capitalismo" (che aggioga l'eros ai ceppi calcolistici e consumistici del lavoro e dello scambio equivalente) entrano in crisi per linee interne. L'interdizione alla sessualità tipica della reclusione non si configura più, allora, come mera inibizione alla riproduzione e al gioco erotico della voluttà. Più profondamente e dilacerantemente, l'interdizione alla sessualità si profila come sradicamento di quel terreno della scelta e della responsabilità dove si costruisce il proprio destino e dove prende forma l'universo comunicativo con l'altro da sé per eccellenza: la donna, per l'uomo; l'uomo, per la donna.

Nell'epoca in cui agli esseri umani si dischiude la possibilità positiva della scelta responsabile della vita, sulla "comunità dei reclusi" incombe il destino negativo di essere esclu-

---

<sup>54</sup> R. Benayoun, *Erotique du Surréalisme*, J. J. Pauvert, Paris, 1965, p. 219; cit. da A. Spatola, *op. cit.*, p. 16.

<sup>55</sup> Su questo tema e quelli connessi, che tratteremo nello sviluppo del discorso, cfr. le opere di A. Melucci richiamate alla nota n. 40.

sa tirannicamente da questo nuovo campo di scelta. Essa continua a subire quell'antico retaggio che cuce e ricuce il destino della vita come destino della riproduzione e del consumo, sulla base della reciprocità delle prestazioni. In sovrappiù, su di essa grava il fardello nuovo dell'impossibilità di afferrare quelle possibilità di libertà e di liberazione che l'epoca nuova porta con sé.

Che i reclusi non possano riprodurre la vita o consumare la sessualità non è il dramma più grande. Che i reclusi non possano liberarsi dalla vita ridotta a destino interamente subito e patito, per accedere alla soglia della vita e dell'eros vissuti come scelta e responsabilità: ecco lo scacco atroce. Il tempo storico e sociale, nello scandire le sue successioni e trasformazioni, riverbera sulla "comunità dei reclusi" soltanto i risvolti acri e asserventi dei suoi percorsi e non anche quelli disposti verso una crescita potenziale degli spazi di liberazione e maturazione personale e collettiva.

Le lacrime più amare che, nel tempo/spazio della reclusione, Eros piange hanno questo humus doloroso. Esse ci ricordano, proprio dall'inferno della coazione, che gli umani non si distinguono come essere animali sociali riproduttivi, ma in quanto esseri che pongono responsabilmente la propria scelta nel gioco inestricabile di vita e destino. La scelta dell'Eros come si ribella alla tirannia del destino, così viene a capo e corregge la sindrome di onnipotenza con cui la vita tenta invariabilmente di governare il destino. I palpiti di Eros conducono ad un rovente incontro d'amore i passi della vita con le tracce del destino. Nascono e si inventano qui luoghi nuovi, in cui non ci sono soggetti ed oggetti sovrani gli uni sugli altri, ma tutto ha pari valore e pari dignità. L'interdizione alla sessualità che regola lo spazio/tempo recluso inibisce la creazione di questo universo nuovo, senza sovrani e senza sudditi. In carcere, le lacrime di Eros è questa assenza che pian piano libera erotica non è di per sé procreazione. Più al fondo, è amore profondo e profondamente disinteressato tra due soggettività, tra due vite che, per conoscersi e immergersi in profondità cosmiche sconosciute, anelano a fondersi

e ad incontrarsi in territori inesplorati. Nell'incontro d'amore si crea ed esperisce l'inesplorato, il nuovo e il diverso per le stesse identità individuali. L'assente e l'ignoto conoscono l'alba del tempo. Le onde calde di ciò che più preme per prendere forma si affacciano e specchiano nella vita, dicendo e mostrando cose inaudite, incomparabili nella loro semplice e terribile innocenza. Nel gioco d'amore l'innocenza più grande sta sempre nell'ultimo bacio e nel prossimo che è già "in agguato". La "comunità dei reclusi" è esclusa da questa esperienza di creazione dell'ignoto e di transito nell'inesplorato. Essa è esposta al tremendo rischio di perdere la sua innocenza e le facoltà di ricreare e rinnovare la vita proprio grazie e dentro l'incontro d'amore. Il peso delle sbarre e dei muri si fa più zavorrante ed evacuante. Senza amore qui significa letteralmente senza vita. Resistere e restare vivi e innamorati, pur rimanendo senza l'incontro d'amore, è possibile unicamente non nascondendosi questa mancanza, espendendola in tutta la sua profonda atrocità, nella consapevolezza di non poterla riempire con alcunché. Amare senza esperire la pienezza dell'amore è la condizione dell'Eros in carcere. Si tratta di una dimensione mutila dell'amore, ma, al tempo stesso, di un'esperienza vitale che consente di salvaguardare la propria capacità, il proprio desiderio e il proprio bisogno di amare e di amore. Si tratta di continuare ad amare e di continuare ad apprenderlo: amare la persona amata nell'amore; amare l'amore nella persona amata.

In carcere la frattura netta con la persona amata si rovescia nella fusione massima tra amore e persona amata. La mancanza della pienezza dell'incontro d'amore spacca gli universi degli innamorati, ma riunifica i loro messaggi, i loro segnali, le loro parole, i loro pensieri, i loro desideri e le loro anime. Le storie d'amore che non riescono più a passare per questi momenti di riunificazione ed ad esprimere, dai luoghi più profondi della divisione e dei divieti, questo bisogno assoluto di unità e di comunione, di libertà e di ribellione, appassiscono sotto il gelo della reclusione. Il realismo delle celle e della vita sconfigge la realtà dell'amore. Quest'ultima è sempre qualcosa che trascende i piatti firmamenti realisti-

ci che l'astuzia e, insieme, la povertà dei nostri sensi tentano di trasmetterci come campo del certo, del vero e del necessario; come scenario indispensabile delle nostre azioni, delle nostre scelte e delle nostre relazioni.

Il gioco d'amore non è solo espressione massima di libertà e di inventività. È anche e soprattutto suprema forma di ribellione contro quel realismo che traveste col manto della convenienza le nostre paure, le nostre esitazioni, le nostre incertezze e i nostri confusi e maldestri tentativi di deresponsabilizzarci nei confronti di noi stessi e dell'amore che ci impegna e ci fa responsabili anche nei confronti di un'altra vita. Per il realismo piatto del calcolo e delle convenienze, l'amore è sempre sconveniente, è sempre scandalo. Il gioco d'amore afferma la sua libertà e quella degli amanti, sfidando proprio i calcoli del realismo delle convenienze, col suo corollario di divieti e di inopportunità. L'amore afferma la sua libertà estrema, perché si ribella e dice di essere possibile, necessario e certo proprio laddove tutto vuole imporgli di non esistere o di morire.

La libertà e la ribellione dell'amore sono estreme, allora, nello spazio/tempo della reclusione: lì dove tutto congiura per rendere impossibile l'amore non solo come esperienza, ma anche come desiderio, come bisogno, come moto dell'anima. In carcere, ancor più che in libertà, rimanere innamorati, innamorarsi e amare è un tratto essenziale della cura del Sé, della sua maturità, della sua libertà e della sua disponibilità verso il mondo e l'Altro. Ecco perché è proprio il carcere il luogo per eccellenza della produzione e riproduzione degli infiniti e svariati surrogati del gioco d'amore. Essi ci parlano non semplicemente di una disperante mutilazione, ma levano alto il grido del bisogno e del desiderio d'amore, così violentemente e irrimediabilmente irraggiungibile si de-erotizza ed esibisce, costituendo uno dei tanti portati della spettacolarizzazione ed evacuazione del sesso. La dialettica erotica viene letteralmente aggredita, per cercare di rovesciarne segno e senso: da matrice di ribellione e libertà a veicolo di conformismo e adattamento. Non solo. Il consumo materiale e sim-

bolico di sesso de-erotizzato codifica e incanala l'assimilazione alle mancanze e alle ingiustizie, ma soprattutto consente allo sguardo del potere di affondare il suo occhio in regioni in cui deprivazione e coazione sono massime, per studiare più al fondo il comportamento umano ed elaborare più raffinate e penetranti strategie di controllo.

La stimolazione, nei reclusi, di consumo sessuale de-erotizzato in contesti di deprivazione sensoriale assoluta è contestuale ad una strategia di recupero delle pulsioni intime della ribellione e della libertà, destrutturate per linee interne e mobilitate in un gioco di dissipazione seriale dell'energia umano-sociale creativa. Il sesso de-erotizzato è una inseminazione sterile, anche quando esplicitamente finalizzato alla procreazione. Con esso, l'energia vitale si spreca in negativo, fino a prosciugarsi del tutto. Il gioco sessuale diviene uno sfiancato e denutrente teatro della ripetizione che cerca di occultarsi dietro sfavillanti rituali e lussureggianti scenografie. In carcere questo ripiegamento crea a dismisura "luci della ribalta" fatte per intero da immagini, simboli e pulsioni sovraccariche di sessualità assente, simulata in maniera disperata. Il consumo di sesso de-erotizzato, più che sul terreno dello scambio sessuale deprivante, avviene sul piano dell'introyezione simbolica e cerebrale. Nel senso che il desiderio erotico e il bisogno d'amore sono poderosamente attratti dalle immagini e dalle rappresentazioni dei "rituali comuni" che del sesso vengono elaborati, e mentre il sesso è statico violentemente dal suo corpo, è irrimediabilmente esposto a perdere anche la sua propria anima. La ricerca, a volte disperata, del mondo esterno si esprime anche in adesione ai suoi codici e ai suoi miti, così come vengono quotidianamente forniti e ridefiniti. Il tentativo di ricongiungersi con l'esterno, introiettato come luogo della libertà, assume le sembianze dell'adesione istintuale e acritica ai suoi valori più appariscenti ed esibiti. Ciò dovrebbe convincere, nonostante la reclusione, di essere ancora vivi, attuali e all'altezza dei tempi nuovi. Un processo di mimesi e di risoluzione simbolica del problema del carcere fa aderire vorticosamente a tutte le mode, ai gerghi, ai "co-

stumi", agli stili di vita, ecc. che la società esterna va producendo. La de-erotizzazione del sesso e la riduzione dell'Eros a un fatto macchinico-seriale sono i primi fenomeni e i primi messaggi che la società esterna rovescia dentro il carcere e il più profondo e "attraente" processo di controllo e destrutturazione del Sé che la "comunità dei reclusi" si trova ad impattare.



### **CAP. III**

## **FILOSOFIE PUNITIVE E ASSETTI PENITENZIARI: 1947-1975**

### **1. I retaggi del passato: dalla ricostruzione ai primi anni '70**

Come si sa, la legge 354/75 di riforma penitenziaria ha avuto una gestazione lunghissima: ben 28 anni<sup>56</sup>. Questo dato da solo evidenzia le notevoli resistenze politiche ed istituzionali ad un intervento di modifica e razionalizzazione degli assi del controllo penale e del regime reclusorio.

Tali resistenze hanno avuto un peso rilevante anche dopo la promulgazione della legge: ad esse, come da più parti denunciato, debbono ricondursi molte delle cause del sistematico venir meno di gran parte degli "obiettivi qualificanti" della riforma. Sarebbe riduttivo, però, attribuire loro un ruolo meramente negativo di contrasto, poiché, invece, hanno esercitato anche una funzione positiva di proposizione. Il senso della legge di riforma, difatti, è stato piegato ad una logica che ha messo al centro le funzioni di controllo, lasciando in secondo piano le esigenze di una interazione progressivamente più ampia tra carcere e società. Laddove le seconde si scontravano con le prime, finivano immancabilmente col soccombere, nonostante testo e lettera della riforma, su più punti, assicurassero formalmente il contrario. Ciò ha reso oltremodo più agevoli i ricorrenti interventi "controriformatori" che si sono succeduti nel tempo.

Già nella prima fase di attuazione, il bilancio della legge di riforma è ampiamente negativo. Sentiamo come si espri-

---

<sup>56</sup> Su questo annoso e tormentato iter, cfr. G. N. Modona, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, "La questione criminale", n. 2-3, 1976.

me un impegnato giudice di “Magistratura democratica”:

A circa quattro anni dalla promulgazione del nuovo ordinamento penitenziario è possibile abbozzare le linee di un bilancio: e non sono linee confortanti [...] Le ambizioni di bonifica del carcere sono rimaste in gran parte velleitarie; la pressione penale è stata indiscriminatamente alleggerita, ma non si è modificata la qualità della pena; l'uso classista del carcere e la composizione sociale della sua popolazione non sono stati intaccati; l'ingovernabilità dell'istituzione è stata in qualche misura arginata, ma solo facendo ricorso a strutture e metodi di estremo rigore, antitetici alle aspirazioni della legge; i tassi di criminalità si sono elevati.

Se una riforma così attesa e laboriosa ha prodotto frutti tanto amari, l'esame di coscienza deve essere condotto in profondità. Continuare ad addossare l'in-successo al cronico difetto di strutture è abitudine consolatoria ed elusiva; attribuirlo alla ventata di restaurazione trionfante è una risposta apparente, in quanto non chiarisce il perché di questa restaurazione, né offre gli strumenti per superarla; rifugiarsi nell'attesa di un giorno in cui le mura del carcere cadranno per effetto della palingenesi sociale, significa continuare a chiedere al mito ciò che la ragione non riesce più a vedere<sup>57</sup>.

Vi sono delle preesistenze culturali e politiche alla legge di riforma che, nel varo e nell'attuazione di essa, hanno continuato ad esercitare il loro condizionante ruolo. Esse affondano la loro origine nella formazione dello Stato unitario,

---

<sup>57</sup> E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 9. In direzione simile: F. Bricola (a cura di), *Il carcere «riformato»*, Bologna, Il Mulino, 1977; Magistratura democratica, *Il carcere dopo le riforme*, Milano, Feltrinelli, 1979; V. Grevi, *Introduzione a Id. (a cura di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1981.

accompagnano la costituzione dello stesso Stato post-unitario<sup>58</sup> e conservano la loro intangibilità nel processo di insediamento dello Stato repubblicano<sup>59</sup>.

Si tratta, in breve, di quelle tendenze che assegnano ai vertici dei poteri statuali un eccesso di potere di normazione autoritativa, in un quadro di ampia delegittimazione e neutralizzazione repressiva del conflitto sociale, politico e culturale. I sistemi del controllo sociale e della sanzione penale non potevano che rimanerne fortemente vincolati.

È quanto mai opportuno, pertanto, effettuare una rapida ricognizione sulle culture e filosofie della pena che preesistono alla legge di riforma del 1975.

Limitiamo il nostro excursus alle filosofie della pena che hanno modo di svilupparsi subito dopo il secondo conflitto mondiale. Tali filosofie, su molti punti, raccolgono e rielaborano il lascito delle due grandi scuole – quella “classica” e quella “positivista” – che, sul finire dell’Ottocento, occupano la scena della giustizia penale<sup>60</sup>.

Determinato, in questo modo, il campo di indagine, non possiamo che partire da un punto obbligato: i lavori della Costituente che conducono alla formulazione dell’art. 27/3 della Costituzione.

---

<sup>58</sup> Sul tema, cfr. A. Petrillo, *Il dibattito sull’abolizione della pena di morte nell’Italia post-unitaria*, Tesi di laurea, Università degli studi di Napoli, Facoltà di Scienze Politiche, Anno Accademico 1989-1990.

<sup>59</sup> Sull’argomento, in generale, sia consentito rinviare ad A. Chiocchi, *Il circolo vizioso. Meccanismi e rappresentazioni della crisi italiana 1945-1995*, Avellino, Quaderni di «Società e conflitto», n. 13, 1997; segnatamente, i primi tre capitoli.

<sup>60</sup> Per la ricostruzione dei termini essenziali del dibattito sulle due «scuole», si rinvia a E. Fassone, *op. cit.*, pp. 20-34 e relativa bibliografia. È in questo clima culturale che vede la luce, nel 1891, il nuovo regolamento carcerario (composto di 891 articoli) che va ad aggiungersi al testo unico di pubblica sicurezza del 1889 e al codice penale Zanardelli del 1890, di cui recepisce le asprezze punitive e trattamentali (cfr. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in AA. VV., *Storia d’Italia Einaudi*, vol. V/II: *Documenti*, Torino, 1973, p. 1921 ss.; A. Petrillo, *Il dibattito ...*, cit.).

Nella seduta plenaria del 15 gennaio 1947, la "Commissione dei 75", insediata sui problemi inerenti alla pena, approva un testo che, così, recita: «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»; il testo portato nell'adunanza suonava, invece: «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono ricorrere a trattamenti crudeli o disumani»<sup>61</sup>.

L'attribuzione alla pena di una funzione sociale rieducativa, superando l'impostazione retributiva della "scuola classica", si insedia, con tutta evidenza, nel filone del pensiero penale positivista, per il quale la pena necessaria è, nel contempo, pena utile. Per il diritto penale positivista, come è

---

<sup>61</sup> Cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Roma, Camera dei Deputati, 1971, vol. VI, p. 180; cit. da E. Fassone, *op. cit.*, pp. 71, 124 n. 168. Fu A. Moro a proporre la formula: "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", poi accettata; cit. da E. Fassone, *op. cit.*, p. 124 n. 168. La Commissione spostò la discussione su un terreno "pragmatico", cercando di porre in secondo piano il, pur evidente, richiamo ai dettami della scuola positiva, nel tentativo esplicito di scongiurare una paralizzante disputa ideologica tra "scuole" contrapposte: cfr. E. Fassone e G. N. Modona, *opp. cit.* Le ispirazioni e le influenze positiviste più hard sono lampanti nell'intervento alla seduta plenaria del 15 gennaio 1947 di P. Rossi: "Non bisogna che la Costituzione sia ingenua ... Lo scopo principale della pena è scientificamente la difesa sociale; e tutti sanno che è impossibile parlare seriamente di rieducazione quando si tratti di condannati a venti o trent'anni". A proposito dei lavori della Commissione, degno di rilievo è l'emendamento proposto da T. Nobili e U. Terracini, nella seduta del 15 aprile del 1947, secondo il quale "le pene restrittive della libertà personale non potranno superare la durata di 15 anni" (*La Costituzione della Repubblica...*, cit. p. 182; cit. da Fassone, *op. cit.*, p. 72). L'emendamento proposto ottiene il voto favorevole soltanto di P. Bulloni e O. Mastroianni e gli apprezzamenti ideali di A. Moro, non pervenendo al vaglio dell'Assemblea. Per i lavori della Costituente sull'art. 27, rileva V. Falzone-F. Palermo-F. Cosentino, *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Milano, Mondadori, 1976.

ben noto, si tratta di recuperare il condannato, attraverso il riadattamento; nel caso in cui ciò risulti di impossibile attuazione, si deve, senz'altro, passare alla sua neutralizzazione, attraverso la segregazione e, in estrema ratio, l'eliminazione fisica.

Ma l'obiettivo della rieducazione, per converso, conserva un'impronta classica, a misura in cui vincola l'esecuzione penale a quel quantum di carcere funzionale al recupero sociale. La retribuzione della pena viene a coincidere esattamente con la quota di pena detentiva funzionale alla rieducazione; oltre tale tetto, il carcere non solo non è necessario, ma è anche disutile.

In tutti e due i casi, l'obiettivo primario positivo è il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine vulnerato.

L'art. proposto dalla Commissione segna, dunque, un singolare incrocio tra i paradigmi retribuzionisti della scuola classica e quelli neoutilitaristi della scuola positiva.

Ma vediamo, più in dettaglio, i contesti culturali e normativi fondamentali disegnati dal retribuzionismo e dal positivismo.

La pena come retribuzione del danno arrecato, per effetto della condotta deviante o criminale, trasforma gli eventi in fattispecie giuridiche, instaurando una proporzione che rescinde il fatto dal contesto disordinato che l'ha provocato. Immerso nella normativa giuridica, l'evento ne acquisisce l'ordine interno, la logica e l'equi-librio astraente. Se il delitto è violazione, la pena deve reintrodurre, normare ed estendere l'autorità e l'ordine della legge violata. L'ordine, più che essere il complesso risultato di interazioni, combinazioni e variazioni sociali, è, fino in fondo, il portato esterno di un equilibrio formale sovraimposto alla società. Le teorie retributive mettono qui in contrapposizione il disordine sociale con l'ordine giuridico, facendo di quest'ultimo il baricentro del ristabilimento dell'ordine (esterno) alla società.

L'obiettivo del ristabilimento dell'ordine, come ben si vede, si ammantava di metafisica giuridica. La conservazione e riproduzione del potere ruotano esclusivamente attorno al diritto, trasformato in fonte del potere. Col che questo indi-

rizzo espunge dagli scenari sociali i conflitti, gli interscambi tra Stato e cittadini, tra società e cittadini e tra i vari strati sociali; anche per la decisiva circostanza che quale fonte del diritto la scuola classica assume la divina provvidenza. La norma si sclerotizza e si separa definitivamente dall'evoluzione e trasformazione degli eventi, dei fatti e dei soggetti sociali: si ammantava di una razionalità metafisica e metastorica, facendo emergere il diritto come metapotere. Secondo la chiave di lettura che stiamo proponendo, la teoria retributiva della pena è una metateoria del potere. Più che coniugare pena con autorità, tende a far coincidere autorità giuridica con autorità statale, in una singolare anticipazione del programma kelseniano del "diritto puro".

Se la teoria retributiva concentra la sua attenzione sul delitto, la scuola positiva, sotto l'impulso degli studi criminologici di Lombroso, sposta l'interesse sul delinquente, in quanto unico "evento" suscettibile di esperienza. Il diritto penale dismette la sua aura metafisica e, per così dire, rinuncia ad essere filosofia, collocando la risposta dello Stato al delitto fuori dal reato e dalla pena corrispondente.

Sganciato il fatto dalla colpa, la pena non può più essere la retribuzione dovuta al delitto. Col che scompaiono imputabilità e castigo e la sanzione non diventa altro che un mezzo di difesa contro il delinquente. Baricentro dell'azione penale non è più la punizione, ma il riadattamento, la segregazione e la neutralizzazione. Riadattamento, segregazione e neutralizzazione sono i tre vertici della "difesa sociale".

Non conta più il valore del delitto, ma i suoi presupposti e i suoi precedenti sociali. Secondo l'approccio positivista, il delitto porta alla luce la pericolosità sociale che l'ha sotteraneamente prodotto. L'ostacolo reale da rimuovere non è più visto nel delitto in sé; bensì nella pericolosità sociale sottostante e circolante.

La sanzione deve differenziarsi e orientarsi in vista della difesa del corpo sociale perturbato dal conflitto, dalla devianza e dalla criminalità. Il diritto si fa sociologia positiva. La norma non si limita a diffondere la metafisica della statualità

e del potere; bensì si costituisce e articola come strumento di difesa tra gli altri. Il diritto acquisisce qui un carattere protettivo: protezione dalla pericolosità sociale. Quest'ultima, come è agevolmente intuibile, è particolarmente patita in periodi storici di transizione che comportano grandi trasformazioni sociali. Non a caso, la scuola positiva ha potuto attecchire nell'immediato periodo post-unitario, in cui si sono gettate le basi per il passaggio da un'economia sociale di tipo agricolo ad un'altra di tipo industriale. Sempre non casualmente, le teoriche neopositiviste della "nuova difesa sociale", nella seconda metà degli anni '70, costituiscono l'humus culturale di fondo su cui alligna la legislazione dell'emergenza, a fronte di un quadro di forte conflittualità sociale, politica e culturale e nel pieno di un mutamento di società che, dal modello industriale, passa al modello informatico-comunicazionale.

Al di là delle differenze e delle connessioni già individuate, il punto di convergenza che, infine, intendiamo sottolineare è l'alone di darwinismo giuridico che permea ab origine retribuzionismo e positivismo. Alla evoluzione biologica e genetica, che elimina per selezione naturale, si fa subentrare la selezione giuridica, egualmente tesa alla soppressione delle specie inferiori: il delitto e il delinquente. La naturalità dispotica del diritto si interconnette con la naturalità dispotica della sanzione. Pena e delitto permangono ancora più intimamente avvinti. Qui alla società appartengono i valori; ai delinquenti, i disvalori. Alla pena viene assegnato il compito di riproporzionare delinquere e delinquente alla società: o riconducendoveli conformisticamente oppure neutralizzandoli.

La discussione che si sviluppa nella "Commissione dei 75" supera i contrasti intorno alla praticabilità e opportunità della rieducazione, combinandola e sottoponendola rigidamente alle strategie e alle esigenze della difesa sociale. Egual cosa farà l'Assemblea, la quale licenzia il seguente testo: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27/3, Cost.).

Il riaggiustamento operato dall'Assemblea sembrerebbe di scarso rilievo: difatti, registriamo "solo" un'inversione della posizione occupata dalle due proposizioni costituenti il comma:

- 1) il testo proposto dalla "Commissione dei 75" annette alla rieducazione del condannato un primato gerarchico e, dunque, la colloca al primo posto nella costruzione logica e linguistica della frase;
- 2) il testo finale approvato dall'Assemblea, invece, relega la rieducazione al secondo posto: la costruzione logica e linguistica fa del trattamento umanitario dei reclusi l'obiettivo strategico primario da conseguire.

Sicché un *fatto normale*: le pene debbono essere conformi al senso dell'umanità, colloca in secondo piano un *fatto straordinario*: le pene debbono tendere alla rieducazione. L'Assemblea, invertendo le priorità tra rieducazione e trattamento umanitario, compie una scelta di campo, privilegiando sia il carattere *extraterritoriale* dell'istituzione carcere che le prospettive rigorosamente *intramurarie* del trattamento. La messa in secondo piano della rieducazione, al di là dei limiti illuministi e ideologici presenti nell'opzione rieducativa, taglia alla radice le possibilità: (i) di prospettare un'ipotesi di trattamento *extramurario*; (ii) di lavorare ad un rapporto più stringente tra carcere e istituzioni e tra carcere e società. I teoremi e le prassi della difesa sociale, così, non solo sono legittimati, ma alimentati.

L'opzione "umanitaria" dell'Assemblea avviene a tutto danno di un inquadramento sociale e politico più adeguato delle questioni della pena, del carcere e, in linea più generale, della giustizia. Nella sostanza, costituisce un atteggiamento liberista nel campo della definizione e soluzione delle problematiche del controllo sociale e penale<sup>62</sup>; allo stesso modo con cui, nella fase della ricostruzione, principi di stampo liberista si affermano in altri settori della vita nazionale, in particolare nelle politiche di bilancio, nella ristrutturazione

---

<sup>62</sup> Cfr. E. Fassone, *op. cit.*, p. 74.



razione economica e nella riconversione industriale<sup>63</sup>.

Sicuramente, l'Assemblea, ancora più della "Commissione dei 75", compie un'operazione di modesto profilo culturale e gioca una mediazione politica al ribasso<sup>64</sup>. Tuttavia, ciò non esaurisce la portata complessiva del disegno normativo, così, apprestato. Anzi, è proprio l'azione che deriva dai limiti appena sottolineati a mettere in opera un dispositivo assai flessibile, in cui formalizzazioni ideologiche "progressive" si collegano a imperativi politici "regressivi". L'apertura ideologica: la rieducazione del condannato, convive con la chiusura politica: il ruolo di comando giocato dai discorsi e dalle prassi della difesa sociale. Cosicché, situazione per situazione e caso per caso, lo Stato ha sempre a disposizione la

---

<sup>63</sup> Cfr. Associazione culturale Relazioni, *L'emarginazione*, vol. II, *Consistenze storiche: sviluppo industriale e inclusione/esclusione in Italia (Dalla ricostruzione agli anni '70)*, Mercogliano (Av), Associazione culturale Relazioni, 1995; in particolare, il cap. I.

<sup>64</sup> Così già E. Fassone, *op. cit.*, p. 73 ss. Acutamente, l'Autore individua nei limiti culturali e politici presenti negli approcci dei socialisti e dei comunisti ai problemi della pena e del carcere uno dei fattori alla base delle modeste e conservatrici risultanze conseguite: il peso del moderatismo, egli osserva, "finisce con l'essere determinante, anche perché non bilanciato da una elaborazione politica di segno contrario. Gli emendamenti di origine social-comunista sono talora di grana non fine, poco rispondente alle esigenze del linguaggio tecnico-legislativo; oppure manifestano anch'essi una persistente soggezione all'interno dei modelli culturali vigenti. La mancanza di modelli alternativi al carcere emerge in tutto l'arco del dibattito, con poche e forse inconsapevoli eccezioni; il concetto di rieducazione oscilla tra un polo velatamente confessionale, e un polo utilitaristico non del tutto sgombro da equivoci, senza soddisfacenti chiarimenti culturali" (p. 74). Non va, inoltre, sottaciuto che in questo ripiegamento delle forze della sinistra un ruolo non secondario è giocato dalla strategia togliattiana di "recupero di tutte le forze democratiche" che, evidentemente, sospinge verso posizioni moderate, particolarmente sui temi di maggiore rilevanza istituzionale, come la giustizia, l'amministrazione delle pene, etc. (cfr. G. Neppi Modona-L. Violante, *Poteri dello Stato e sistema penale*, Torino, Tirrenia, 1978, p. 437; E. Fassone, *op. cit.*, p. 74).

possibilità formale e l'opportunità politica di ricombinare, al più alto grado, le strategie *soft* del recupero trattamentale con le strategie *hard* della segregazione attiva. Non solo può bilanciarle, secondo le sue mutevoli esigenze ordinamentali, autoritative e politiche; ma può pure sospendere le une in favore delle altre, per ogni singolo condannato, per tipologie omogenee di reato e/o di autori e per ogni circostanza storica.

Sul finire degli anni '50, le strategie del controllo penale e le politiche penitenziarie si risolvono in una scelta di fondo repressiva. Il contenuto morale insito nelle teorie retributive è subordinato alle politiche di neutralizzazione attiva della "pericolosità sociale" e, quello che più conta, è piegato agli imperativi di "ordine e sicurezza" attorno cui il nuovo Stato in costruzione va organizzando la raccolta del consenso sociale. Per effetto dell'insediamento ai vertici dello Stato e dell'istituzione di un "blocco sociale" di centro, egemonizzato dalla Democrazia cristiana, la polarità ambigua del dettato costituzionale (rieducazione+difesa sociale) si dissolve. A partire dall'estromissione delle sinistre dall'area di governo (maggio 1947), si vanno progressivamente affermando strategie di controllo penale incardinate esclusivamente sul momento di contrasto coattivo. Il carcere, conseguentemente, viene concepito ed agito come luogo elettivo dell'afflizione e contenitore totalizzante delle condotte devianti. L'ipotesi rieducativa, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra sotto spoglie metafisico-confessionali: l'emenda passante per la sofferenza e il pentimento. Le sofferenze del corpo dovrebbero essere, per il condannato, viatico per la salvezza dell'anima<sup>65</sup>.

I condizionamenti confessionali sulla sanzione e sull'esecuzione penale sono parzialmente mitigati dall'incipiente processo di modernizzazione ed espansione industriale che ha negli anni '50 la sua rampa di lancio. Il

---

<sup>65</sup> Sui condizionamenti religiosi che, nel corso degli anni '50, influenzano in maniera decisiva la giustizia penale e le politiche penitenziarie, cfr. E. Fasone, *op. cit.*, pp. 75-79.

che fa letteralmente esplodere il ricorso alle politiche di difesa sociale. Pena ed esecuzione penale vanno sempre più connotandosi come azione di difesa della personalità giuridica, morale e politica dello Stato e del "benessere economico" da esso promesso, ammantandosi di una forte carica simbolico-intimidativa.

Lo Stato, divenendo il soggetto titolare della difesa sociale, tutto sovraimpone e tutto controlla: tutte le fenomenologie della devianza e delle manifestazioni del delinquere debbono essere ricondotte ai suoi centri unitari e alle sue articolazioni. Il terreno penale-carcerario diventa un suo essenziale campo di intervento e di controllo. Le soggettività recluse vanno ricondotte sotto l'imperio della "conoscenza scientifica" dello Stato.

Quanto ciò si allontani dalle teorie retributive e dalla concezione trinitaria colpa/pena/castigo è di tutta evidenza. Non casualmente, i paradigmi della *nuova difesa sociale* saranno fieramente avversati da Pio XII, nel corso del suo intervento al VI Congresso internazionale di diritto penale (Roma, 3 ottobre 1953)<sup>66</sup>. L'impostazione cattolica, prevalente nella fase 1947-1950, collega invariabilmente la colpevolezza alla pena e il castigo all'espiazione: il diritto di punire è, quindi, un *diritto sacro*. La violazione della norma vulnera la *sacralità* del potere, in quanto tale abbisogna di essere censurato e si richiede, pertanto, che la sanzione si accompagni con l'espiazione dolorosa. La funzione fondamentale della pena, in questa posizione, sta, giustappunto, nel castigo e nell'espiazione; non già nella difesa sociale. Pio XII è esemplarmente chiaro, al riguardo, nel suo intervento al Congresso dianzi menzionato: «Niente è così necessario alla comunità nazionale e internazionale come il rispetto della maestà del diritto, come l'idea salutare che *il diritto è consacrato e difeso di per se stesso*, e che per conseguenza colui che lo offende si espone al castigo, e lo subisce in ef-

---

<sup>66</sup> Il teorico per eccellenza delle nuove posizioni è M. Ancel, *La nuova difesa sociale*, Milano, Giuffrè, 1996; l'intervento del pontefice sta in "Archivio penale", 1953, I.

fetti»<sup>67</sup>.

Sotto l'urto della nascente industrializzazione del paese e le sollecitazioni dell'interventismo delle gerarchie ecclesastiche che patiscono la modernizzazione come attentato al controllo ideologico-morale esercitato dalla Chiesa sulle coscienze e sul giovane Stato democratico, il conflitto tra retribuzionisti e neopositivisti si fa sempre più acuto. Quanto tale contrasto impregni gli organi dello Stato e le sue istituzioni è dimostrato da una sentenza della Corte di cassazione, la quale rigetta come manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo e interpreta in maniera unilateralmente restrittiva il comma 3 dell'art. 27 Cost<sup>68</sup>. Il programma teleologico della rieducazione, sostiene la Suprema Corte, va inteso esclusivamente nel senso dell'umanizzazione dell'esecuzione della pena, in quanto il dettato costituzionale in questione ha inteso raccordare la finalità retributiva e intimidatrice della sanzione con la finalità dell'emenda<sup>69</sup>. Tale lettura univoca e strumentale è resa possibile proprio da quell'operazione di inversione tra rieducazione ed umanizzazione avvenuta nel seno dell'Assemblea Costituente e sulla quale ci siamo prima soffermati. Sulla stessa linea si è già collocato il ministro di grazia e giustizia dell'epoca, il quale in un'apposita circolare, che non abbisogna di alcun commento, sostiene:

La pena pur dovendo tendere, giusta il precetto costituzionale, alla rieducazione del condannato, non può essere totalmente privata, secondo la legge e il comune sentimento, del carattere afflittivo che la distingue

---

<sup>67</sup> Cit. da E. Fassone, *op. cit.*, p. 85; corsivo nostro.

<sup>68</sup> Sia detto per inciso, a tutt'oggi la Corte costituzionale non ha riconosciuto l'incostituzionalità dell'ergastolo. Anzi, in una sua recentissima pronuncia, pur insospettatamente aperta, ha riconosciuto, sì, l'incostituzionalità dell'art. 177 c.p. (divieto di riammissione alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo, una volta che il beneficio sia stato revocato), ma ha continuato a dare ontologicamente per scontata la costituzionalità dell'ergastolo (Cfr. Corte costituzionale, n. 161, 4 giugno 1997).

<sup>69</sup> Cass., Sez. un., 16 giugno 1956, "Giust. pen", 1956, I.

dalla misura di sicurezza. È perciò inevitabile che arrechi sofferenze per le limitazioni che apporta alla libertà di circolazione, alla libertà del lavoro – essendo questo un dovere per il detenuto e non un diritto – e alla libertà di soddisfare, come l'uomo libero, le varie esigenze di ordine materiale e spirituale. [...] poiché i detenuti vivono in comune, la conoscenza [...] di avvenimenti [...] suscettibili di eccitare l'animo normale [...] deve essere accuratamente evitata. Pertanto devono essere esclusi i giornali dichiaratamente o accentuatamente di carattere politico, ammettendosi solo la lettura di giornali che non siano organi di partito o notoriamente emanazioni di un determinato partito. E anche tali giornali devono essere esclusi quando indulgiano su fatti di cronaca ovvero su avvenimenti tali da turbare un ambiente facilmente eccitabile quale è quello carcerario<sup>70</sup>.

La lunga fase politica del centrismo e del neocentrismo, anche a sinistra, è stata criticamente classificata come epoca delle *inadempienze costituzionali* e della *continuità* col passato regime fascista<sup>71</sup>. Conseguentemente, bersaglio critico diviene tutto quell'apparato concettuale e normativo, assai elaborato e sofisticato, eretto a difesa dello status quo politico, a partire dal varo, tristemente famoso, della categoria delle *norme programmatiche* della Costituzione. Queste ultime, appunto in virtù della loro natura "programmatica", non possono – così sostengono gli indirizzi politici e culturali dominanti – trovare attuazione nell'esistente immediato.

La classificazione critica appena esemplificata, pur avendo legittime motivazioni, appare elusiva e riduttiva, in quanto trasforma la Costituzione nel luogo mitico della perfezio-

---

<sup>70</sup> Circolare n. 314/1954 del 24 febbraio 1954; cit. da: G. Moech, *La giustizia in Italia*, Milano, Angeli, 1970, p. 165; E. Fassone, *op. cit.*, p. 86.

<sup>71</sup> Cfr. L. Basso, *Il principe senza scettro*, Milano, Feltrinelli, 1958; A. Battaglia, *I giudici e la politica*, Bari, Laterza, 1957; G. Maranini, *Storia del potere in Italia (1848-1967)*, Firenze, Vallecchi, 1967.

ne, immunizzandola da ogni critica possibile e necessaria. Al contrario, soprattutto per le forze dell'opposizione di sinistra, sarebbe stato quanto mai necessario riflettere, agire e proporre sui limiti e sulle contraddizioni interne al dettato costituzionale che, in tema di diritto penale ed esecuzione della pena, come abbiamo visto, non sono di lieve entità. Proporre il programma rieducativo, senza insistere sulle oscillazioni e sulle ambiguità del precetto costituzionale, è un'arma spuntata che lascia campo libero alle forze della conservazione politica e culturale. Queste hanno, così, buon gioco nell'applicare il "programma fondamentale" dell'Assemblea Costituente: subordinare la rieducazione al trattamento umanitario, col risultato inevitabile di estinguere la prima nella pura e semplice propaganda del secondo. Il programma delle forze di sinistra, soprattutto in tema di giustizia, si riduce alla richiesta dell'*attuazione* conseguente della Costituzione repubblicana; quando, invece, si trattava di prendere, sì, atto dei suoi indubbi meriti, ma anche e soprattutto di aprire, per far uso di un lessico assai in auge qualche decennio fa, un processo di riadeguamento profondo della "costituzione formale" alla "costituzione materiale" del paese.

È ben chiaro che, per l'art. 27/3 Cost., la rieducazione è ferreamente subordinata alle esigenze custodiali che, a loro volta, fanno coincidere il muro della sicurezza con il muro della segregazione. Sulla base del testo costituzionale, trovano conferma autorevoli orientamenti dottrinari che la sentenza della Corte di cassazione del 1956, prima richiamata, recepisce e che non mancano di precisarsi anche successivamente<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Cfr., in particolare, G. Bettiol, *Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali*, "Riv. it. dir. pen.", 1951; R. Pannain, *Il diritto penale e la morale*, in *Scritti giuridici in onore di V. Manzini*, Padova, Cedam, 1954; G. Bettiol, *Sulla rieducazione del condannato*, "Riv. it. dir. e proc. pen.", 1953; Id., *Il mito della rieducazione*, "Riv. it. dir. e proc. pen.", 1963; P. Nuvolone, *Il problema della rieducazione del condannato*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, Cedam, 1964.

Rimanendo invalicata e inattaccata questa barriera di fondo, il dibattito sulle pene e sul carcere si va impigliando intorno al falso dilemma: prevenzione o repressione? Ancora una volta, impregiudicata rimane la sostanza politica e culturale che impregna il modello costituzionale. Ad un lato si collocano le forze conservatrici e moderate, per le quali la prevenzione deve necessariamente strutturarsi sulla repressione, essendo, questa, la forma migliore di rieducazione; al lato opposto, le forze di sinistra che, al contrario, intendono agire la rieducazione in funzione eminentemente preventiva, combinando prevenzione con recupero sociale.

Stante questo quadro, fanno fatica ad entrare nel dibattito sulle pene e sul carcere gli orientamenti che, in campo internazionale, si vanno affermando fin dall'inizio degli anni '50.

Il Congresso internazionale di diritto penale dell'Aja del 1950 afferma l'esigenza dell'analisi della personalità del recluso, al fine della messa a punto di una strategia differenziata e in funzione dell'opzione di sanzioni congrue al suo reinserimento; nel Congresso di Roma del 1953 viene avanzata la proposta di riunificare pena e misura di sicurezza, ipotizzando una "sanzione unitaria" avente un chiaro intento rieducativo; nel Congresso di Anversa del 1954 all'osservazione della personalità del recluso viene attribuito un carattere di scientificità; nel Congresso di Ginevra del 1955 si riafferma la finalità rieducativa della sanzione penale; nel Congresso di Milano del 1956 il sistema penitenziario preconizzato è funzionalizzato alla prevenzione dei delitti, con il contestuale recupero delle posizioni di E. Ferri intorno ai "sostitutivi penali"<sup>73</sup>, inseriti in contesti normativi che sono loro originariamente estranei.

Del resto, come non manca di osservare E. Fassone, le

---

<sup>73</sup> Per queste informazioni, cfr. E. Fassone, *op. cit.*, pp. 89-90. E. Ferri elabora le sue tesi sui "sostitutivi penali" in: *Teorica dei sostitutivi penali*, "Arch. di psichiatria", 1880; *Socialismo e criminologia*, 1883. Su queste posizioni di Ferri, cfr. P. Nuvolone, *Le sanzioni criminali nel pensiero di E. Ferri e nel momento storico attuale*, "Riv. it. dir. e proc. pen.", 1957.

stesse strategie della "Nouvelle défense sociale", elaborate da M. Ancel, abbinano alle politiche di protezione della società la risocializzazione del recluso, attraverso l'"umanizzazione del diritto penale" e l'osservazione scientifica della personalità, estesa anche a quei soggetti che Ferri e il positivismo, in genere, avrebbero senz'altro ritenuto irrecuperabili<sup>74</sup>.

Una delle tesi principali di Ancel<sup>75</sup> è che lo Stato sia il *guardiano dell'ordine sociale*. In quanto tale, la sua *funzione* e il suo *dovere* consistono, essenzialmente, nel creare e conservare l'ordine. Reciprocamente, continua Ancel, l'individuo ha il *dovere* di partecipare alla creazione e conservazione dell'ordine sociale: il suo *diritto* di esigere che i suoi spazi sociali siano protetti è subordinato all'ottemperanza di tale dovere. Per Ancel, il cittadino deve *meritare*, contribuendo alla costruzione statale dell'ordine, il suo posto nella società. Proprio la riconduzione delle sfere di azione del singolo a quelle dello Stato indurrebbe, secondo Ancel, un equilibrio sociale, politico e morale tra *diritti dell'individuo* e *diritti dello Stato*. Il generale riconoscimento dell'autorità statale crea un legame tra cittadinanza osservante delle norme e cittadinanza deviante. Il che renderebbe agevole (sul piano teorico) e praticabile (sul piano empirico) ipotizzare percorsi di risocializzazione nell'alveo di quelle politiche di difesa sociale, tese alla creazione e conservazione dell'ordine.

Tutte le posizioni passate in rassegna sono costrette a fare i conti con la realtà: le varie funzioni assegnate alla pena

---

<sup>74</sup> E. Fassone, *op. cit.*, p. 90. Le opere di M. Ancel risalgono agli anni '50: *Droit penal et défense sociale*, "Revue int. de déf. sociale", 1953; *La défense sociale nouvelle*, Paris, Cujas, 1954 (trad. it.: *La nuova difesa sociale*, cit.). Per una recezione in Italia delle teoriche di Ancel, cfr. P. Nuvolone, *La prevenzione nella teoria generale del diritto penale*, "Riv. it. dir. pen.", 1956; F. Grammatica, *Principi di difesa sociale*, Padova, Cedam, 1961; G. Guarnieri, *Difesa sociale* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964.

<sup>75</sup> Cfr. M. Ancel, *La nuova difesa sociale*, cit.



e al carcere si rivelano fallimentari. Il dibattito dottrinario e politico è costretto, seppure tardivamente, a questa ammissione, fino ad assumere esplicitamente che quelle assegnate alla pena e al carcere non sono che *funzioni retoriche*<sup>76</sup>. Ciononostante, queste funzioni vengono conservate, acutizzando il conflitto tra attività prescrittivo-normativa e realtà empirica. Non solo: sempre più stridente si fa il dissidio tra *prevenzione speciale* e *prevenzione generale*, visto che la pena fallisce i suoi scopi e che, per converso, il suo portato di intimidazione va aumentando.

La crisi del diritto penale procede in uno con la crisi delle funzioni istituzionali assegnate al carcere dalle varie scuole e dai vari indirizzi. Ciò avviene, senza che il dibattito riesca a risalire alle cause profonde di questa crisi incrociata. Le incongruenze di fondo continuano ad essere operanti e, anziché riflettere su di esse, le si rimuove e si procede, apportando riaggiustamenti che spostano, non già risolvono, l'ordine delle contraddizioni.

Di queste incongruenze, però, viene fatto un sapiente uso politico, per bloccare l'evoluzione del dibattito sulle pene e la trasformazione della situazione carceraria verso condizioni di più elevata civiltà giuridica, per un coerente e pieno rispetto dei diritti sociali, civili e politici dei detenuti.

Che le teoriche e le prassi dominanti non abbiano in particolare cura i diritti dei detenuti trova una puntuale conferma nella discussione che, all'inizio degli anni '60, viene aperta, dapprima in ambito cattolico, sui *diritti dei condannati*<sup>77</sup>. L'apertura del discorso verso questo tipo di tematiche

---

<sup>76</sup> Cfr., per tutti, G. Vassalli, *Funzioni ed insufficienze della pena*, "Riv. it. dir. e proc. pen.", 1961.

<sup>77</sup> R. Dell'Andro, *I diritti del condannato*, "Justitia", 1963; G. Ragno, *Le posizioni subietive del condannato*, "Justitia", 1963. Si tratta delle relazioni tenute ai Convegni nazionali di studi dell'Unione giuristi cattolici, rispettivamente del 7/12/1962 e del 6/10/1962. L'unico precedente serio in materia è di G. F. Falchi, *I diritti soggettivi della persona detenuta*, "Scuola pos.", 1935. Il tema sarà discusso anche negli anni '70: A. Malinverni, *Esecuzione della pena detentiva e diritti dell'individuo*, "Ind. pen.", 1973; G. Di Genna-

segna un indubbio passo in avanti; restano, però, da registrare pesanti interferenze di tipo ideologico e confessionale. I diritti dei detenuti vengono *tout court* assimilati alla possibilità concessa al condannato di introiettare la morale cristiana: la precipitazione nella condizione del delinquere viene qui causalizzata direttamente alla perdita della morale cristiana. Ne consegue che solo nascendo o rinascendo alla condizione di cristiano il recluso possa prendere commiato dalla situazione delinquenziale. Ecco come, in proposito, si esprime con chiarezza G. Ragno: «Un condannato che, dopo l'esecuzione della pena, si astenga dall'operare il male, ma non rinunci a desiderarlo: l'utile sociale sarebbe servito, e per i feticisti di tale idolo la pena avrebbe soddisfatto l'esigenza che la ispira. Ma non dal nostro angolo visuale [...] Quel condannato deve espiare *perché in lui* nasca o rinasca il cristiano»<sup>78</sup>. La morale cristiana diviene il perno della sistematica entro cui vengono confinati i diritti dei detenuti.

Sul versante laico, i limiti e le ambiguità non sono di minor rilievo. Il *leitmotiv* delle forze di sinistra, in particolare, diviene il *recupero sociale* del recluso, sullo sfondo di un'etica produttivistica che assegna al lavoro la funzione di riscatto e reinserimento sociale. L'etica lavorista è contestuale alla sottomissione all'autorità statale, senza che nei suoi confronti si delinei una puntuale e risolutiva critica democratica. Queste due componenti costituiscono una costante del pensiero e dell'azione della sinistra istituzionale in Italia, sino a tutti gli anni '70 e '80. Non fa meraviglia che, su queste basi, nasca e proliferi una vera e propria *retorica del lavoro carcerario*<sup>79</sup>.

---

ro-E. Vetere, *I diritti dei detenuti e la loro tutela*, "Rass. studi penit.", 1975; L. Stortoni, «Libertà» e «diritti» del detenuto nel nuovo ordinamento carcerario, in F. Bricola (a cura di), *Il carcere «riformato»*, cit..

<sup>78</sup> G. Ragno, *op. cit.*, p. 209; corsivo nostro.

<sup>79</sup> Cfr. S. Garofalo, *Il lavoro penitenziario come mezzo di recupero sociale del condannato*, "Rass. studi pen.", 1957; E. Eula, *Il lavoro penitenziario nell'economia dell'espiazione, della purificazione e della redenzione*, "Rass.

Con le rivolte dei detenuti del 1969 e dei primi anni '70, la "questione carcere" rompe le acque limacciose del dibattito istituzionale ed accademico: anche i detenuti hanno il loro '68. Il punto di vista dell'osservazione e la posizione dell'osservatore mutano radicalmente, sotto la spinta della crescente "presa di parola" dei detenuti intorno ai loro problemi, ai loro bisogni e alle subumane condizioni di vita a cui sono costretti. L'analisi dal carcere e sul carcere si carica di politicità e demistificato è il ruolo occulto, funzionale ai poteri dominanti, giocato dalla pena detentiva<sup>80</sup>.

---

studi pen.", 1958; N. Reale, *Il lavoro negli istituti di prevenzione e pena*, "Rass. studi pen.", 1960; L. Granata, *La remunerazione del lavoro dei detenuti e degli internati e il progetto Gonnella*, "Rass. studi pen.", 1961; G. Delitalia, *Sicurezza sociale e sistema penitenziario in Italia, con particolare riferimento al lavoro dei detenuti*, "Lavoro sicur. soc.", 1962. Per una rassegna bibliografica più aggiornata, cfr. R. Ciccotti-F. Pittau, *Aspetti del lavoro carcerario nell'evoluzione giurisprudenziale*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1-2, 1982.

<sup>80</sup> La bibliografia, sul punto, è pressoché sterminata. Qui ci limitiamo alle opere più significative: G. Salierno, *La spirale della violenza*, Bari, De Donato, 1969; L. Pittoni, *Tante sbarre*, Milano, Mursia, 1970; E. Sanna, *Inchiesta sulle carceri*, Bari, Laterza, 1970; G. Senzani, *L'esclusione anticipata: rapporto da 118 case di rieducazione*, Milano, Jaka Book, 1970; A. Ricci-G. Salierno, *Il carcere in Italia*, Torino, Einaudi, 1971; S. Notarnicola, *L'evasione impossibile*, Milano, Feltrinelli, 1972; Lotta Continua (Commissione nazionale carceri), *Liberare tutti i dannati della terra*, Roma, 1972; T. Montagnani-D. Protti, *Le carceri italiane, un'accusa per tutti*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1972; A. Bozzi, *Il detenuto scomodo*, Milano, Feltrinelli, 1972; Lotta continua (a cura di), *Ci siamo presi la libertà di lottare*, Roma, 1973; G. Parca, *Voci dal carcere femminile*, cit.; G. Salierno, *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, cit.; AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma, Editori Riuniti, 1974; I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino, Einaudi, 1975; G. B. Lazagna, *Il carcere*, Milano, Feltrinelli, 1975; L. Podda, *Dall'ergastolo*, Milano, La Pietra, 1975; Soccorso Rosso, *Il carcere dei padroni e la repressione delle lotte dei detenuti per le riforme*, Roma, 1975, ciclostilato; AA.VV., *Carcere e società*, Padova, Marsilio, 1976; AA.VV., *Carcere ed emarginazione sociale*, Bologna, Il Mulino, 1976; D. Me-

## 2. La riforma penitenziaria del 1975: un'analisi critica

Il dibattito accademico e politico-istituzionale che conduce al varo della legge di riforma subisce, nel biennio 1973-74, ulteriori spostamenti verso posizioni moderate e conservatrici. Ciò per un complesso ordine di fattori:

- 1) per contrastare i cicli di lotta dei detenuti e la mobilitazione sociale che intorno ai temi del carcere si va affermando;
- 2) per la rinascita delle tesi neoclassiche in tema di filosofie penali e pena detentiva;
- 3) per l'accentuazione delle posizioni neopositiviste della difesa sociale nei termini della neutralizzazione rigorosa delle condotte devianti;
- 4) per l'opzione generalmente difensiva delle forze di sinistra che, in tema di sanzione e pena detentiva, optano per le tesi elaborate dalla "sociologia della devianza", le quali trasformano il carcere in "occasione" per il recupero e il riscatto (anche morale) del reo;
- 5) per il clima culturale internazionale che, in materia di pena e carcere, va muovendosi verso un inasprimento della repressione penale;
- 6) per gli effetti della crisi economica che, dal 1973, interessa le aree a capitalismo sviluppato e, in particolare, il nostro paese<sup>81</sup>.

---

lodia, *Carceri: riforma fantasma*, Milano, SugarCo, 1976; R. Canosa, *Il sistema carcerario e la rivolta dei detenuti*, "Quaderni piacentini", n. 60/61, 1976; Id., *Ancora sulla situazione carceraria*, "Quaderni piacentini", n. 62/63, 1977; A. Cavallina, *Distruggere il mostro*, Milano, Ed. Librirossi, 1977; E. Loi, *Il carcere riformato: miseria di una riforma e miseria del riformismo*, "Critica del diritto", n. 37, 1977.

<sup>81</sup> Per il complesso di tali fenomeni, cfr. E. Fassone, *op. cit.*, pp. 103-107 e la bibliografia ivi richiamata. Per parte nostra, ci limitiamo ad indicare i tre testi base che, in quell'epoca (e anche successivamente), hanno maggiormente segnato il dibattito sociologico intorno alla devianza: H. S. Becker,

Fa notare Fassone:

La relativa novità degli anni '70 sta nel diverso substrato sociale sotteso alla nozione di incorreggibilità (che meglio potrebbe definirsi «irriducibilità»). L'impossibilità di un processo rieducativo (che per i positivisti era legata principalmente a incoercibili propensioni delittuose a sfondo ancora bio-psicologico) oggi è percepita sia nei soggetti «integrati» – vale a dire coloro che hanno già fruito di un sufficiente processo di educazione ordinaria – sia, e soprattutto, nei confronti dei delinquenti politici, con i quali è impossibile un patto di natura penitenziaria<sup>82</sup>.

Possiamo dire che, a questo punto, tutte le determinanti dell'impalcatura su cui si innesta la legge di riforma siano compiutamente articolate.

Prima di passare ad affrontare lo specifico della riforma, occorre gettare lo sguardo sul panorama sociale entro cui va maturando la discussione sulla pena e sul carcere e sul cui sfondo si consuma la crisi irreversibile del penitenziario moderno. Viene fatto lucidamente osservare che tale crisi procede su due rette di azione tra di loro contrapposte:

- 1) da un lato, il penitenziario conosce una «progressiva dissoluzione nelle pratiche di controllo diffuso»;
- 2) dall'altro, si va accentuando la sua «funzione meramente deterrente»<sup>83</sup>.

---

*Outsiders*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1989 (ma 1964); A. K. Cohen, *Controllo sociale e comportamento deviante*, Bologna, Il Mulino, 1970 (ma 1966); D. Matza, *Come si diventa devianti*, Bologna, Il Mulino, 1976 (ma 1969). Per una discussione più ampia sul tema della devianza, con particolare riferimento alla relazione da essa intrattenuta con la povertà, la marginalità e la criminalità, si rinvia ad Antonio Petrillo, *Linee di frontiera. Carcere, marginalità e criminalità*, Avellino, Quaderni di "Società e conflitto", n. 10, 1996.

<sup>82</sup> E. Fassone, *op. cit.*, p. 140, nota n. 299.

<sup>83</sup> M. Pavarini, *La città e il suo rovescio*, "La Nuova Città", n. 1, 1983; dello stesso A. cfr., sul punto: la breve "Nota critica" che funge quale introduzio-

Il *massimo di sicurezza* qui richiesto al secondo punto è anche *massimo di estraneità* dal tessuto circostante e dallo spazio urbano; il *minimo di sicurezza* richiesto dal primo punto è *minimo di estraneità* dal tessuto sociale e dallo spazio urbano<sup>84</sup>. La persistenza di questo fenomeno è indubbia: l'osservatore coglie qui un fatto reale, disvelandone le dinamiche nascoste.

Rileva giustamente Pavarini:

Il carcere perde, definitivamente, una propria fisionomia per «segmentarsi» in momenti di un «continuum» disciplinare altamente strutturato: una specie di *cono rovesciato*, la cui base coincide ormai definitivamente con l'insieme dei rapporti di controllo metropolitano e il cui vertice è rappresentato dall'istituzione per eccellenza «chiusa» e «totale»: il penitenziario che «deve far paura»<sup>85</sup>.

È, ormai, generalmente accettato che il processo di formazione del "cono rovesciato" si origini a cavallo tra gli anni '60 e '70 e che esso, inoltre, appronti nuove strategie di "controllo diffuso". La fase storica che si va, così, aprendo si caratterizza per la *fuga dalla pratica segregativa* e per l'accentuazione del *processo di de-istituzionalizzazione*<sup>86</sup>. La pluricausalità dei fenomeni di devianza mette irreversibilmente in crisi il carattere monocratico delle pratiche segregative e richiede allo Stato politiche di controllo e di sicurezza più puntuali. A tali funzioni risponde la diffusione delle politiche di Welfare, le quali dislocano una presenza capillare delle istituzioni nelle maglie del tessuto sociale. In questo senso, il controllo sociale, diffondendosi, si de-istitu-

---

ne al lavoro di E. Gallo-V. Ruggiero, *Il carcere in Europa*, Verona, Bertani, 1983; *Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione correzionale*, "Dei delitti e delle pene", n. 2, 1986; *Il rito pedagogico*, "Dei delitti e delle pene", n.s., n. 2, 1991.

<sup>84</sup> Cfr. M. Pavarini, *La città e il suo rovescio*, cit.

<sup>85</sup> *Ibidem*; corsivo nostro.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

zionalizza e le figure coinvolte non vengono sottratte al circolo della socialità.

Ora, in Italia, per tutti gli anni '60 e l'inizio dei '70, le politiche di de-istituzionalizzazione della pena non trovano sovrappiù applicazione. Per converso, con la crisi del Welfare esplodono nuovi fenomeni di emarginazione sociale, da vero e proprio ghetto metropolitano. Le figure che popolano queste aree di emarginazione, pur non ancora precipitate nel carcere, vengono divorate in uno spazio interessato da un "minimo di socialità". Lo spazio di estraneità e di emarginazione si prolunga dal vertice del cono alla sua base rovesciata, ben dentro il territorio metropolitano. Non è solo il "carcere duro" ad essere interessato da un massimo di estraneità; ma anche il tessuto metropolitano e gli spazi del controllo diffuso risultano colpiti da una rete di rapporti estraneanti ed emarginanti<sup>87</sup>.

Proprio mentre nelle aree a capitalismo avanzato si assiste alla crisi delle nuove pratiche di controllo in comunità, in Italia viene promulgata la legge di riforma penitenziaria.

Il postulato base su cui si regge la riforma è il seguente: la cella non può essere intesa come unico luogo dello "spazio di vita" del detenuto. Essa, pertanto, non può essere chiusura interna dell'istituzione chiusa. Rottura dell'universo totalitario della cella è rottura del "regime di vita indifferenziato" che vige nel penitenziario moderno, secondo cui la struttura del tempo e dello spazio carcerario non ha articolazioni interne e non conosce mutazioni, spostamenti, innesti.

Descritto il panorama storico-sociale che fa da sfondo alla maturazione della necessità di una riformulazione dei parametri dell'ordinamento penitenziario (crisi del penitenziario moderno + crisi della sanzione penale), possiamo passare a isolare i centri politico-ideologici della legge di riforma.

È stato fatto puntualmente osservare:

Una lettura anche sommaria della legge n. 354/75

---

<sup>87</sup> Su questi temi, cfr. G. Mosconi (a cura di), *L'altro carcere*, Padova, Cleup, 1982.

permette di individuare tre punti di equilibrio, o centri paradigmatici, che reggono tutta l'impostazione legislativa. Schematicamente e con impropria terminologia possiamo così organizzare quei tre centri:

a) ad un primo livello, e come vera e propria stratificazione ideologica, opera uno *spirito generale della legge*, luogo di assimilazione di quella gamma di valori propri della repubblica postresistenziale. È l'aspetto più sfuggente della legge, quello meno evidente, ma che a monte decide della stessa organizzazione semantica dell'ordinamento penitenziario, presuppone e giustifica finalità ed operazionalità;

b) a copertura degli scarti che si innestano tra spirito generale e le specificità trattate, opera un' *ottica di stampo terapeutico*. È il luogo grazie al quale le differenze sono risucchiate nel paradigma;

c) l'ultimo potrebbe essere definito come bisogno di *ridurre le diseconomie* che l'esecuzione penale comporta<sup>88</sup>.

Il quadro delle necessità e delle difficoltà è il seguente:

In generale possiamo dire che la riforma penitenziaria, se per un verso nasce in un clima particolare: la cosiddetta stagione delle riforme; per un altro verso deve coprire uno spazio rimasto per anni vuoto, e che non sfugge al legislatore: dare un assetto istituzionale al sistema penitenziario<sup>89</sup>.

Rimonta da qui il convergere dell'esecuzione penale verso il trattamento individualizzato disciplinato dalla riforma, in una sorta di proiezione ortogonale del primato dei diritti dell'individuo e della persona che è uno dei fulcri ideologici del dettato costituzionale<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Area Omogenea di Bellizzi Irpino, 1975: *la prima riforma penitenziaria. Note a margine dell'Ordinamento Penitenziario*, "Il Tetto", supplemento al n. 138, 1986, pp. 720-721; corsivo nostro.

<sup>89</sup> *Ibidem*, p. 721.

<sup>90</sup> *Ibidem*, p. 722 ss.



Ma prima di concentrare la nostra attenzione sul trattamento individualizzato, prendiamo in esame il regime di reclusione che, intanto, viene eretto.

La legge di riforma prevede un modello di vita reclusoria particolarmente articolato.

In primo luogo: opera una distinzione tra luogo di vita durante il giorno e durante la notte, prevedendo nel corso della giornata diurna ampi momenti di socializzazione in strutture altre dalla cella. Col che vengono meno la "indifferenziazione della struttura" e l'"indifferenziazione del regime di vita" del soggetto recluso. L'impiego del tempo e l'occupazione dello spazio vengono, così, a dotarsi di una struttura atomica articolata.

In secondo: si evidenzia un processo di trasformazione della funzione del carcere che, da istituzione di custodia e isolamento, viene mutandosi in istanza che deve favorire la "risocializzazione" del detenuto, mediante un trattamento adeguato e relazioni continue con la "comunità esterna".

Alla struttura articolata interna si affianca un'altrettanto articolata struttura verso l'esterno. Le dinamiche di aggregazione e di chiusura verso l'interno, tipiche del carcere di isolamento e di custodia, vengono rimpiazzate da una "dinamica di proiezione" e riaggregazione verso l'esterno, di «connessione con il sociale che è propria del nuovo carcere delineato dalla legge di riforma»<sup>91</sup>.

Se questi costituiscono gli assi principali, quali gli scogli che restano subito da aggirare?

In primis, si tratta di superare l'utopismo trattamentale che permea la riforma. Particolarmente rilevanti sono gli effetti della terapia medica e psichiatrica che si concretano nell'applicazione di scala di "tecniche di comportamento" e nell'impiego disciplinare del trattamento<sup>92</sup>.

Se intorno a questi nodi si dipanano i limiti interni maggiori della legge di riforma, è esattamente perché l'opzione

---

<sup>91</sup> S. Margara, *Riforma della istituzione penitenziaria e nuova organizzazione delle strutture*, "La Nuova Città", n. 1, 1983.

<sup>92</sup> Cfr. G. Mosconi (a cura di), *op. cit.*

culturale che la sorregge non tematizza congruamente lo scarto tra i teoremi della "pena utile" e i modelli della "sofferenza meritata". L'esperienza empirica dimostra che le funzioni di utilità assegnate alla pena falliscono; così come gli imperativi della "sofferenza meritata" mostrano sempre più il loro volto di neutralizzazione repressiva.

Le ipotesi di risocializzazione e rieducazione vengono meno, perché la riforma non riesce a padroneggiare e a dare soluzione alla frattura tra:

- 1) il polo della utilità della pena, la cui realizzazione va sempre più regredendo verso il grado zero;
- 2) il polo della sofferenza meritata, il quale si va sempre più dilatando nello spazio e prolungando nel tempo.

Lo scambio equivalente colpa/pena salta. Il tempo, il modo e lo spazio della pena detentiva non si proporzionano in relazione all'entità del reato. La pena non retribuisce la colpa; ma la enfatizza in termini di sicurezza e allarme, sganciandola dalla norma. In queste condizioni, il trattamento rieducativo e/o risocializzante è destinato allo scacco o, nel migliore dei casi, si rivela un'aspra strategia di adattamento sociale.

La legge di riforma si dimostra incapace di assumere consapevolezza della frattura appena individuata, trovandosi sotto il pieno controllo dei retaggi culturali che abbiamo esaminato al paragrafo precedente. Essa non solo si rivela un groviglio inestricabile di retribuzionismo e neopositivismo, ma si trascina incongruenze ancora più remote.

Vediamo con ordine; ma in breve.

Nella transizione dal Medioevo all'epoca moderna, acquisisce rilievo la rottura dell'"ordigno penalistico pubblico" proposta da Hobbes<sup>93</sup>. La costituzione dello Stato moderno

---

<sup>93</sup> Sul tema, particolarmente importanti sono le opere di M. A. Cattaneo: *La filosofia della pena nei secoli XVII e XVIII*, Ferrara, Ed. Universitaria, 1974; *Il problema della filosofia della pena*, Ferrara, Ed. Universitaria, 1978; *Pena* (voce), in *Enciclopedia del diritto Giuffrè*, I, *Filosofia del diritto*, Milano, 1982, vol. XXXII. Meritevoli di attenzione sono pure T. Padovani, *L'utopia*

muta le procedure di regolazione dei conflitti, della convivenza civile e della sanzione penale. L'attribuzione hobbesiana del diritto di punire allo Stato – e solo allo Stato – e, dunque, alla legge – e solo alla legge – appare, effettivamente, come un punto di svolta difficilmente sottovalutabile. Crolla il fondamento teologico della pena. L'autorità statale diviene il fondamento laico della pena. Come dire: autorità *per* l'autorità, a mezzo della legge. Nel mezzo, tra l'autorità presupposta e l'autorità riprodotta e garantita, si insedia il diritto/dovere di punire, modernizzato e laicizzato. Come punto di massima tensione della svolta hobbesiana è da assumere il Leviatano. A questo punto di svolta, razionalità del potere e razionalità del diritto si incrociano. La sfera del diritto si separa ed emancipa dalla sfera morale-religiosa.

Ma v'è un passaggio successivo non meno dirimpente: dalla crisi *teologica* alla crisi *teleologica* della pena<sup>94</sup>. Siamo qui di fronte alla crisi dell'utilitarismo settecentesco e dello stesso mix di utilitarismo e contrattualismo che, nel corso dell'Ottocento e Novecento, ha accompagnato molte formalizzazioni teoretiche ed applicazioni pratiche in campo penalistico. Rilevante, nella transizione, è la rottura del paradigma retribuzionistico. In particolare, il passaggio dai paradigmi della *pena giusta* ("nulla poena sine culpa", ma anche

---

*punitiva*, Milano, Giuffrè, 1981; F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari, Laterza, 1985. Per una densa ricognizione su tutta la complessa materia, cfr. V. Dini, "Nulla poena sine culpa". *Pena, legge, colpevolezza. Saggio di ricostruzione di un paradigma del pensiero giuridico moderno*, 1985, ciclostilato; il lavoro costituisce la "base di discussione" per gli incontri periodici sulla materia che l'A., nel biennio 1985-1986, intrattiene con l'"Area Omogenea" del carcere di Bellizzi Irpino (AV).

<sup>94</sup> Cfr., su questo e altro, M. Pavarini, *La crisi della prevenzione speciale tra istanze garantiste e ideologie neoliberiste*, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Diritto Penitenziario, Anno accademico 1983-1984; di grande interesse la bibliografia citata nel lavoro. Il lavoro è reperibile in G. Cotturri-M. Ramat (a cura di), *Quali garanzie*, Bari, Dedalo, 1983.

“nullum crimen sine lege”) alla *pena utile* struttura il sistema della sanzione penale come immediatezza incoercibile e intrascendibile dell’azione punitiva. È il sistema penale che l’utilitarismo mette in forma come “diritto di punire”, giacché la relazione punitiva risponde al comando della funzione (utile) della prevenzione generale. Necessità di punire e fondamento della pena si coappartengono ed equivalgono. La pena viene qui fondata, deducendola non dall’universale di giustizia, bensì dalla volontà di colpevolizzare, ad un polo, e dall’azione colpevole, al polo opposto. Con ciò, il fine per il quale si punisce si eclissa definitivamente e irreversibilmente. Si può dire: il *diritto di punire*, nelle sue partizioni classiche moderne, scompare. Restano soltanto la decisione e l’ossessione delle “volontà libere incolpevoli” di perseguire le “volontà colpevoli”, a cui, per questo, va sottratta la libertà. La finalità politica è qui direttamente quella di conservare e consolidare l’autorità, in assenza, ormai, di un fondamento razionale. Come dire: produzione e riproduzione di autorità a mezzo di autorità. La privazione della libertà ipostatizza il carcere come pena. La crisi della retribuzione della pena è risolta con il richiamo alle teoriche e pratiche dell’utilità della pena. Cosicché il diritto di punire si risolve in un movimento che riunifica in sé sia le funzioni dell’illimitatezza della *pena esemplare* (prevenzione generale) che quelle dell’onnilateralità della *pena indeterminata* (prevenzione speciale).

Già a questo crinale, essendo la pena esemplare illimitata e la pena indeterminata onnilaterale, il carcere si rivela un mezzo inadatto allo scopo rieducativo. In risposta a tale crisi, negli Usa, nel corso degli anni ‘40 e ‘50, prendono corpo i discorsi e le pratiche del *controllo in libertà: la fuga dalla sanzione detentiva* sperimenta out door i percorsi della ri-socializzazione. Ma si tratta, al fondo, di una ridislocazione dell’approccio rieducativo che va più intimamente saldandosi con l’approccio segregativo. Il sistema penitenziario che ne scaturisce, soprattutto nel caso italiano, si va dotando di un repertorio di risposte assai ampio. Contemplato è sia l’uso della forza che il ricorso alle strategie disciplinari, in un sa-

piante dosaggio e intreccio. Come abbiamo visto nel primo capitolo, il disciplinamento non è sospensivo o sostitutivo delle strategie basate sulla forza e sull'autorità repressiva: soprattutto per quel che concerne il carcere, lo Stato resta il titolare del "monopolio della violenza legittima".

La "sofferenza meritata" va perdendo i suoi parametri normativi e, laddove intensifica il proprio regime, rende ineffabile il proprio ritmo, traumatizzando tempi e spazi della reclusione. L'unità e l'utilità della rieducazione fanno riferimento, ora più che mai, al contraltare negativo della *pena dura* e al carico intimidativo che si sprigiona copiosamente dalla "sofferenza meritata".

Il fallimento delle ideologie e delle prassi del recupero sociale sono, come si vede, contestuali alla costruzione teoretica ed empirica degli embrioni della differenziazione. Embrioni che abbiamo già visto all'opera nel basso profilo culturale e politico delle opzioni dell'Assemblea Costituente e che la legge di riforma eredita.

La *strategia della differenziazione*, che costituisce il contenuto perspicuo della legge di riforma, non è che una combinazione assai avanzata di coercizione e disciplinamento<sup>95</sup>. A ben vedere, essa è la risposta operativa alla dicotomia (non solo teorica, ma anche politica ed empirica) tra le funzioni retributive e quelle rieducative assegnate alla pena; come vedremo.

La differenziazione si regge, a sua volta, sul *trattamento individualizzato*, il quale costituisce il vero punto focale della legge di riforma, in quanto in esso convergono valori ideologici, regole trattamentali, orizzonti etici e programmi politici.

L'obiettivo è esplicitamente dichiarato: innescare, con la collaborazione attiva del detenuto, dinamiche di rientro di

---

<sup>95</sup> Ricordiamo che la definizione della "strategia differenziata" precede il varo della riforma: cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Studi e Ricerche, *Una strategia differenziata per la difesa sociale dal delitto*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1974. Si tratta degli Atti dell'omonimo Convegno internazionale di Studio, tenuto il 2-3 febbraio 1974 nella "Sala Protomoteca in Campidoglio".

quegli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una "costruttiva partecipazione sociale".

Il trattamento previsto dalla riforma segna il passaggio dall'iper-osservazione di impostazione anglosassone ai modelli di "rieducazione oggettiva". Il contesto terapeutico<sup>96</sup> non viene espunto; bensì integrato e superato in una prospettiva più ampia. L'innesto avviene sulla nozione di "risocializzazione" fondata sul "lavoro esterno". Non, certo, casualmente il beneficio delle misure alternative ha come sua condizione sostanziale il reperimento di un lavoro esterno.

L'inserimento del detenuto nel meccanismo produttivo dovrebbe equipararlo, o condurvelo per la prima volta, alla condizione di produttore. La rieducazione è in ragione diretta del farsi dell'attività produttiva, suo frutto; impostazione che abbiamo già visto in opera nel corso del dibattito che ha accompagnato i lavori culminanti nella promulgazione dell'art. 27/3 della Costituzione. In siffatta ipotesi, con motivazioni diverse, si riconoscono tutte le forze politiche, tutte impregnate di etica lavorista e sacrificale.

La linea di recupero attraverso il lavoro produttivo ipotizza il reinserimento nel sociale attraverso un'attività parziale. Il lavoro non compare semplicemente come *mediazione sociale*, per l'acquisizione e il godimento delle risorse, bensì figura direttamente e universalmente come *società*. Questa linea di fondo espone la riforma ad una pesante ricaduta nell'assistenzialismo caritativo, come l'esperienza storica si incaricherà di dimostrare.

Tra gli elementi di più profonda crisi della legge di riforma va computata proprio l'ideologia produttivistica, in virtù della quale il reinserimento produttivo non è immissione in un insieme vario e ricco di relazioni e ambientazioni sociali.

---

<sup>96</sup> Per un'analisi articolata del contesto terapeutico e delle finalità terapeutiche del "programma di trattamento", cfr. Area Omogenea di Bellizzi Irpino, 1975: *la prima riforma penitenziaria...*, cit., pp. 723-726. Più avanti, ci soffermeremo sui risvolti terapeutici interni allo "scambio premiale" e sulle conseguenze deleterie che si riverberano sia sul "soggetto" che sull' "oggetto" del trattamento.

Il percorso preconizzato, basato sul trattamento individualizzato e sull'osservazione scientifica della personalità, intende valere come preparazione della figura del produttore in tutte le sue dimensioni, da quelle lavorative a quelle etiche, culturali e intrapsichiche. Presupposto di fondo dell'opera rieducativa è la centralità del momento produttivo e dello scambio analogico tra la figura dell'uomo e quella del produttore, entro cui questa viene progressivamente risucchiando quella<sup>97</sup>.

Il lavoro di *decostruzione* del deviante procede in uno con quello di *ricostruzione* del produttore. Il programma di trattamento più che assorbimento critico, assimilazione e riconversione trasformativa della devianza, è sua rimozione, suo scarto. La società, attraverso l'istituzione chiusa fondata sul trattamento rieducativo, tenta di separarsi dalla devianza, quasi che fosse cosa a lei estranea: come se non le appartenesse e non potesse assolutamente appartenerele.

La formazione del programma di trattamento tiene in conto i risultati dell'osservazione scientifica, il cui scopo è quello di accertare le «carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento» (l. 354/75, art. 13/2). L'intervento rieducativo è fondato su questo programma che, a sua volta, ha come suoi elementi cardine il lavoro, l'istruzione e la religione (art. 15).

Certamente, su questi temi la riforma è stata largamente disattesa. Tutte le ricerche, al riguardo, condotte hanno dimostrato, già nella fase immediatamente successiva al varo della legge, che di "osservazione scientifica", "programma di

---

<sup>97</sup> Per un'analisi critica delle problematiche (gius)lavoriste presenti nella legge di riforma, cfr. U. Romagnoli, *Il diritto del lavoro dietro le sbarre*, "Politica del diritto", 1974; AA.VV., *Carcere e società*, cit.; M. Pavarini, *La Corte Costituzionale di fronte al problema penitenziario; un primo ap-proccio in tema di lavoro carcerario*, "Riv. it. dir. e proc. pen", 1976; Id., *In tema di economia politica della pena: i rapporti tra struttura economica e lavoro penitenziario alle origini del sistema capitalistico di produzione*, "La questione criminale", n. 2, 1976; F. Bricola (a cura di), *Il carcere «riformato»*, cit..

trattamento", "cartella personale", ecc. v'è scarsa traccia; come pure delle figure e delle strutture all'uopo previste.

Il fatto indubitabile è che l'"osservazione scientifica", quando non ha assunto un carattere di pura normazione, è restata lettera morta. Ciò costringe ad una seria riflessione, essendo un inoppugnabile indicatore di come il momento punitivo sia costantemente incombente su quello rieducativo e di come la risocializzazione stessa sia profondamente intrisa da una consistente miscela punitiva. Il ministro di grazia e giustizia, il 24 novembre 1977, nella sua relazione al parlamento sullo stato delle carceri è esemplarmente chiaro: «il momento della custodia non potrà non apparire preminente sul trattamento rieducativo»<sup>98</sup>.

La testa di ponte tra punizione e rieducazione è la strategia differenziata. Essa suddivide i soggetti della reclusione in due grandi e distinte categorie, a seconda della loro reattività alle strategie dell'amministrazione penitenziaria. Laddove i soggetti reclusi sono disponibili culturalmente, eticamente e politicamente alla condivisione dei valori che essa trasmette e sovraimpone, l'amministrazione fornisce il "servizio" del trattamento; dove, invece, i soggetti reclusi esprimono contestazione e dissenso nei confronti di tali valori, l'istituzione carcere si fa meramente custodiale e sospende alla radice l'ipotesi stessa del trattamento.

Ma questa è soltanto la partizione generale introdotta dalla differenziazione, quella, per così dire, di primo impatto. Esiste una scala di progressione della strategia differenziata. Nel senso che essa agisce in permanenza e allarga, di continuo, il suo raggio di influenza. Tutti i detenuti sono sottoposti alla sua azione, condividano o meno le linee guida dell'osservazione scientifica e del programma di trattamento. A misura in cui essa incide nel corpo complessivo della popolazione incarcerata e in quello dei singoli reclusi, muta e si ridefinisce l'assetto generale del sistema penitenziario e/o quello di singoli penitenziari.

Per effetto della strategia differenziata, il sistema peni-

---

<sup>98</sup> Cit. da E. Fassone, *op. cit.*, p. 235, nota n. 3.



tenziario si assesta in una serie di *anelli* regolati da un regime diverso, hard o soft a seconda dei casi. La differenziazione non solo *reagisce* ai comportamenti e alle opzioni dei reclusi, ma *agisce* anche nella direzione della loro predeterminazione. Lo stimolo della differenziazione incoraggia quelle risposte più in linea con gli orientamenti dell'istituzione. Per questa via, risultano codificate sia le risposte positive alla differenziazione che quelle negative: le positive vengono premiate con l'immissione nel circuito del trattamento soft; le negative, penalizzate con l'immissione nel circuito del trattamento hard.

La medesima ipotesi rieducativa e/o risocializzante risulta, così, svilita: da percorso possibile di uscita dal carcere, si trasforma in mero alleggerimento intramurario del regime di trattamento. Nel raccordare retribuzione a castigo e nel subordinare la rieducazione alla punizione, fino ad estinguere la prima nella seconda, la strategia differenziata viene a costituire la base operativa dello *scambio premiale* che caratterizzerà la legislazione dell'emergenza<sup>99</sup>.

Ora, la premialità dello scambio soggettivizza all'estremo grado le condotte di intervento nei confronti del recluso, innescando in lui una serie comportamentale diffusiva condizionata. Il *comportamentismo premiale* è tarato non su una dinamica soggettiva emancipatoria, bensì sulle psicologie e le prassi spossessanti della ricerca forzosa del beneficio individualistico o di gruppo. Quanto più tale processo si allarga, tanto più le strategie degli attori ai due poli dello scambio rendono sempre più inconsapevoli i soggetti, asservendoli: sia chi come soggetto gestisce il trattamento che chi lo subisce come oggetto. A questo terminale, una dinamica tecnicistica e falsamente neutra corrode e conforma negativamente le identità in gioco.

Tale processualità spoliatrice e neutralizzante è particolarmente evidente ove si concentri l'attenzione sulla relazione dialogica tra *soggetto* del trattamento (l'operatore peni-

---

<sup>99</sup> Sul punto specifico, cfr. T. Padovani, *Il sistema repressivo nella stagione dell'emergenza*, "Problemi del socialismo", n. 27/28, 1983.

tenziario) e *oggetto* del trattamento (l'utente recluso).

L'interazione dialogica rimanda necessariamente ad un "Io" e all'"Altro". Questa situazione, apparentemente così elementare, è gravida di innumerevoli problemi. Intanto, perché, già a livello concettuale, risulta difficile formulare una definizione compiuta e rigorosa di "Io" e "Altro". Inoltre, va tenuto conto che tanto "Io" quanto "Altro" sono implicati in una rete di relazioni sociali e personali, di flussi culturali e di comunicazioni simboliche, talvolta assunti inconsciamente e altre volte elaborati in maniera critica e originale.

Le cose si complicano ancora di più in ambito penitenziario, dove uno dei due termini dell'interazione dialogica è, per definizione e posizione esistenziale, privato della libertà.

Qui uno dei due attori del dialogo vede definita la sua identità dalla posizione di detenzione: è, per così dire, *l'utente senza libertà*. Al polo opposto, l'operatore è, insieme, attore *libero e istituzionale*, il cui compito specifico è proprio quello di assecondare un processo di "emancipazione" del recluso attraverso la sua "istituzionalizzazione".

Già questa semplice esemplificazione pone di fronte a due ardui interrogativi.

In primo luogo: in che misura e quali modalità è possibile attivare un'interazione dialogica veramente feconda, se l'utente si trova privato della libertà?

In secondo: in che misura e quali modalità l'operatore può essere effettivamente depositario di "strategie di emancipazione", se, per "emancipare", deve "istituzionalizzare" e, per questo, rispondere agli inputs/outputs dell'amministrazione penitenziaria?

Uno dei dati negativi è proprio rappresentato dalla circostanza che le strategie istituzionali e i sottostanti modelli culturali hanno dato luogo ad uno schema generale offuscante, entro cui la figura dell'operatore è stata assimilata e metabolizzata come "soggetto attivo" e quella dell'utente come "fruitore passivo".

Il fulcro concettuale e normativo dello schema sta nell'ideologia del trattamento e dell'osservazione scientifica della personalità che, ha costituito il centro di gravitazione tanto

della strategia di "flessibilizzazione della pena" (la riforma del 1975: come abbiamo visto) quanto della strategia di "razionalizzazione della flessibilità della pena" (la cd. "legge Gozzini" del 1986: come vedremo, più avanti).

Nonostante queste strategie siano andate incontro ad uno scacco irrimediabile, i modelli culturali che stanno alla loro base sono pienamente operanti a tutti gli anni Novanta. Ciò ha fatto sì che questi modelli, da paradigmi di riferimento per la definizione di strategie istituzionali puntuali, si siano trasformati in "costrutti ideologici" autoreferenziali, ormai irrimediabilmente incapaci di fare i conti con la realtà storica e i suoi quadri complessi.

La mancanza di capacità e volontà nell'elaborazione, sperimentazione e verifica di nuovi modelli culturali, alla fine degli anni '80, ha spianato la strada al ritorno in scena delle ideologie della "mano pesante" nel campo della repressione penale. Da qui ha preso origine un processo, nemmeno troppo lungo, di delegittimazione integrale (prima culturale e successivamente politico-istituzionale) dei diritti personali e di cittadinanza dei detenuti. Il che non ha potuto fare a meno di riverberarsi sugli operatori del trattamento: se prima poteva parlarsi di una loro "crisi di identità", in quanto agenti attivi di un processo votato all'insuccesso, adesso si deve registrare una loro sostanziale "rimozione dalla scena".

L'intrecciarsi di tutti questi fattori ha condotto al completo fallimento del progetto di "umanizzazione della pena". Più che mai oggi il carcere è divenuto luogo elettivo di una sofferenza disumana che investe ogni ambito dell'esistenza personale e della vita relazionale.

Se quanto precede ha un senso, ne discende che il contesto entro cui agisce l'interazione dialogica operatore/utente si articola e riconnette in una duplice scala di valori e di relazioni:

- 1) la scala micro: il modello operativo di "relazione umana";
- 2) la scala macro: il modello normativo-sanzionatorio generale.

L'interrogazione critica deve svilupparsi su tutti e due i

livelli.

Nelle pagine e nei capitoli che precedono, abbiamo cercato di enucleare un compiuto discorso intorno al secondo livello di valori/relazioni. Lo assumiamo ora come "sfondo".

Su questo "sfondo", è possibile articolare un "discorso minimo" sul modello operativo di "relazione umana" che si vuole incoraggiare.

Due sembrano i limiti da superare in partenza: (i) i *ruoli* e (ii) la *routine* entro cui l'interazione dialogica operatore/utente rimane avviluppata. Ognuna delle parti in gioco "recita" una parte e, nella misura in cui la recita viene iterata, la relazione umana si "routinizza". Nella fattispecie, l'operatore gioca il ruolo di soggetto attivo che (dovrebbe) trascina(re) la relazione verso le sue finalità istituzionali; l'utente, il ruolo passivo di soggetto trascinato.

Questi ruoli simmetrici e, al tempo stesso, complementari, per esistere e dispiegarsi attivamente, hanno bisogno di un "copione" che conferisca loro senso, fini e durata: la "rieducazione", la "risocializzazione", il "recupero", l'"integrazione", ecc..

Ma il "copione", in quanto testo scritto e, nello stesso tempo, rete di messaggi e di comandi simbolici, ha un "autore" e/o più "autori" (i vari sottosistemi istituzionali e culturali) che pre-esistono all'operatore e all'utente, condizionandone le mosse e gli atteggiamenti. Tanto l'operatore che l'utente debbono obbedire agli schemi fissi, al testo scritto e ai comandi simbolici definiti nel "copione". L'operatore deve obbedire, mandando in esecuzione il programma; l'utente, sottomettersi al disegno terapeutico intrinseco al programma.

L'operatore è qui libero a confronto dell'utente, anche nel senso preciso che esegue azioni ed esercita funzioni, al di là di una effettiva conoscenza e verifica, sia pur labile, dei profili identificativi e della vita di relazione del soggetto sottoposto allo stato di detenzione. L'utente, a sua volta, appena inserito nella relazione dialogica, più che di fronte ad una "persona", si trova ad impattare contro "funzioni" e "prestazioni" ruolizzate.

Non solo il recluso (per definizione, "utente senza libertà"), ma anche l'operatore non appare libero: le sue opzioni non dipendono da volizioni e decisioni autonome, ma costituiscono, piuttosto, un adattamento alle stimolazioni più o meno autoritative che provengono dai centri decisionali (gli autori del "copione"). Egli non ha la possibilità di mettere in discussione tali "comandi", anche laddove il contatto con la realtà e il campo problematico entro cui sono gettati gli utenti ne dimostrano tutta l'infondatezza e inadeguatezza.

Da qui due non irrilevanti problemi:

- 1) come l'operatore può essere portatore di un'interazione dialogica attiva e feconda, quando viene imprigionato entro schemi funzionali *esecutivi*, privati di ogni componente di criticità e di creatività?
- 2) come il recluso può giocare un "ruolo" positivo, se la privazione della libertà si somma all'attribuzione autoritativa di funzioni *servili*?

La pragmatica dell'interazione dialogica risulta inficiata, come è agevole rilevare, da un "doppio legame" che, di fatto, sospende tutti gli attributi di creatività, vitalità e criticità.

La rete dei saperi, delle procedure e dei messaggi comunicativi all'interno di cui sono avviluppati l'operatore e l'utente è obsoleta: semplificatrice dei dati e dei soggetti reali, più che "complessificatrice". Rivela, pertanto, un profilo altamente autoritario che finisce per ridurre l'immane problema del controllo sociale nelle società complesse ad una questione di mera integrazione repressiva. Quanto più, alla prova della realtà, questi saperi e queste procedure falliscono, tanto più vengono iterati e implementati, poiché tutti i sottosistemi istituzionali e culturali e tutte le agenzie del controllo non riescono ad affrancarsi dall'ossessione punitivo/rieducativa che regola l'intervento dello Stato e l'atteggiarsi dei cittadini verso il carcere e la devianza in generale. **Definito** a monte un modello normativo-sanzionatorio più emancipante e democratico, occorre costruire a valle modelli di "relazioni umane" che valorizzino l'autonomia delle identità in gioco: sia quella dell'operatore che quella dell'utente. L'istituzione, pur non rinunciando al proprio mandato,

deve restituire ad entrambi piena autonomia e libertà e giovarsi proprio del surplus di senso che ne consegue. Lo stesso operatore deve tenere in grande conto l'autonomia e la libertà critica dell'utente; così come quest'ultimo non deve guardare al primo come una figura con cui aprire un gioco strumentale teso alla (parziale o totale) "decarcerizzazione".

Così come oggi stanno le cose, la razionalità che governa l'interazione operatore/utente è di tipo strumentale; occorre "rovesciarla", a favore di una dialogica della libertà.

L'estremo compimento del soggettivismo premiale è destinato, dunque, ad incrociarsi con l'oggettivismo terapeutico, il quale concepisce il recluso come "malato" più o meno psicotico e, in quanto tale, da sottoporre a terapie di recupero e riadattamento. Tali terapie non si preoccupano della "malattia", bensì del "malato", con un prepotente effetto di positivismo di ritorno. Intervendendo sul "malato" e mutandolo, si presume di venire a capo della "malattia". Così, i mali del "dentro" e "fuori" del carcere permangono e si accumulano.

Queste risultanze della strategia della differenziazione contribuiscono a disvelare alcuni "orpelli retorici" della riforma. Diversamente da quanto sancito dall'articolo 13/3 della legge, il trattamento non è esteso a tutti i condannati e gli internati: il recluso che è gettato negli anelli duri del sistema penitenziario è escluso, per definizione, dal trattamento rieducativo: per lui, il carcere svolge una mera funzione custodiale<sup>100</sup>. A livello di opzione ideologica, la legge di riforma esclude i casi di incorreggibilità; nell'amministrazione e nella pianificazione del controllo, in-

---

<sup>100</sup> Per una disamina critica dello scarto esistente nella legge di riforma tra "diritti proclamati" e loro effettivo esercizio, cfr. G. De Wellz, *La riforma penitenziaria*, "Quaderni piacentini", 1976; V. Grevi (a cura di), *I diritti dei detenuti...*, cit. Del resto, la contraddizione accompagna l'intero dibattito che precede il varo della legge: cfr. L. Ferrajoli, *Dal regolamento Rocco al nuovo progetto di riforma carceraria*, "Problemi del socialismo", 1974. Una ricostruzione dei termini generali del problema sta in E. Fassone, *op. cit.*, pp. 157-234.

vece, le tesi dell'irrecuperabilità, care alla scuola positiva, rifanno prepotentemente capolino e dislocano "macchine di comando" assai flessibili e aspre. La regola è: *differenziare*; l'eccezione: *rieducare*. Ma l'eccezione qui non si volge contro la regola, sospendendola; al contrario, è veicolata e plasmata da essa. Insomma, non è l'eccezione a sospendere la regola, ma, al contrario, è la regola che sospende l'eccezione.

Anche se in una maniera non sufficientemente formalizzata e ad un non elevato livello di consapevolezza politica, la strategia differenziata si impenna su un concetto e una pratica di flessibilità della pena. Concetto e pratica successivamente elaborati in maniera più matura dalla legge n. 663/1986, non a caso, agita simbolicamente (e retoricamente) come "riforma della riforma"; come vedremo.

I livelli formali ed operativi di flessibilizzazione della pena presenti nella riforma del '75 presiedono al "governo" delle misure alternative, istituendo una differenziazione di primo grado tra *comminazione* ed *esecuzione*. Il primo momento è dato oggettivamente una volta per tutte; il secondo, è rideeterminabile e modificabile di volta in volta e caso per caso:

[...] se di fatto l'esecuzione della pena irrogata diviene più elastica, ciò è attuato non tanto attraverso una coerente applicazione delle misure alternative, bensì portando fino in fondo l'esecuzione della pena, tutte le volte che ciò risulta possibile, riducendo la durata della pena stessa attraverso gli strumenti della liberazione anticipata, della liberazione condizionale, dei condoni, etc. C'è insomma una resistenza di fondo a mettere in questione la pena attraverso alternative formalmente istituzionalizzate. Si ha in definitiva una situazione per cui di una pena ufficialmente erogata può venirne in parte ridotta l'applicazione con provvedimenti che però non ne intacchino la inevitabilità<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup> Area Omogena di Bellizzi Irpino, 1975: *la prima riforma penitenziaria...*, cit., p. 729.

In siffatto contesto, tutte le “diseconomie funzionali” e la sovrapposizioni di indirizzi, orientamenti e pratiche disciplinari che abbiamo visto caratterizzare la legge di riforma penitenziaria sono destinate ad accumularsi su se stesse all’infinito.



**CAP. IV**  
**FILOSOFIE PUNITIVE E ASSETTI PENITENZIARI:**  
**1975-1997**

**1. Dalla differenziazione alla differenziazione, passando per l'emergenza: il dopo riforma**

Una delle tesi maggiormente ricorrenti nella letteratura critica è che la crisi dei progetti di riforma e delle sottostanti ipotesi rieducative e/o risocializzanti sia alla base di quel riflusso che ha ingenerato i modelli delle "carceri di massima sicurezza"<sup>1</sup>. Il che risponde al vero, ma coglie solo un elemento della realtà. Come abbiamo avuto modo di osservare a più riprese, l'obiettivo della punizione/sicurezza informa e subordina le stesse ipotesi risocializzanti. È la strategia differenziata che riconduce costantemente la risocializzazione sotto l'imperio dei codici dell'"ordine" e della "sicurezza"; la qual cosa mette pericolosamente in bilico il principio di libertà, quello di legittimità e, persino, quello di legalità<sup>2</sup>. Il nucleo portante della legge di riforma del 1975 sta qui.

D'altro canto, non bisogna dimenticare che l'istituzione delle "carceri di massima sicurezza" avviene nell'America degli anni '30, '40 e '50; vale a dire, l'epoca a cui data la pratica del "controllo diffuso" in comunità e prende avvio il processo noto come "fuga dalla sanzione detentiva"<sup>3</sup>. Sicurezza e risocializzazione, sono due facce della stessa meda-

---

<sup>1</sup> Cfr., per tutti, M. Pavarini, *"Concentrazione" e "diffusione" del penitenziario. Le tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia*, cit.

<sup>2</sup> Sul punto, cfr. T. Padovani, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit.

<sup>3</sup> Sull'argomento, si rimanda al cap. II.

glia, in cui la prima fa costantemente premio sulla seconda.

L'alleggerimento della pressione penale e le misure alternative al carcere vanno muovendosi in questo quadro complessivo. La finalità perseguita dalle politiche penitenziarie è quella di concentrarsi contro i "tipi di autore" a più alta soglia di "pericolo sociale" e attenuare, invece, la pressione verso i "tipi di autore" con irrilevante carico di pericolosità sociale. Il che non fa che esternalizzare, dal campo del diritto penitenziario, al campo del diritto penale la logica e la strategia della differenziazione.

Se prendiamo in esame la produzione legislativa del periodo, rileviamo che:

- 1) ad un'attenuazione delle sanzioni per alcune ipotesi di reato di scarso allarme (legge 220/1974),
- 2) corrisponde l'inasprimento di quelle relative a reati/figure classificati di grande allarme (leggi 497/1974, 152/1975, 533/1977, 191/1978; d.l. 625/1979).

Lo stesso inasprimento delle norme sulla custodia cautelare, sancito dalla legge 151/1977 si iscrive in questo contesto normativo.

Ancora più dirompentemente, in questa direzione, agisce:

- 1) la legge n. 450/1977 che limita enormemente, sino ad annullarla di fatto, la concessione dei permessi concessi ex art. 30 della legge di riforma del '75;
- 2) la costituzione del circuito delle "carceri di massima sicurezza" avvenuta nel 1977 e l'applicazione massificata dell'art. 90 nei primi anni '80<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Per la discussione ampia di questi due temi, si rinvia al capitolo secondo. Qui ci limitiamo a ricordare che le "carceri di massima sicurezza" vengono istituite con decreto ministeriale del 4 maggio 1977 che recepisce e fa propria una risoluzione della Camera dei Deputati del 27 gennaio 1977 che sottolinea l'esigenza di approntare strutture ad hoc per la custodia di detenuti particolarmente pericolosi. Gli istituti di massima sicurezza attivati dal decreto ministeriale sono quelli di Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone e Trani a cui, nel corso degli anni, ne seguiranno altri, in gran parte conservati.

Calzante è il commento critico di E. Fassone:

Si costruisce un nuovo stereotipo di devianza a statuto speciale contro la quale non è ammessa tregua o armistizio, e si ritirano le forze della devianza a statuto ordinario, nei cui confronti la prevenzione speciale ha ancora senso<sup>5</sup>.

Perfettamente inserita in tale atmosfera è la legge di "modifica al sistema penale" (l. 689/81). Come è noto, essa sancisce la depenalizzazione di alcuni reati minori e prevede, in applicazione del vecchio principio positivista affermato da Ferri, il ricorso a misure sostitutive delle pene detentive brevi<sup>6</sup>. Ma l'obiettivo vero che si intende perseguire non è tanto la diffusione delle "sanzioni sostitutive": difatti, semidetenzione e libertà controllata trovano, fin da subito, una ben scarsa applicazione. La ratio della legge ha il duplice scopo di:

- 1) flessibilizzare il dispositivo e le strategie della legge di riforma penitenziaria;
- 2) estendere l'applicazione dell'osservazione della personalità ad una fase antecedente a quella dell'esecuzione penale.

Risulta, pertanto, confermata la trama disegnata dalla strategia differenziata: attenuare la pressione del carcere sulle strutture istituzionali, realizzando, nel contempo, una più capillare e intensa repressione custodiale dei soggetti ritenuti irrecuperabili.

Ne consegue un doppio movimento, secondo due linee di azione solo apparentemente contrastanti. Da un lato, gli strumenti, le strategie e gli scenari della legge di riforma del '75 vengono via via integrati e sviluppati; dall'altro, i contenuti della riforma più aperti all'innovazione risultano pro-

---

<sup>5</sup> E. Fassone, *op. cit.*, p. 277.

<sup>6</sup> Più in particolare, per le pene detentive non superiori a 6 mesi è prevista la semidetenzione; per le pene non superiori a 3 mesi, la libertà controllata; per le pene non superiori al mese di detenzione, la pena pecuniaria della specie corrispondente.

gressivamente svuotati. È, questo, il risultato inevitabile di quel primato dei codici dell'ordine e della sicurezza sui codici della rieducazione e della risocializzazione che marchia ab origine la riforma penitenziaria del '75 e lo stesso art. 27/3 della Costituzione.

Possiamo, pertanto, dire: più che essere la crisi della risocializzazione a innescare la dilatazione operativa dei moduli della sicurezza, è la sicurezza a determinare i modelli e i percorsi della risocializzazione. La sovranità della sicurezza opta verso un ventaglio decisionale ampio, i cui centri nevralgici sono:

- 1) la sospensione del percorso risocializzativo per i soggetti irrecuperabili;
- 2) la finalizzazione del trattamento risocializzante al recupero conformistico del soggetto deviante;
- 3) l'applicazione del percorso di risocializzazione (misure alternative alla pena detentiva e lavoro all'esterno) entro una scala attuativa sempre più ridotta e ad una serie ristretta di soggetti reclusi.

Questi centri della decisione penitenziaria assestano il sistema complessivo e ogni singolo carcere in anelli differenziati che fungono come sottosistemi funzionali dell'ingranguaggio reclusorio generale. Questo è il "programma fondamentale" della legge di riforma.

Il carcere di "massima sicurezza" non è la risposta alla crisi della riforma; bensì uno dei suoi possibili esiti coerenti e funzionali. Tutta la legislazione in materia penale e penitenziaria successiva alla legge di riforma, come abbiamo appena finito di vedere, non ne scardina o destruttura l'impianto culturale o le finalità etico-politiche; piuttosto, ne sviluppa alcuni assunti base, in una relazione di continuità assai profonda.

Né possiamo concludere che le "carceri di massima sicurezza" esemplifichino in toto l'idea e la prassi della segregazione. In realtà, ne costituiscono "soltanto" una delle sue variabili attive; certamente, quella più carica di deterrenza e di coazione. Il solco entro cui si incammina la legge di riforma, anche in virtù dell'esigenza palese di articolare la

strategia differenziata, non è univocamente definibile. Conseguentemente, il carcere, da forma compatta e totale del controllo sociale, si trasforma in un composto integrato di *forme differenziate*.

Ciò avviene per la serie di motivazioni che siamo venuti fin qui investigando e che qui riassumiamo in sintesi.

Innanzitutto, non coincidendo più la pena con la semplice sottrazione di libertà, il carcere si fa sistema articolato e differenziato delle pene, da mero luogo dell'esecuzione penale che era. Ne discende che il sistema penitenziario tende a fagocitare il sistema penale.

Inoltre, va ricordato che il caso italiano ha di specifico questo paradosso: la crisi del Welfare non ha risparmiato il carcere. L'ha "valorizzato" non semplicemente come luogo da preservare; ma lo ha sovraccaricato di funzioni massificate di controllo e neutralizzazione, dal piano empirico a quello simbolico.

Infine, il riconoscimento teoretico ed empirico del primato della sicurezza e della neutralizzazione fa saltare per aria il rapporto di proporzione tra reato e pena. L'unico criterio di riferimento del diritto penale diviene il principio sfuggente e abnormemente dilatato dell'allarme sociale.

È vero che quanto appena detto sarà, poi, sviluppato organicamente e massicciamente dalla legislazione dell'emergenza<sup>7</sup> e dal diritto penale premiale<sup>8</sup>; altrettanto vero, però, è che esso trova declinati i suoi assi concettuali e operativi nella legge di riforma del 1975; come abbiamo cercato di dimostrare nel capitolo precedente.

Se è vero che il "carcere di massima sicurezza" segna la morte del carcere, così come è venuto erigendosi in parallelo col processo di formazione e affermazione del capitalismo; se è vero che, fin dal "New Deal", il "carcere di massima sicurezza" ci parla di un'altra forma carcere ed è

---

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. T. Padovani, *Il sistema repressivo nella stagione dell'emergenza*, cit.

<sup>8</sup> Sull'argomento, cfr. E. Resta, *Il diritto penale premiale. "Nuove" strategie di controllo sociale*, "Dei diritti e delle pene", n. 1, 1983.

un'altra forma che va strutturando nel corpo sociale e nelle codificazioni simboliche, non appare fondata l'ipotesi che postula l'alternativa tra *morte del carcere* e carcere come puro *terrore*<sup>9</sup>.

La *persistenza* del carcere va oltre la sua obsolescenza e riorganizza un'altra forma carcere. Occorre partire da questa *persistenza*, dalla sua vigenza, se si vuole porre mano a un processo di superamento del carcere come *forma*. Il carcere "vecchio" è già risorto e vive come parte costitutiva, più o meno rilevante, di quello "nuovo".

Nella realtà italiana, la forma del carcere che la legge di riforma del '75 e la legislazione successiva disegnano non è solo fatta a *scatole cinesi*<sup>10</sup> e nemmeno è semplicemente caratterizzata da una *struttura a forbice*<sup>11</sup>. Più esattamente, il sistema penitenziario consta di compartimenti articolati trasversalmente e regolamentati da un regime differenziato. V'è un'area di *compressione* restringentesi su se stessa, in cui il regime di trattamento è come una vite che va progressivamente riducendo il suo passo. Ma v'è anche una *disseminazione espansiva*, fatta di comparti autonomi, eppur comunicanti, lungo un canale di progressiva attenuazione e apertura del trattamento. Tra l'area di compressione e quella di espansione si dà possibilità di comunicazione, in un percorso reciproco di *andata e ritorno*, sulla base del mutare delle condotte dei detenuti in esse reclusi. Sicché può concludersi che *anello duro* e *anello soffice* della detenzione, pur autonomi e costitutivamente diversi, rientrano all'interno di un modello unitario, estremamente articolato. Si tratta, dunque, di affrontare il carcere come *aggregato di forme in-*

---

<sup>9</sup> Su questa tesi convergono, partendo da analisi culturali divergenti e inseguendo percorsi/fini politici difforni, tanto la migliore criminologia e penologia progressiste e radicali (cfr., per tutti, l'ultima opera citata di M. Pavarini) quanto la "criminologia militante" (cfr. AA. VV., *Il carcere imperialista*, Verona, Bertani, 1979; E. Gallo-V. Ruggiero, *Il carcere in Europa*, cit.).

<sup>10</sup> Cfr. S. Cohen, *Uno scenario per il sistema carcerario futuro*, in F. Basaglia-F. Ongaro Basaglia (a cura di), *Crimini di pace*, Torino, Einaudi, 1975.

<sup>11</sup> Cfr. i lavori di M. Pavarini citati nelle note precedenti

terne tra di loro disomogenee, eppur integrate. Le letture univoche o totalizzanti non reggono di fronte alla realtà complessa e flessibile che la legislazione e le condizioni sociali e politiche degli anni '70 e '80 hanno ordito.

Non c'è niente di più fuorviante di quell'opinione comune che ritiene il carcere un sistema monolitico. In esso hanno sempre convissuto sistemi di riferimento organizzati e governati da regimi disomogenei e da logiche differenziate: con il varo, in grande stile, della strategia della differenziazione, questo processo è andato ulteriormente approfondendosi e dilatandosi. Descriviamo, per sommi capi, le linee delle diversificazione e delle stratificazioni:

Si pensi, ad esempio, alla prima grossa distinzione tra carceri giudiziarie e case penali. O, ancora, alla distinzione tra sezioni giudiziarie e sezioni a trattamento penale all'interno del medesimo penitenziario. Si pensi, infine, alla non isolata circostanza che vede integrarsi, all'interno di un unico penitenziario, sezioni giudiziarie, sezioni penali, aree di osservazione, aree di sperimentazione e sezioni di sorveglianza particolare. Ne deriva un coacervo incredibile di figure e di istituzioni penitenziarie, di figure recluse, di tecniche di controllo e di disciplinamento, di strategie di recupero, spesso, grandemente in contrasto tra di loro. Sovente, tutte queste determinazioni, compresse in un unico ambiente, si bilanciano e neutralizzano a vicenda. Più ricorrentemente, sono i livelli duri e maggiormente restrittivi che finiscono con il vincolare e uniformare a sé gli altri<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Centro culturale l'Agorà, *Carcere e società: un riequilibrio difficile alla luce dei più recenti orientamenti di politica penitenziaria*, p. 2, dattiloscritto. Si tratta della relazione introduttiva al Convegno omonimo: Napoli, Castel dell'Ovo, 28 ottobre 1987; promozione e organizzazione del Convegno sono curate dal Centro culturale l'Agorà, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania. Il Convegno vede la partecipazione, tra gli altri, di M. Gozzini e S. Margara.

Ovviamente, questo groviglio di competenze, situazioni ed istituzioni non manca di una logica: risponde ad un criterio di razionalità che organizza la genesi e lo sviluppo di funzioni tra di loro differenziate, impennate sulla sicurezza, anziché sulla socialità interna e la socializzazione con l'esterno<sup>13</sup>. L'enfatizzazione della sicurezza non ha fatto che esaltare la preminenza assoluta delle istanze di mero custodialismo annesse al carcere.

La centralità del momento custodialistico si è andata sempre più vistosamente affermando; al punto tale, che le stesse ipotesi di risocializzazione sono informate ai criteri della neutralizzazione e del riadattamento. In questo senso, è vero che:

Ogni sforzo ortopedico sul diritto penitenziario e sulla sua prassi giurisprudenziale nel senso di ridurre la centralità del momento custodialistico, si palesa ontologicamente incompatibile con l'istituzione stessa<sup>14</sup>.

Sono queste linee guida ad aver governato il processo di assestamento degli istituti dell'ordinamento penitenziario, producendo un immaginario e un'immagine del carcere a forti tinte. Come fa rilevare opportunamente Pavarini, un ruolo essenziale è stato giocato dall'*ermeneutica giurispru-*

---

Il Centro culturale l'Agorà si costituisce nella Casa Circondariale Nuovo Complesso di Bellizzi Irpino (AV) nel giugno 1987 ed è un'articolazione interna alla Cooperativa l'Agorà, costituita nel 1986 sempre nel carcere di Bellizzi Irpino. Tra i soci della Cooperativa figurano detenuti comuni e politici, nonché soci e garanti esterni. La Cooperativa annovera tra i suoi scopi sociali attività culturali (biblioteca e convegni); promozione di interventi migliorativi dell'habitat culturale del carcere; programmi di recupero sociale di detenuti, ex detenuti ed emarginati. La Cooperativa l'Agorà successivamente si trasforma in Associazione nelle cui vesti ha successivamente operato, con sede in Napoli.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> M. Pavarini, *La riduzione di pena nell'interpretazione giurisprudenziale*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", n. 1-2, 1982, pp. 91-92, nota n. 1.



*denziale*<sup>15</sup>. La giurisprudenza dell'emergenza ha puntualmente smantellato tutte le aperture innovative contenute nell'ordinamento penitenziario, assumendo oltre ogni limite la sovranità dei codici dell'ordine e della sicurezza. Ecco come Pavarini descrive questo immane processo di strutturazione/destrutturazione:

Gli equilibri, i rapporti di proporzione che reggono quale impalcatura i quasi cento articoli della legge penitenziaria subiscono un processo di stravolgimento profondo: alcune parti si dilatano come afflitte da un processo morboso di elefantiasi, altre progressivamente si riducono, fino a sparire. L'immagine che ne appare è però quanto mai istruttiva da un'analisi critica. Cerchiamo di interpretarla. Non solo da un punto di vista quantitativo ma anche in rapporto alle qualità delle questioni da affrontate la pratica giurisprudenziale viene a tratteggiare un profilo dell'esecuzione penitenziaria ben diverso, ad esempio, dall'immagine che è possibile ricavare dalla riflessione dottrinale. [...] Ora, a ben intendere, l'unica pratica giurisprudenziale sembra essersi orientata nella prospettiva unilaterale di quegli istituti che in tutto o in parte «riducono» l'esecuzione penitenziaria vera e propria, cioè degli istituti che «allontanano» in qualche modo dalla realtà del carcere [...] Di conseguenza ad essere messa in crisi è la stessa funzione rieducativa della pena che rimane a, tutt'oggi, l'apparato teorico legittimante la pena detentiva stessa [...] a trovare parziale attuazione sono infatti stati quegli istituti che trovano a loro volta una parziale legittimazione proprio nella critica all'efficacia della pena detentiva<sup>16</sup>.

L'interesse che la giurisprudenza fa convergere sulle misure alternative stesse, quindi, serve più ad offuscare lo specchio già deformato del carcere che ad innescare un per-

---

<sup>15</sup> *Ibidem*, pp. 90-93.

<sup>16</sup> *Ibidem*, pp. 92-93, nota n. 3.

corso di affrancamento dalle sue pastoie condizionanti<sup>17</sup>.

Ma le funzioni e il ruolo della giurisprudenza dell'emergenza<sup>18</sup> non si fermano qui; essa ha, del pari, esercitato anche una poderosa spinta in direzione della formalizzazione di un diritto penale premiale, in virtù del quale il giudice diviene il titolare diretto della "depenalizzazione".

In origine, le fattispecie penali investite dal processo attingono a quella che viene definita "lotta all'emergenza terroristica": le ipotesi di reato interessate riguardano, difatti, partecipazione ed associazione sovversiva, costituzione e partecipazione a banda armata. In sostanza, si scoraggia il reo, attraverso l'intimidazione del carcere duro, a perseguire nelle condotte devianti; per contro, lo si incoraggia, attraverso la concessione di sconti di pena consistenti, a desistere dai legami associativi esistenti.

L'indirizzo riceve il suo "battesimo del fuoco" col decreto-legge n. 625/1979 ("Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"); decreto, poi, convertito con modificazioni (legge n. 15/1980). Questa prima fase può dirsi chiusa con la legge n. 304/1982 ("Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale").

Siffatti criteri prolungano il loro campo di azione, permeando le logiche che ispirano gran parte delle modificazioni apportate all'ordinamento penitenziario dalla legge n. 663/1986 (meglio nota come "Legge Gozzini"); su cui ci soffermeremo più oltre. Il ciclo è, in un certo senso, esaurito dalla legge n. 34/1987 ("Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo")<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Per un'analisi delle alternative al carcere in prospettiva storica, cfr. T. Padovani, *L'utopia punitiva*, cit.

<sup>18</sup> Per l'analisi dei patterns culturali, dei contesti storici e delle strategie politiche dell'emergenza, sia consentito rinviare ad A. Chiocchi, *Il circolo vizioso. Meccanismi e rappresentazioni della crisi italiana, 1945-1995*, cit.; in particolare, rileva il cap. VI: "Il tunnel dell'emergenza: gli anni Settanta e Ottanta".

<sup>19</sup> Un tentativo (precedente alla promulgazione della legge) di inquadramento teorico-politico delle iniziative legislative in tema di "dissociazione"

La caratteristica principale del diritto penale premiale è quella di integrare in un contesto unitario *strategie dissuasive* con *strategie di promozione*<sup>20</sup>. Il destinatario non solo sente incombere il peso intimidativo della minaccia della sanzione penale, ma è, altresì, attivato ad assumere condotte collaborative. Il momento repressivo si salda intimamente con quello propositivo, sulla base di un patto stipulato per via processuale<sup>21</sup> o extragiudiziaria, secondo il quale:

- 1) lo Stato si impegna a fornire lo sconto di pena;
- 2) il reo e/o il condannato collabora con l'amministrazione della giustizia ("chiamate di correttezza" a valanga); oppure recede dall'opzione illegale e/o deviante.

Con tutta evidenza, come è stato fatto puntualmente rilevare, tutto ciò scardina i principi e i profili della legalità penale dello Stato di diritto<sup>22</sup>.

Una delle conseguenze politiche più inquietanti di questo processo sta nel crescente ruolo di *supplenza* giocato dal giudice non solo nella definizione delle tecniche del controllo sociale, ma anche e soprattutto nei circuiti centrali della decisione politica. Ora, è chiaro che una conseguenza di tal fatta importi costi elevatissimi, soprattutto a lato:

- 1) degli strappi, frequenti e di assoluta rilevanza, sopportati dai principi garantistici in materia processuale-penale;
- 2) del vistoso vacillare della certezza del diritto;
- 3) della restrizione dei diritti di libertà patita dall'intera cittadinanza;

---

all'interno dei paradigmi della *reversibilità della pena* sta in Area Omogena di Bellizzi Irpino, *Legge sulla dissociazione. Verso una concezione della reversibilità della pena*, "Il Tetto", supplemento al n. 138, 1986.

<sup>20</sup> Sulla problematica, in linea generale, ma secondo sviluppi non interamente coincidenti con la nostra analisi, cfr. N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, Comunità, 1977; E. Resta, *Il diritto penale premiale*, cit.

<sup>21</sup> Sul rilievo abnorme assegnato dall'emergenza al comportamento processuale, cfr. L. Ferrajoli, *Ravvedimento processuale e inquisizione penale*, "Questione Giustizia", n. 1, 1982.

<sup>22</sup> E. Resta, *op. cit.*, pp. 49-52.

4) del clima di crescente corporativismo alimentato all'interno della magistratura.

La funzione di supplenza esercitata dal potere giudiziario rivela la *deresponsabilizzazione* del potere legislativo ed esecutivo, i quali lasciano che siano gli strumenti della repressione penale speciale a governare l'intrico delle contraddizioni e problematiche sociali.

È stato fatto rilevare, con acume:

L'affidamento alla magistratura di scelte di valore fisiologicamente pertinenti al potere politico, avviene sia attraverso una normazione indeterminata, per clausole generali, sia, e qui ci allontaniamo dalla tematica più tradizionale, con l'*assenza* dell'intervento normativo in presenza di fenomeni segnalabili per un significativo disvalore sociale<sup>23</sup>.

L'assenza dell'intervento normativo capillare è il prerequisito della presenza capillare dell'intervento giurisprudenziale speciale. Conferire *mano libera* al giudice è l'obiettivo politico di fondo perseguito, in questa fase, dalla classe politica di governo e di opposizione. Ciò attribuisce alle strategie e alle tecniche di controllo sociale e di neutralizzazione una soglia repressiva e dissuasiva illimitata, collocandole al di fuori di qualunque possibilità di controllo di legittimità democratica e costituzionale.

Ad ogni buon conto, questo è l'obiettivo politico precipuo che la classe politica di governo, in quel momento storico, intende perseguire ed è intorno al suo conseguimento che essa, di emergenza in emergenza, ottiene l'appoggio convinto e significativo della classe politica di opposizione. Per le forze della sinistra politica e sociale, le ombre, i limiti e i ritardi, che abbiamo visto in azione sin dalla fase costituente, si ingigantiscono fino a precipitare nel sostegno attivo al dispositivo stritolante della legislazione e della giurispruden-

---

<sup>23</sup> G. Insolera, *Intervento alla Tavola rotonda: Il diritto penale giurisprudenziale*, tenuta presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento (13 maggio 1988), "Dei delitti e delle pene", n. s. , n. 2, 1991, p. 17.

za dell'emergenza e del diritto penale premiale.

## **2. Il pendolo dell'emergenza: la «legge Gozzini» e le reazioni alla «legge Gozzini»**

Uno dei meriti innegabili della "legge Gozzini" è quello di aver cercato di razionalizzare il principio della *flessibilità della pena*<sup>24</sup>, non ancora organicamente presente (come abbiamo visto) nella legge di riforma del '75 e nella successiva legislazione. Per questa via, essa ha cercato di far uscire il dibattito e le prassi intorno all'esecuzione penale dalle seche dell'immobilismo<sup>25</sup>. Purtroppo, principio e prassi della flessibilità della pena non operano quella frattura necessaria dai profili normativi esistenti e i corrispondenti modelli culturali e politici.

In parte, la frattura è *oggettivamente* impossibile. Il concetto di "pena flessibile" lascia, difatti, immutato, a monte, gli inputs causali del sistema penale e dell'ordigno reclusorio, limitandosi al confronto, a valle, con gli effetti ultimi della decisione giurisprudenziale e penitenziaria. Esorbitante diviene, pertanto, il potere discrezionale che si concentra nelle mani dell'amministrazione penitenziaria, del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza<sup>26</sup>; potere che ruota intorno ai

---

<sup>24</sup> Un precedente giurisprudenziale illustre del principio della flessibilità della pena è nella sentenza n. 204/1974 della Corte Costituzionale, la quale, in aderenza esplicita all'art. 27/3 Cost., afferma: "sorge [...] il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalle norme di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo" (cit. da S. Margara, *La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere*, "Questione Giustizia", n. 3, 1986, p. 527).

<sup>25</sup> Cfr., al riguardo, G. Mosconi-M. Pavarini (a cura di), *Flessibilità della pena in fase esecutiva e potere discrezionale*; ricerca condotta per conto del Centro di studi e di iniziative per la riforma dello stato (CrS), Roma, 1994.

<sup>26</sup> Sul punto, A. Agazzi-G. Golfetto-G. Peon, *Discrezionalità nella riforma penitenziaria. L'attività dei tribunali di sorveglianza di Venezia e Genova*

poli del *premio* e del *castigo* che regolamentano lo "scambio penitenziario" che proprio la "legge Gozzini" va a sovrallimentare<sup>27</sup>.

Per il resto, la frattura è *soggettivamente* impraticabile, per l'accentuato ricorso da parte della nuova legge ai dispositivi della differenziazione e della premialità codificati ed esaltati dall'emergenza. Basti qui fare cenno:

- 1) all'istituzione dei "permessi premio" (art. 30-ter dell'O.P.);
- 2) all'introduzione dell'art. 41-bis (dell'O.P.) che rimpiazza il vecchio art. 90 nella previsione di quelle si-

---

*dopo l'entrata in vigore della legge 663/86, "Dei delitti e delle pene", n. s., n. 2, 1991. Il lavoro si pone come primo momento di indagine all'interno della ricerca nazionale sul sentencing esecutivo coordinata da G. Mosconi e M. Pavarini, citata alla nota precedente.*

<sup>27</sup> Per un'articolata critica, cfr. M. Pavarini, *Il servizio sociale dei detenuti nell'ambito dell'esecuzione penale detentiva: problemi e proposte alla luce del diritto penitenziario*, pp. 4-7, dattiloscritto; Relazione introduttiva al Convegno "Il servizio sociale dei detenuti": Casa Circondariale Nuovo Complesso di Bellizzi Irpino, 12-13 ottobre 1986. Il Convegno è organizzato:

- dalla Comunità Servizio Sociale dei Detenuti (CSDD): un gruppo di detenuti reclusi nel carcere di Bellizzi Irpino, il cui "progetto di liberazione" è attentamente e positivamente esaminato da Pavarini nella relazione dianzi citata;

- dal Ministero di Grazia e Giustizia;

- dalla Direzione della Casa Circondariale Nuovo Complesso di Bellizzi

Irpino.

Sempre in tema di analisi critica della 663/86, rileva di M. Pavarini, *Osservazioni su ordinamento penitenziario e ruolo della pena*, "Questione Giustizia", n. 4, 1986.

Per una ricostruzione, invece, positiva delle linee principali della legge, cfr.:

- S. Margara, *La modifica della legge penitenziaria...*, cit.;

- M. Gozzini, *Carcere e territorio*, "Il Tetto", n. 144, 1987; si tratta della Relazione tenuta al seminario sul tema: "Carcere e territorio: insieme per un rinnovamento della società", organizzato dal Centro studi e formazione sociale della Fondazione Emanuela Zancan, presieduta da mons. Giovanni Nervo, e svoltosi a Malosco (Trento) dal 19 al 25 luglio 1987.

tuazioni di emergenza, a fronte delle quali vengono sospese le "normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati";

- 3) all'introduzione del regime di "sorveglianza particolare" (art. 14-bis dell'O.P.)<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Riportiamo il testo dell'art. 30-ter dell'O.P.:

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a 15 giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente 45 giorni in ciascun anno di espiazione.

Per il testo dell'art. 41-bis e il suo inquadramento critico, rinviamo alla nota n. 15 del capitolo che precede.

Il testo dell'art. 14-bis è il seguente:

Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a 3 mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

- a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
- b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
- c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.

Il comma 4 dell'art. 80, infine, così recita:

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad esso onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Come è stato opportunamente fatto rilevare, la strategia teleologica della legge è mossa dalla

[...] necessità di rifunzionalizzare l'intera normativa penitenziaria verso una più accentuata differenziazione del momento esecutivo.

Il processo di diversificazione in atto tra modalità trattamentali "soffici" e modalità trattamentali "dure" è una realtà di fatto che è difficile non cogliere, e non solo per chi restringe il proprio interesse alla realtà carceraria italiana. Fenomeno quindi tanto oggettivo quanto universalmente riconosciuto. A questo punto, il legislatore non poteva fingere di ignorare la realtà e forse, assai difficilmente a questa poteva opporsi e/o resistere: pertanto la registra, e cerca attraverso uno sforzo di formalizzazione normativa di darvi disciplina<sup>29</sup>.

Il progetto della flessibilizzazione delle pene tende, dunque, a tradursi in un processo di *decarcerizzazione* che, conformemente ai codici culturali e politici dell'emergenza, trova applicazione unicamente nei casi individuali e/o di gruppo per i quali vige un'*attenuata* esigenza di sicurezza<sup>30</sup>. In ragione di ciò non solo non viene intaccata la posizione di centralità della risposta custodiale, ma si vanno sempre più dilatando i campi di applicazione dei codici della sicurezza, con la conseguenza di creare intorno al carcere un clima permanente di allarme e panico sociale.

Il sistema di controllo sul/dal carcere, così eretto, obbedisce ad una razionalità interna poco reattiva alle sollecitazioni esterne, patite unicamente come "disturbi" patogeni o processi disfunzionali; ne deriva un circuito decisionale au-

---

<sup>29</sup> M. Pavarini, *Il servizio sociale dei detenuti...*, cit., pp. 1-2.

<sup>30</sup> "Questa volontà di «decarcerizzazione» deve essere pertanto riconosciuta; tutt'altra questione è se a fronte di questa retorica di alternative corrisponda, o possa mai corrispondere, una riduzione qualitativa e quantitativa della presenza carceraria nelle politiche penali" (M. Pavarini, *op. ult. cit.*, p. 2).



toreferenziale a rendimento decrescente, quanto più si costruisce e verifica sulle sue interne coordinate di sviluppo<sup>31</sup>.

È questo meccanismo autoreferenziale, governato dalla *sindrome della sicurezza*, a far sì che le misure alternative non sostituiscano il carcere; ma si sommino ad esso, col risultato, apparentemente paradossale, che *più misure alternative* coabitano con *più incarcerizzazione*<sup>32</sup>.

Ridurre l'area della penalità e l'area della carcerizzazione è, ormai, una esigenza ampiamente avvertita in tutte le società avanzate e da importanti organismi sovranazionali, come l'ONU e il Consiglio d'Europa:

Tuttavia, in quasi tutte le società avanzate la quota dei cittadini sottoposta alla sanzione detentiva è costantemente in ascesa. Nonostante i ripetuti correttivi e contenimenti di volta in volta approntati. Si pensi, ad esempio, all'uso improprio e reiterato che in Italia è stato fatto di istituti quali l'amnistia e l'indulto<sup>33</sup>.

[...] Più che un ricambio organico del carcere o una sua alternativa sostitutiva, serve un'osmosi costante tra carcere e società. Una osmosi che riappropri il carcere alla società e che, così, lo espropri progressivamente del suo ruolo storico<sup>34</sup>.

Il contesto normativo disciplinare della legge appena descritto assorbe nella sua orbita tutte le istanze aperturistiche in essa pur contenute.

Vediamone, in sintesi, i tratti salienti:

- 1) il regime delle misure alternative viene aperto a figure e ipotesi di reato prima tassativamente esclusi: vengono, difatti, ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà anche condannati sui quali grava il reato di rapina, estorsione, seque-

---

<sup>31</sup> Centro culturale l'Agorà, *op. cit.*, p. 2 ss.

<sup>32</sup> M. Pavarini, *op. ult. cit.*, p. 6 ss.

<sup>33</sup> Ricordiamo che dal 1951 al 1990 sono stati emessi 10 decreti di amnistia/indulto; vale a dire, una media di un decreto ogni 4 anni circa!

<sup>34</sup> Centro culturale l'Agorà, *op. cit.*, pp. 3-4.

- stro di persona a scopo di rapina, associazione di tipo mafioso prima esclusi (artt. 47, 47-bis, 48, 50 dell' O.P.);
- 2) il regime di semilibertà, prima circoscritto alle pene temporanee, viene esteso anche al detenuto condannato all'ergastolo (art. 50, O.P.);
  - 3) l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale è allargata alle pene detentive che non superino i tre anni, con contestuale eliminazione dello sbarramento costituito dalla misura di sicurezza detentiva (art. 47, O.P.);
  - 4) affidamento e semilibertà, per le pene non superiori a 6 mesi e per le pene dell'arresto, sono applicabili, senza la previsione del rientro in carcere, a condizione che l'interessato abbia già subito un periodo di custodia cautelare (artt. 47 e 50 dell'O.P.);
  - 5) come nuova misura alternativa, è introdotta la detenzione domiciliare (art. 47-ter), per pene non superiori a due anni (anche costituenti parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto); e per persone in condizioni particolari: donna incinta, donna con figli minori di tre anni, persona di età superiore ai 65 anni, persona in grave condizione di salute, persona minore di 21 anni;
  - 6) il regime del lavoro esterno agli istituti penitenziari è liberalizzato: differentemente dal passato, qualunque tipologia di lavoro attiva la possibilità dell'ammissione al beneficio (art. 21, O.P.);
  - 7) il tetto di liberazione anticipata, a tutti gli effetti considerata pena scontata, si eleva da 45 a 90 giorni all'anno (art. 54, O.P.);
  - 8) è prevista la concessione di permessi premio, nella misura massima di 45 giorni all'anno, per poter curare i propri interessi affettivi, lavorativi e culturali, in presenza di "regolare condotta" e in assenza di "pericolosità sociale" da parte del condannato (art. 30-ter, O.P.); il che supera i confini dei permessi regolati dall'art. 30, previsti solo a fronte di casi straordina-

ri ed eccezionali.

Come commento complessivo possiamo riportare il rilievo realistico di S. Margara, uno degli estensori della legge e dei magistrati di sorveglianza più aperti ai problemi di cui il carcere e i detenuti sono portatori:

La pena può dunque essere profondamente modificata nella fase della esecuzione: con la sostituzione totale di un trattamento non detentivo, come accade nell'affidamento in prova al servizio sociale [...]; con la riduzione della pena, che può giungere sino a un quarto del totale, attraverso la concessione della c.d. liberazione anticipata di cui all'art. 54 della legge; con la sostituzione parziale della pena detentiva con un trattamento non detentivo (come accade con la liberazione condizionale [...]); con la sostituzione della pena detentiva con trattamenti che alternano, nello stesso tempo, periodi di libertà a periodi di detenzione (come nella semilibertà e in quella forma, particolare e abbastanza *sui generis*, del lavoro esterno). [....]

Cambiano allora alcuni nostri concetti di fondo. *La pena inflitta con la sentenza di condanna non è un dato assoluto*, affidato per così dire alla mano esecutiva, ma la *base di partenza* di un *percorso esecutivo*, che dipende in gran parte dalla *capacità di responsabilizzazione del condannato* e dalla *efficacia* degli *interventi penitenziari* nei suoi confronti. La *sede* in cui viene definita la *pena in concreto* è *l'esecuzione* [...] nel senso che sono organi giurisdizionali che gestiscono la pena con il potere di modificarne radicalmente la *qualità* e la *quantità*.

E bisogna liberarsi da una parola che è rivelatrice di una impostazione di fondo: la parola «benefici». Le misure alternative non sono concessioni graziose, che *liberano* dalla pena: sono *modi di eseguirla in maniera diversa da quelle detentive*. Il carcere non è l'unico modi di «espiazione» della pena: la legge ne indica ora

altri, che sono ancora *esecuzione della pena*<sup>35</sup>.

I principi cardine, le strategie e le finalità della teoria e prassi della flessibilità della pena difficilmente potevano trovare formulazione migliore.

Il progetto di razionalizzazione della flessibilità della pena implicito nella legge n. 663/87 non vale a ricondurre ad unità gli scarti operazionali e disciplinari presenti nel congegno punitivo e nell'ordigno reclusorio; né è in grado di attivare un rientro apprezzabile delle diseconomie funzionali che minano dall'interno l'istituzione chiusa carcere e i suoi flussi relazionali con la società.

Come abbiamo già visto, la razionalizzazione messa in campo:

- 1) risucchia il dispositivo delle misure alternative sotto il controllo ferreo dei paradigmi dell'ordine, della sicurezza, della differenziazione e della premialità;
- 2) combina i processi di depenalizzazione con quelli di incarcerizzazione, per cui le condotte delle misure alternative si allargano secondo una raggiera più stretta di quella che regola la crescita della carcerizzazione; ne consegue che, mentre il tasso di afflusso in carcere va progressivamente incrementandosi, il tasso di deflusso verso le misure alternative va proporzionalmente contraendosi;
- 3) espone oltremodo l'intero sistema sanzionatorio e punitivo ai contraccolpi della situazione politica e sociale, facendo dipendere esageratamente l'afflusso/deflusso in/dal carcere dal clima di allarme sociale di volta in volta esistente e/o creato.

L'esito politicamente più grave è questo: il sistema della flessibilità della pena (appunto perché "flessibile") non dà garanzie di stabilità. Ciò che è concesso oggi, può essere tolto domani, col mutare del clima politico e della sensibilità

---

<sup>35</sup> S. Margara, *op. cit.*, pp. 527-528; corsivo nostro. In tale direzione anche M. Gozzini, il quale, però, acutamente rinviene l'operatività dei principi della flessibilità della pena già nella riforma del 1975 (*op. cit.*, pp. 675-678); circostanza su cui noi abbiamo insistito nel § 2.

sociale intorno al carcere. Cosicché la situazione di precarietà estrema e di insicurezza per tutto ciò che attiene ai diritti e alle prospettive di vita dei detenuti tende a dilatarsi abnormemente, precipitando la "comunità dei reclusi" in un gorgo di sofferenze senza vie di uscita.

A questo approdo, la teoria-prassi della flessibilità della pena si mostra essere un (insospettato) collettore degli interessi e delle strategie dell'emergenza. Quest'ultima, come abbiamo avuto modo di esaminare, allarga e/o stringe il ventaglio della repressione penale e della pena detentiva, a seconda dei casi e delle situazioni. L'esperienza della decretazione restrittiva sul carcere, che ha modo di svilupparsi dalla fine del 1990 in avanti, dimostrerà drammaticamente questa evidenza; come vedremo.

La teoria-prassi della flessibilità lascia irrisolto un problema di fondo: il declino delle istituzioni segregative. Siffatto problema non viene affrontato alla radice; bensì con ricette riduttive che non ne intaccano i processi fondazionali e riproduttivi. Non aggredendo i nodi causali della crisi dell'istituzione carcere, non si riesce ad affrancarsi dalla sue spirali tentacolari, con la conseguenza che le ipotesi di decarcerizzazione si sfibrano proprio all'interno di quel territorio in cui vanno declinando le motivazioni fondanti e le finalità delle istituzioni segregative. Su questa base, in tutta l'area dei paesi capitalistici avanzati, si è, addirittura, verificato che le misure alternative alla detenzione abbiano finito con l'essere *alternative* non già alla *detenzione*, bensì alla *libertà*<sup>36</sup>. Perfettamente coerente, da questo lato, la situazione denunciata nel 1987 da Vivien Stern: la Gran Bretagna, ella fa osservare, detiene contemporaneamente il primato del

---

<sup>36</sup> Particolare menzione meritano le ricerche sul campo e le elaborazioni teoriche nell'area britannica, in cui il tema della decarcerizzazione ha trovato un fertile terreno di analisi, di discussione e di sperimentazione, fin dall'opera di A. Schull, *Decarceration: Community Treatment and the Deviant*, London, Spectrum, 1977. Su tutta la materia, da ultimo, cfr. V. Ruggiero, *Decarcerizzazione e ricarcerizzazione. Breve rassegna della più recente letteratura britannica*, "Dei delitti e delle pene", n. s., n. 1, 1991.

numero dei detenuti e delle misure alternative alla pena<sup>37</sup>.

Sul piano squisitamente giuridico (della *norma* e delle *forme*), il progetto di razionalizzazione della flessibilità della pena si cala in un più generale processo di *deformalizzazione del diritto penale*, il quale ha caratterizzato perspicuamente il ciclo degli anni '70 e '80<sup>38</sup>. È sulla deformalizzazione del diritto che si incastra il potere discrezionale progressivamente crescente del giudice, dell'amministrazione penitenziaria e del tribunale/ufficio di sorveglianza.

Che il diritto si vada deformalizzando indica che la *produzione di senso* propria della norma non riposa tanto nell'*oggettività* del testo scritto e dei suoi quadri prescrittivi, ma nella interpretazione/applicazione che di esso viene fornita dalla *soggettività* del giudice. Quest'ultimo diviene ora il vero facitore delle forme giuridiche e il produttore del senso della norma. L'ermeneutica e l'azione giurisprudenziali scanzano definitivamente la produzione normativa dal posto di comando nella gerarchia di senso della fattispecie penale, per un duplice ordine di motivazioni:

- 1) perché ne propongono sempre un'interpretazione restrittiva;
- 2) perché sollecitano la sospensione delle norme "aperte" in favore del varo di norme "chiuse".

Una sindrome contingentalista afferra il sistema della sanzione penale e l'azione discrezionale del giudice, tutti presi ad inseguire e punire, punto per punto, la massa delle insorgenze classificate come devianti e premiare il menu sempre più ristretto dei comportamenti ritenuti normali. Una strategia focalizzata interamente sul contingente, senza respiro e senza sbocchi al di fuori dell'ossessione punitiva, si scarica in maniera intensiva ed estensiva sulle zone della devianza, della reclusione, del disagio e dell'emarginazione sociale, in genere.

---

<sup>37</sup> V. Stern, *Bricks of Shame. Britain's Prisons*, Harmondsworth, Penguin, 1987; cit. da V. Ruggiero, *op. cit.*, p. 135.

<sup>38</sup> Cfr. A. Gamberini, *Intervento alla Tavola rotonda: Il diritto penale giurisprudenziale*, cit. "Dei delitti e delle pene", n. s., n. 2, 1991, pp. 24-31.

Così, è potuto capitare, con perfetta coerenza, che un parlamento schierato, nel 1986, all'unanimità nel voto favorevole alla "legge Gozzini", quattro anni dopo rovesci specularmente la sua posizione, richiedendo, quasi all'unanimità, la sua cancellazione. Le istituzioni politiche della prima repubblica non riescono a sopportare nemmeno un razionale e ragionevole progetto di flessibilizzazione della pena. Il che riprova, a fortiori, la debolezza intrinseca dei teoremi della flessibilità, i ritardi politici e le debolezze culturali del sistema istituzionale e delle forze politiche che hanno occupato la scena della giovane democrazia repubblicana italiana.

Cavalcando campagne di allarme sociale contro la grande criminalità e agitando un presunto clima di lassismo e permissivismo imperante nelle carceri, con il decreto-legge n. 324 del 13 novembre 1990 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"), il governo dà il là ad una serie di interventi restrittivi nel campo di applicazione delle "legge Gozzini"; quando, addirittura non abrogativi. La catena sequenziale dei decreti-legge si prolunga fino a tutto il 1992-93.

In questa sede, ci soffermiamo sul primo e quarto anello di tale catena: 1) il decreto-legge n. 324 del 13 novembre 1990; 2) il decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991. Questi due decreti costituiscono i punti focali della manovra di reazione repressivo-abrogativa nei confronti della "legge Gozzini"; manovra in corso anche negli anni successivi.

Il decreto-legge 324/1990 cancella letteralmente, per un'innumerabile serie di gravi "tipi di reato" e "tipi di autore", tutti gli istituti dell'ordinamento penitenziario su cui fa perno il rapporto di comunicazione e socializzazione del carcere con la società: affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, permessi premio, lavoro all'esterno.

Per un'altra serie di reati di più lieve entità, ma non meno innumerevole, eleva considerevolmente le soglie di pena espiata funzionanti quali quorum di accesso alla semilibertà, al lavoro esterno e ai permessi premio:

- 1) per la semilibertà viene fatta ora richiesta dell'espia-

zione di almeno due terzi della pena, mentre prima era sufficiente metà della pena;

- 2) per i permessi premio e il lavoro esterno è necessaria ora l'espiazione di metà della pena, che, in caso di condanna all'ergastolo, si eleva a quindici anni di pena espiata; mentre prima:
  - a. per l'ammissione al beneficio dei permessi premio era sufficiente che il condannato avesse espiato un quarto della pena e dieci anni nel caso fosse stato condannato all'ergastolo;
  - b. l'ammissione al lavoro esterno poteva avvenire in ogni fase della reclusione, indipendentemente dalla posizione di imputato o condannato e dall'entità della condanna.

Per una percentuale relevantissima di detenuti, in fatto e in diritto, la riforma penitenziaria del 1975 e le successive modifiche apportate dalla 663/86 non esistono più nel loro, pur contraddittorio, aspetto di apertura, ma unicamente in quello di chiusura e contenimento.

Stante questo raggio di incidenza, va rilevato che il decreto si caratterizza per la sua natura plurioffensiva e per la sua azione policentrica.

Natura plurioffensiva, poiché colpiti risultano tutti i principali istituti di garanzia e tutela che presiedono allo svolgimento dell'azione penale e alla sistematizzazione della repressione penale.

Azione policentrica, poiché risultano destrutturati i tre assi portanti del sistema della sanzione penale nel nostro paese: vale a dire: la Costituzione, il nuovo codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.

Più esattamente ancora, l'azione policentrica del decreto ha effetti non solo destrutturanti, ma anche sospensivi.

Della Costituzione risultano sospesi:

- 1) il diritto del detenuto al recupero e al reinserimento sociale;
- 2) il criterio di eguaglianza e oggettività della norma, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena.

Del nuovo codice risultano sospese:



- 1) le garanzie di libertà a favore dell'indiziato;
- 2) la presunzione di innocenza dell'indiziato/imputato;
- 3) la contemplazione del carcere come *estrema ratio* dell'azione penale.

Dell'ordinamento penitenziario:

- 1) è abrogato, per la fascia dei reati alti, l'intero sistema normativo regolante la socializzazione del carcere con la società e il reinserimento progressivo del detenuto nella comunità libera;
- 2) sono rese assai più restrittive le condizioni di accesso al reinserimento per le fasce di reato medio-alte.

Il decreto-legge 152/1991 conserva senso e lettera del decreto 324/1990.

Con l'art. 1, introducendo l'art. 4bis dell'O.P., mantiene le forti limitazioni nell'applicazione delle misure alternative per i reati di terrorismo ed eversione, criminalità di stampo mafioso, sequestri a scopo di estorsione, spaccio e organizzazione di grandi quantità di stupefacenti, omicidio, rapine ed estorsioni aggravate.

Per i reati prima indicati:

- 1) il lavoro esterno è reso possibile solo dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- 2) i permessi premio sono usufruibili solo dopo metà della pena; nel caso di condanna all'ergastolo, dopo dieci anni;
- 3) l'accesso alla semilibertà è possibile solo dopo i due terzi della pena e non è più ottenibile come alternativa all'affidamento;
- 4) la libertà condizionale diventa accessibile dopo due terzi della pena.

Ma c'è dell'altro. L'insieme di queste gravi limitazioni non viene ritenuto ancora sufficiente: l'accesso alle misure alternative e ai meccanismi premiali, per tutte le ipotesi di reato prima elencate, risulta interdetto, qualora sussistano legami da parte del recluso con la criminalità organizzata ed eversiva. Per la sussistenza delle condizioni di tale collegamento non necessitano prove certe; bensì, come già introdotto dal d.l. 324/1990, semplici ipotesi o tesi non supportate da ri-

scontri obiettivi, fornite dal "comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza", i cui "pareri" sono, pressoché costantemente, ottemperati dai tribunali e dagli uffici di sorveglianza. Cosicché la presunzione di innocenza non viene semplicemente sospesa, ma si rovescia di senso, divenendo perversamente *presunzione di colpevolezza*. Qui non è più lo Stato e i suoi organi che debbono provare la colpevolezza (nel caso: il collegamento con la criminalità organizzata ed eversiva); bensì è il detenuto che deve provare la propria innocenza (nel caso: la non sussistenza del collegamento). La titolarità dell'onere della prova, dallo Stato, si sposta al cittadino, con una conseguente e gravissima violazione dei più elementari principi dello Stato di diritto.

Ma non è ancora tutto. Lo sbarramento costituito dal collegamento con la criminalità organizzata ed eversiva, come già nel d.l. 324/1990, si estingue automaticamente, qualora l'interessato si attivi per:

- 1) la ricostruzione dei fatti delittuosi di cui è imputato e di quant'altro è a sua conoscenza;
- 2) per l'arresto delle persone che hanno a vario titolo concorso ai fatti ricostruiti.

Col che la filosofia emergenzialista che ispira tutta la manovra viene palesemente in luce e si sublima in un clima di catarsi collettiva, mediante l'esaltazione rituale ed operativa degli strumenti repressivi e punitivi.

Se è vero che, da un lato, si assiste ad uno smantellamento degli elementi portanti del processo di flessibilizzazione della pena, attivato dalla legge di riforma e successivamente razionalizzato dalla "legge Gozzini", dall'altro, occorre riconoscere che la manovra appena descritta trova proprio nelle inconclusioni e nelle pulsioni autoritative e disciplinari presenti nella legge del '75 e in quella dell'86 un felice punto di ancoraggio. Il primato della differenziazione, la preminenza dei risultati sui fini e sui mezzi, l'apologia dottrinale ed operativa dello scambio premiale, la coniugazione permanente del trattamento in funzione della sicurezza, assi del sistema eretto dalla legge di riforma del '75 e consolidato dalla "legge Gozzini", rappresentano il back-

ground delle medesime misure restrittive che abbiamo prima illustrato.

Esiste una complessa relazione di discontinuità/continuità tra la manovra di reazione alla "Legge Gozzini", inaugurata nel 1990, e il tessuto normativo, codificatorio e materiale preesistente. Questo è un fatto indubbio. Ma è, parimenti, indubitabile che il campo delle continuità non solo è più ampio, ma è soprattutto più inquietante di quello delle discontinuità. Che non siamo di fronte ad una pura e semplice abrogazione della "legge Gozzini", ma anche e soprattutto al cospetto di un disegno teorico-pratico di continuazione ed esplicitazione dei suoi nuclei politici e dei suoi principi logici ed etico-filosofici, del resto, è parso chiaro alla critica più attenta e più impegnata:

È stato più volte rilevato come nella Gozzini il trattamento sia stato appiattito sul piano disciplinare della pura osservanza delle regole interne all'istituzione, come premessa dell'ottenimento dei benefici e, allo stesso tempo, come garanzia di cessata pericolosità e reintegrabilità sociale del soggetto. L'ampia discrezionalità prevista ed esercitata nel procedimento di sorveglianza; la tendenza ad usarla pragmaticamente in considerazione della specificità dei singoli casi, a prescindere dai presupposti espliciti di legge, ai fini di garantire il risultato, o il pronostico favorevole, dell'affidabilità sociale del soggetto; la logica premiale, e quindi disciplinare, dei benefici, destinata a discriminare inevitabilmente tra soggetti trattabili e non, recuperabili e non, affidabili e non, sono tutti aspetti di come la Gozzini, lungi dallo scioglierla, abbia mantenuto viva e rafforzata l'ambiguità di fondo della pena carceraria tra trattamento e repressione, rivelando come il trattamento sia assimilabile solo al ruolo di strumento idoneo ad ottenere ciò che la repressione è ritenuta comunque in grado di produrre: la cessazione

della pericolosità del soggetto<sup>39</sup>.

### **3. Le causali in ombra**

Per rendere meglio intelligibile il processo appena descritto e i suoi terminali, tuttavia, occorre riflettere su alcuni nessi causali spesso lasciati nell'ombra.

La crisi del diritto penale e il declino delle funzioni assegnate alle istituzioni segregative, che datano perlomeno alla fine dell'Ottocento, sono alla base tanto dei progetti di abolizione, decarcerizzazione, flessibilizzazione, depenalizzazione etc. quanto dei progetti di accentuazione della pressione penale. Addirittura, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, in non rari casi decarcerizzazione e incarcerizzazione hanno figurato come due lame dello stesso processo di normazione della devianza e di razionalizzazione della pena detentiva.

In Italia, il diritto penitenziario dello Stato democratico agisce all'ombra di un diritto penale in crisi e a fronte di un'istituzione carceraria i cui outputs risultano essere sfasati dagli inputs funzionali e finalistici che hanno l'ambizione di modellarla e governarla. Come abbiamo avuto ampiamente modo di osservare, dal dopoguerra in avanti, tutti i tentativi di venire a capo di queste contraddizioni e di queste disfunzioni sono sistematicamente falliti. Il che ha delineato e tuttora mantiene desto un acuto conflitto:

- 1) da una parte, troviamo collocato chi vuole allargare in maniera graduale le "maglie di garanzie" dell'ordinamento penalistico;
- 2) dall'altra, troviamo schierato chi ambisce alla dissoluzione integrale degli "ambiti di garanzia", fino ad affermare un modello di "diritto di punire" codificato come compressione assoluta delle libertà e dell'autonomia dell'indiziato, ancor prima che dell'imputato e del detenuto.

---

<sup>39</sup> G. Mosconi, *La controriforma carceraria*, "Dei delitti e delle pene", n. s., n. 2, 1991, pp. 150-151.

Ovviamente, tra questi due poli limite si situano posizioni intermedie, oscillanti ora verso l'una e ora verso l'altra polarità, a seconda delle circostanze, dei casi e della situazione storico-politica.

Proprio perché il conflitto è rimasto confinato entro questo circuito culturale angusto, le forze della sinistra politica e sociale non sono state in grado di proporre una via di uscita dalla crisi del diritto penale borghese e delle sue aporie contemporanee. Col risultato che oggi, nel panorama non soltanto nazionale, registriamo il prepotente ritorno in scena di Moloch, sotto forma di teorie della pena e della reclusione ultra-autoritarie. Il "realismo criminologico" americano degli anni '70 e '80 è stato il consistente propellente culturale di tale ritorno.

Componenti significative del campo garantista, di fronte a questo ritorno, hanno inteso adottare scelte pragmatiche, ammorbidendo via via le loro richieste, nella speranza di fronteggiare l'ondata autoritaria. Ciò si è rivelato:

- 1) perdente sul piano politico: perché il gioco al ribasso della mediazione politica consegna l'iniziativa nelle mani dell'avversario, perennemente inseguito e mai spiazzato e anticipato;
- 2) esiziale sul piano culturale: perché le filosofie emergenzialiste e statocentriche intanto metabolizzate non sono state sottoposte alla necessaria e non più differibile rimessa in discussione.

La teoria-prassi della "mano forte" nella repressione penale non è altro che scarno e crudo riconoscimento della durezza della zona del conflitto nel campo della sanzione penale e della pena detentiva. Zona tanto aspra da essere, ad un tempo, evocata, esorcizzata e demonizzata con costanti campagne di allarme sociale, tese a dare uno scossone all'immaginario collettivo e alle coscienze dell'opinione pubblica.

La manovra contro il sistema delle misure alternative alla pena e l'inasprimento delle condizioni di accesso agli stessi "benefici premiali" predisposti dalla "legge Gozzini" ha preso le mosse (appunto) da campagne di panico sociale sapien-

temente alimentate, prendendo a pretesto e montando eclatanti casi di cronaca giudiziaria.

È opportuno ricordare che alla base del decreto-legge 324/1990 e di tutti i successivi decreti vi sono irrisorie percentuali di inottemperanza della norma. Fotografiamo in dettaglio la situazione a tutto il primo semestre del 1990:

beneficio	Numero totale	Numero evasi	Percentuale evasioni
permessi premio affidamento in prova	11.695	125	1,06%
lavoro esterno	276	1	0,36%
semilibertà	3.190	90	2,82%

Come si vede, le percentuali di evasione sono irrisorie, largamente al di sotto della soglia fisiologica messa in preventivo e agevolmente tollerata da tutte le altre nazioni europee, in cui si riconosce largo spazio alle misure alternative e ai principi di flessibilità della pena. Su questa base empirica avrebbero dovuto essere richieste *più riforme*, per correggere le distorsioni e i limiti ancora presenti nella "legge Gozzini"; non già *meno riforme* o, peggio ancora, *controriforme* come, invece, si è verificato nella realtà.

La campagna di allarme sociale suscitata, al di là della sua ridondanza strumentale, si rivela, dunque, una flagrante manipolazione e falsificazione della realtà. Essa ha presentato e rappresentato l'universo carcerario come un "serraglio di belve", quando, invece, all'interno del sistema penitenziario italiano, dai primi anni '80 fino ai '90, si è assistito un processo di grande e positiva trasformazione, con al centro l'azione e la mobilitazione dei detenuti. La *presa di parola* della "comunità dei reclusi" è stato l'elemento caratteristico della realtà del sistema penitenziario italiano per tutti gli anni '80.

Nel corso di questi anni, i detenuti sono divenuti titolari di una esperienza di automodificazione, dalla quale è scaturita una massa di domande nuove all'istituzione chiusa, agli operatori penitenziari, al sistema politico, alle istituzioni e al mondo della cultura. A queste domande, seppur ancora troppo contraddittoriamente, la "legge Gozzini" principiava a rispondere.

Notevole il numero delle cooperative e delle associazioni sorte in carcere negli anni '80 e autogestite dai detenuti. Cooperative e associazioni che spaziano in tutte le branche dell'agire e dell'essere sociale: dalla produzione artigianale e industriale ai servizi; dalla cultura all'arte e allo spettacolo. Un inedito fenomeno di associazionismo ha coinvolto fette crescenti di detenuti, allargandosi a macchia d'olio nel tempo e nello spazio.

La proliferazione di queste forme di aggregazione e comunicazione tra i detenuti ha parlato del protagonismo sociale di un soggetto sociale per l'innanzi ritenuto intrinsecamente incapace di esprimere valori positivi e a cui erano stati inibiti e interdetti adeguati spazi di azione, socializzazione e comunicazione.

Nel corso degli anni '80, all'interno del sistema penitenziario italiano si è consumata un *rivoluzione culturale* discreta, eppure significativa e densa di implicazioni. I detenuti sono usciti dal sepolcro delle loro celle e hanno comunicato le proprie problematiche e le proprie ansie di liberazione.

La società, le istituzioni, il mondo culturale, l'immaginario collettivo sono stati spiazzati. Si è andato affermando un nuovo soggetto che ha posto una serie di domande nuove intorno al campo dei diritti e alle sfere di espressione delle libertà personale e collettiva. I comportamenti di aggregazione che si sono affermati in carcere, non più assimilabili tout court alle logiche della prevaricazione, sono sfuggiti integralmente ai vecchi e consunti codici interpretativi. La cupezza e la brutalità a cui si era soliti associare l'idea stessa e la realtà dei comportamenti dei detenuti ricevevano una clamorosa smentita sul campo.

Di fronte a questa "emergenza" positiva, logica e buon

senso avrebbero voluto che mutassero i giudizi, le analisi e la mentalità delle istituzioni politiche e culturali verso i detenuti e le problematiche di cui essi sono sofferiti depositari.

Così non è stato.

Istituzioni, sistema politico, mondo culturale e apparato dei media hanno fornito una risposta scomposta e perturbata.

Il detenuto che parla, che si esprimeva, che comunicava e socializzava oltre il codice della violenza, ha "terrorizzato" ancor più del detenuto a cui da sempre era stato negato diritto di parola e di espressione.

La simulazione delle ragioni e delle cause della diffusione del panico ha funzionato da maschera che ha coperto e alterato la vera realtà del carcere e dei detenuti. Lo smisurato potere discrezionale del giudice intanto alimentato, le logiche pendolari e differenziate che plasmano le teorie e prassi della flessibilità della pena sono stati facilmente piegati alla messa in opera di uno *scenario bellico*, in cui ogni aspirazione e aspettativa della "comunità dei reclusi" veniva brutalmente frustrata e repressa.

Di fronte alla ininterrotta mobilitazione dei detenuti in tutti gli anni '80 e nei '90, ancora una volta, le forze della sinistra politica e sociale hanno perduto un'occasione storica, per aggredire il problema del carcere e della pena con ipotesi, strategie e prassi all'altezza dei tempi. Prigioniere dei paradigmi punitivi che le attanagliano sono, di nuovo, finite al rimorchio delle forze conservatrici, sposandone la progettualità.

#### **4. Gli effetti in vista**

Possiamo ora più agevolmente spostare il nostro sguardo alle macchine organizzative e alle logiche istituzionali che governano il pianeta carcere, allo scopo di metterne a nudo razionalità ed effetti.

Tutte le istituzioni (sia quelle aperte che quelle chiuse) sono, nel contempo, delle organizzazioni: cioè, operano in base ad un programma codificato di obiettivi, tramite strut-



ture normative e apparati burocratici, coerenti con le finalità socialmente perseguite. Le istituzioni/organizzazioni, a seconda della specificità del loro codice genetico, del loro programma di azione e della loro razionalità strumentale, creano particolari "schemi normativi", "sistemi operativi", "campi semantici" e "condotte comunicative", a partire da cui interagiscono con l'ambiente esterno e il sistema sociale.

L'imperativo categorico di ogni istituzione è quello di conservare se stessa in un ambiente/sistema che muta. Le strategie organizzative sono, appunto, l'elemento specifico atto alla conservazione/dilatazione dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni. A seconda dei casi, esse producono innovazione e/o conservazione; in ogni caso, il loro obiettivo è conferire stabilità e influenza crescente all'istituzione cui fanno capo.

Ogni istituzione è organizzazione di scopi che offre le proprie prestazioni per la soluzione di problemi ritenuti altrimenti insolubili. Quanto più la proposta organizzativa ricopre un "ruolo sociale" in maniera esclusiva e non fungibile, tanto più status, presenza sociale e potere dell'istituzione aumentano. Ciò indipendentemente dalle risultanze materiali conseguite, ma unicamente in funzione dei flussi di domanda/offerta che si delineano intorno alle prestazioni fornite dall'istituzione.

In linea storico-empirica, è agevole accertare che le istituzioni non hanno responsabilità rispetto ai risultati, ma unicamente rispetto agli scopi e ai ruoli che ne determinano l'essere e l'azione. Ciò ingenera un processo perverso che è sotto gli occhi di tutti: quanto più un'istituzione manca gli obiettivi dichiarati, tanto più è costretta a confermare e consolidare il suo ruolo e il suo peso. Ogni istituzione, tramite le sue proprie strategie organizzative, in ultima istanza autosimula e propaganda la necessità ineliminabile della sua esistenza.

Tuttavia, contrariamente da quanto potrebbe a tutta prima sembrare, il circuito organizzativo autoreferenziale dentro cui, così facendo, l'istituzione finisce con l'essere risucchiata non è, per intero, la risultante endogena del suo mo-

do d'essere e operare. Occorre rilevare, altresì, l'azione del sistema sociale che dall'esterno attribuisce, in negativo e in positivo, ruoli e funzioni alle istituzioni, determinandone la ragione sociale e storica. Ed è proprio la ragione storico-sociale a plasmare il calco originario entro cui si modellano il codice genetico, il programma di azione e la razionalità strumentale dell'istituzione/organizzazione.

Le dinamiche endo-organizzative, in linea generale, sono tese alla difesa e alla riproduzione del quadro esogeno delle relazioni di potere e di controllo sociale all'interno di cui si riproduce la legittimità dell'istituzione. Ogni organizzazione è, in questo senso, una costruzione politico-sociale avente una rilevanza pubblica. Ne consegue che la discussione in tema di innovazione e mutamento delle organizzazioni, per avere un'incidenza reale, deve allargarsi, fino ad investire l'istituzione: cioè, proporre ed esperire una diversa costruzione politico-sociale, il cui carattere collettivo abbia una rilevanza pubblica di altro segno e senso.

Come è possibile declinare questo discorso a proposito del carcere?

Che il carcere sia (anche) un'istituzione/organizzazione è un'evidente ovvietà. Ma, forse, questo dato palmare non è stato mai appropriatamente indagato, combinando criticamente teoria delle istituzioni con teoria dell'organizzazione. Nel far questo, sulla scorta dell'analisi fin qui svolta, postuliamo che il carcere sia output di un'assai complessa rete istituzionale, interagente con ambiente e sistema sociale. Forniremo alcuni scarni spunti di riflessione in tale direzione, non essendo, evidentemente, questa l'occasione per una discussione organica della questione.

Dal punto di vista endo-organizzativo, il carcere è sicuramente un'istituzione altamente disfunzionale; dal punto di vista eso-organizzativo, il carcere è controfattuale rispetto agli obiettivi istituzionalmente dichiarati.

In tema di disfunzionalità del carcere, profili organizzativi, processi decisionali e figure operative appaiono in uno stato di collasso, per il fatto che la verticalizzazione delle gerarchie confligge con l'esigenza di espandere comunicati-

vamente le decisioni. La partecipazione alla formazione della decisione e alla sua verifica è tassativamente interdetta ai livelli gerarchici medio-bassi, i quali finiscono con il ritrovarsi in posizione di totale soggezione di fronte ai detentori della decisione: l'alta burocrazia ministeriale nelle sue varie articolazioni. Si determina, così, una doppia area di subalternità: (i) i livelli gerarchici medio-bassi sono sviliti a meri *trasmettitori* di comando, ossessionati dallo "spirito di lealtà" verso le decisioni emesse dall'alto, di cui divengono gli acritici *controllori*; (ii) le figure operative escluse dall'area di comando vengono ridotte a puri e semplici *esecutori*.

In tema di controfattualità, appare fin troppo evidente come l'organizzazione carcere fallisca i progetti/obiettivi istituzionali: da un lato, vengono meno tutte le ipotesi rieducative e risocializzanti; dall'altro, l'uso simbolico della pena detentiva come intimidazione e punizione esemplare non vale a comprimere i tassi di violazione della norma (anzi).

Nel primo caso, il carcere non fa che riflettere, nel suo "particolare", il limite di fondo del sistema istituzionale italiano: la mancata consapevolizzazione e metabolizzazione della caduta di tensione dei modelli di organizzazione strategica ispirati allo *scientific management* (l'organizzazione e la divisione del lavoro secondo i principi elaborati da Taylor e innovati da Ford), incentrato sulla netta demarcazione tra progettazione, controllo ed esecuzione. Nel secondo, come ogni altra istituzione, il carcere è in grado di riprodurre se stesso, per il fatto che il sistema sociale continua ad affidargli, anche a fronte dello scacco del suo programma di azione, ruoli e funzioni non surrogabili, da cui ricava il proprio mandato di legittimità.

Il carcere come istituzione/organizzazione disfunzionale e controfattuale, dunque, esiste e resiste unicamente perché circola una *domanda sociale* di carcerazione. La condanna più grave che pesa in capo ai detenuti nasce proprio da qui. È la domanda sociale di carcere e carcerazione che rende altamente problematiche innovazione e trasformazione democratica del sistema penitenziario; per non parlare, poi, del ripensamento di tutto il sistema delle sanzioni e delle

pene, pure necessario, volendo e dovendo approssimare un non più differibile salto di civiltà. In tale contesto, soggetti istituzionali e operatori penitenziari sono fortemente esposti a divenire essi stessi agenti attivi della domanda sociale di carcere e carcerazione.

Sotto questo profilo, il carcere appare un'istituzione totale allo stato puro: è destinatario e, insieme, agente riproduttore della domanda sociale di carcerazione. Quando si dice che il carcere è istituzione chiusa, si deve intendere che è una organizzazione a mezzo della quale la società *chiude* autoritativamente i meccanismi della regolazione sociale. In questo senso, il carcere è un'organizzazione dell'*antimutamento sociale*. Tanto più, allora, deve inibire il mutamento democratico al proprio interno.

L'organizzazione carcere si disloca come agenzia del controllo sociale specializzata nella negazione di alcuni dei più elementari diritti naturali e civico-politici. Sul piano strettamente formale, dovrebbe limitarsi alla "sola" restrizione della libertà; così non è. Come abbiamo avuto modo di segnalare in questo e nei capitoli precedenti, la *comunità libera* si costruisce come tale in contrapposizione alla *comunità reclusa*: la libertà della prima è direttamente funzione della cattività della seconda; e viceversa. Il carcere consegna la comunità reclusa nelle mani dello Stato. Spossessati dei più elementari diritti e di ogni risorsa, i detenuti divengono proprietà privata dello Stato e delle sue istituzioni.

La comunità reclusa trova riconoscimento politico, sociale e culturale unicamente quale comunità dei *cittadini senza diritti*. Negati sono: il diritto di associazione, il diritto di espressione, comunicazione e stampa, il diritto al voto, il diritto alla sessualità e all'affettività<sup>40</sup> ecc. I detenuti sono, co-

---

<sup>40</sup> Sotto quest'ultimo riguardo, va segnalata la Circolare del 6 maggio 1997: "Affettività in carcere", del direttore del Dipartimento penitenziario, Michele Coiro. Con essa, in caso di approvazione delle proposte di legge presenti in materia di "affettività in carcere" al Senato (proposta Manconi) e alla Camera (proposta Folena), il direttore chiede ai direttori degli istituti penitenziari e dei provveditorati regionali "notizie e pareri sulle concrete

sì, abbassati alla condizione di *sottoclasse* sussunta nei meccanismi del controllo e della regolazione sociale e sistematicamente esclusa dall'area dei diritti e delle libertà.

L'organizzazione carcere sospende le più elementari regole di democrazia: la democrazia in carcere è letteralmente interdetta. Anzi, il carcere organizza i tempi e i luoghi della negazione della democrazia e dei diritti, dove si afferma in-contrastata la signoria speciale e assoluta dello Stato e dell'istituzione.

Ecco perché, soprattutto nel caso del carcere, ogni discorso sulle trasformazioni organizzative deve prolungarsi in dibattito intorno al mutamento istituzionale. Solo così è possibile transitare dai *diritti negati* ai *diritti riconosciuti*.

Ecco perché ogni discorso e prassi sul carcere debbono essere discorso e prassi sui diritti di *tutti*, reclusi e liberi: cioè, discorso e prassi sulle istituzioni della *democrazia* e della *libertà*.

## **5. Qual è il tempo della giustizia?**

Concludendo la nostra ricostruzione critico-ricognitiva, non possiamo esimerci dall'approssimare sintetici, ma stringenti interrogativi.

Qual è il tempo della giustizia, quando vige ancora il tempo del carcere? Il tempo della prigione non imprigiona anche il tempo? E il tempo imprigionato non è spazio che di sé tutto impregna?

Si potrebbe continuare all'infinito con la catena di questi interrogativi. Quello che ora ci preme sottolineare è l'evidenza che essi fanno trasparire: la privazione di tempo,

---

modalità di applicazione di quanto previsto dalle citate proposte di legge, per l'ipotesi che il Parlamento dovesse approvarle". Ricordiamo che l'affettività e la sessualità in carcere sono già previste in Olanda, Spagna e Danimarca. Le proposte di legge Manconi/Folena, a tutto il giugno del 1997, non erano ancora scritte all'ordine del giorno; quella di Folena è stata assegnata in sede referente in commissione Giustizia; ma non è mai stata esaminata.

grazie al carcere, diventa tempo. Questa è la prima esperienza tattile che ogni detenuto/a fa del carcere e che, del carcere, conserverà eternamente nei suoi cromosomi, nelle sue pulsioni emotive e nel suo cervello; anche se e quando avrà la fortuna di separarsi dal carcere.

Nelle volizioni dell'istituzione chiusa e nell'organizzazione da essa allestita e difesa, il tempo imprigionato è tempo assente; il tempo assente, a sua volta, diviene spazialità: reticoli cubicolari e territori murati. Che il tempo/spazio del carcere abbia proiezioni nella società e che, all'inverso, siano cadenze sociali, architetture urbane e ossessioni antropologico-culturali ad aver prodotto il permanere del carcere nelle forme esistenti pare fuori di dubbio. A tal punto che viene più o meno giustificata o punitivamente esaltata una tipologia perversa di libertà del tempo della sofferenza, come luogo emblematico della sofferenza, si rovescia in una sofferenza che è "libera" di esser tale e che, per esserlo, ha bisogno ... del carcere! Anche quando la sofferenza "esce" dal carcere, per frazioni di tempo o per un tempo intero, non può stabilmente impiantarsi nella società; regolarmente deve far ritorno al carcere, il luogo presunto dell'infezione originaria in cui il virus delle devianza deve essere continuamente ricondotto e riquantificato. Nell'immaginario antropologico-culturale che più o meno consapevolmente presiede a questo disegno di controllo ed emarginazione, il carcere diviene simultaneamente input e output del sistema della sofferenza. La società si colloca nel mezzo e, insieme, si chiama fuori. Essa si "purifica", accogliendo per frazioni di tempo le figure recluse emarginate, per poi immediatamente restituirle a quella che ritiene la loro terra madre: l'inferno delle celle.

Per questo è il "carcere alternativo" che flebilmente prende piede, anziché il totale e progressivo venir meno del carcere.

Le misure alternative designano e disegnano la "misura" dell'utopia negativa del *tempo dissociato*, pericolosamente sospeso e smemorato tra la libertà incompleta e la reclusione parziale. Il tempo dissociato consente alla società di af-

francarsi ideologicamente dal carcere, nel momento stesso in cui lo riproduce, decentra e disloca anche emotivamente. Prende qui luogo, tra le altre cose, un doppio movimento di chiusure: in un unico e articolato tempo, la società si libera solo simbolicamente della "necessità del carcere" e il carcere mima all'infinito la sua esternalità e la sua extraterritorialità nei confronti della società. In realtà, mai come in questo tempo articolato e dislocato carcere e società si condizionano e compenetrano.

È, questo, un giro vizioso assai meno di quanto possa apparire a tutta prima e che, come tutte le "tautologie", ha il pregio di palesare legami di implicanza diretti e precisi.

V'è un risvolto che sorprende e che mostra con nitidezza il gioco degli specchi: la sofferenza legale si iperlegittima come saturazione dell'assenza della libertà. Per essa, se il tempo/spazio del carcere è assenza di libertà, l'assenza è il carcere. *Il tempo è carcere e il carcere è tempo*: ecco il progetto concentrazionario dell'istituzione totale.

Allora: quale giustizia può dirsi veramente e rigorosamente tale, se non inizia radicalmente e rigorosamente a ripensare la sanzione e le sue forme, espungendo definitivamente dall'orizzonte della società, dall'immaginario collettivo e dagli archetipi culturali il carcere e tutte le soluzioni che con esso intessono e conservano un grado di parentela? Quale tempo può essere libero, se non si libera del carcere e di tutte le sue forme articolate, decentrate e surrogate?

All'altezza di tali interrogativi, possiamo provare a descrivere un altro e non meno denso fenomeno di inversione.

Il legame carcere/società può essere non soltanto temporalità e spazialità punitive, sospese ed evacuate; ma anche possibilità di trasformazione ed emancipazione. E lo abbiamo visto specificamente, analizzando i percorsi della mobilitazione collettiva dei detenuti negli anni '80 e nei '90.

Diciamo questo in un duplice senso: il/la detenuto/a può e deve salvarsi dal carcere; la società può e deve liberarsi dal carcere. C'è sempre in attesa uno spiraglio di tempo che anela alla libertà. Persino la compattezza autoritativa del carcere non può occludere questa fenditura.

In ogni dove e in ogni tempo, la miniaturizzazione comandata degli spazi e l'evacuazione del tempo non riescono mai a totalizzarsi compiutamente. Vi sono sempre e sempre resistono i tempi, le donne, gli uomini e le occasioni della speranza e della lotta. Dalle viscere medesime della linea di ghiaccio delle strutture reticolari in cui la storia inghiotte gli esseri umani e gli esseri umani sprofondano la storia erompe il *possibile discontinuo*; come ci insegnano preziosi filoni di pensiero antico e contemporaneo.

Se questo è vero, lo è esattamente perché il tempo ha scarti e scatti interni. Il carcere è un punto/luogo buio dell'oscurità del tempo. Che il tempo sia oscuro non vuol dire che esso sia cupo e inconfutabile come un assioma eterno. L'oscurità del tempo dice della sua interna stratificazione. Il carattere mutevole e sfuggente del tempo non è dato solo dalla doppia impossibilità di ridurre il passato a presente e di separare traumaticamente il passato dal futuro; ma anche dalla possibilità di infinitizzazione di senso e forme che in ogni frazione di tempo è racchiusa. Il tempo è *multiverso* e *multisenso*.

Se ci ancoriamo un minimo ad un universo teorico più elastico e rispettoso dell'essere pluriarticolato del tempo, im-mediatemente siamo portati a concludere che ciò che col passato "passa" e si colloca alle nostre spalle non per questo ci è completamente e irrimediabilmente sfuggito; non per questo si situa nella "morte immensa" in cui sono catturati i "firmamenti spenti". È che, pur morendo, nulla muore mai del tutto. Ecco perché il tempo sempre vive e mai non muore. Il tempo nuovo germina e si dissemina anche perché il tempo vecchio resta: ci scalda ancora i cuori e, contemporaneamente, dobbiamo ingaggiare una lotta, per sconfiggere i suoi fantasmi e rettificare i suoi errori. Il presente infinito che ognuno di noi può costruire, che la storia stessa può allestire, zampilla proprio da questa interconnessione di passato e futuro nel presente. Il presente non può essere troppo a lungo la prigione proiettata dal passato che inibisce il futuro. Se è questo, diventa il tempo dell'indifferenza, della disperazione e dell'autodissoluzione.



Spinto velocemente lo sguardo così lontano dal carcere, possiamo più proficuamente farvi ritorno. Che cosa è, nella sua più riposta essenza, il tempo imprigionato, se non la gabbia presente conficcata tra passato e futuro? Il carcere tenta qui di compiere il sortilegio che arresta e aggioga il tempo.

L'esito irreparabile a cui tende la razionalità di comando che possiede il tempo imprigionato è la conversione della solitudine, da *premessa di libertà*, in *servitù*. La "comunità dei reclusi" testimonia, con la sua semplice esistenza, l'asprezza di questa degenerazione e di questa umiliazione. Ecco perché l'esperienza del tempo in carcere è così intensa e, insieme, così incerta; così problematica e, insieme, così prossima allo scacco; così difficile e, insieme, così necessaria e vitale.

La tortura maggiore è quella di toccare con mano e quantificare in termini di tempo e di spazio che qualcosa di noi sta irreparabilmente morendo col nostro passato; ma sta anche, qui e ora, morendo col nostro presente.

E la morte di tutti i tempi personali si associa con l'interdizione all'esperienza articolata e pregnante dei tempi storici e sociali. Del resto, quale "biografia personale" può mai fecondarsi fuori dall'esperienza critica e piena dei tempi della storia e della società? Non è possibile salvare i tempi e gli spazi della propria vita, se non in relazione allo sforzo di decontaminazione dei tempi e degli spazi della storia e della società. Tale sforzo trascende la vita di ognuno; ma può mettere tutti in dialogo. Ciò è soprattutto vero nel carcere e a partire dal carcere.

Tutte le volte che, nel carcere e intorno al carcere, questo avviene è una sorpresa. Lì, nel punto di precipitare in un abisso senza fine e senza vie d'uscita, la risalita alla luce chiara di un'esperienza di libertà. Il carcere offre di continuo il segno tangibile e inestirpabile di questo spirito di libertà mai domo. Non parla solo della brutalità del "dentro" e del "fuori"; ma anche dell'enorme potenziale di libertà e di liberazione compreso nello spazio/tempo recluso e nella società.

Nasce a questo crocevia e tra questi elementi in gioco il desiderio di conservare e "riprodurre" se stessi e i propri tempi, non nell'oblio o nella malinconia dei sentimenti perduti; bensì nella responsabilità e nella nostalgia che ricordano e "fabbricano" un tempo di vita diverso.

## CAP. V

### IL POTERE PIETRIFICANTE DEL CARCERE: L'ALBA DEL NUOVO MILLENNIO

#### 1. Il diritto e la glaciazione del vivente

Le teorie normative e quelle descrittive, al di là delle discordanze tra loro sussistenti, finiscono con il convergere in uno snodo cruciale: la formalizzazione dell'esistente sotto il controllo di regole codificatorie. Il *formale* diviene qui il fondamentale, se non unico, principio di rappresentazione del reale. Al di là della crisi delle teorie della rappresentazione e della rappresentazione stessa<sup>1</sup>, quello che qui va sottolineato è che il formale è condannato a non recepire il magma entro cui il reale si va plasmando e dislocando nella sua infinita trama di composizioni e scomposizioni. Del resto, non è questo il suo obiettivo precipuo.

Il formale è irrimediabilmente distaccato dal reale, di cui non può che fornire rappresentazioni distanzianti e oggettivanti. Ciò che emerge nel formale non è esattamente ciò che ribolle nel reale. Il primo è regolato da una logica assiomatica; mentre il secondo obbedisce ad una razionalità asistemica. L'epistemologia fallisce i suoi impegni e i suoi programmi, perché finisce con il subordinarsi alle logiche assiomatizzanti del formale. Feyerabend è uno dei pochi epistemologi che tenta di sfuggire a questa presa stritolante.

Se ci addentriamo nei campi del diritto (penale) e della reclusione, il limite epistemologico appena individuato emerge in tutta la sua dirompenza. Il diritto moderno è, per definizione, il campo regolatore della *disincarnazione* del reale e, quindi, una delle sue maschere più atroci. Il carcere in particolare (e l'istituzione chiusa in generale) è, per anto-

---

<sup>1</sup> Per questo ordine di problematiche, sia consentito rinviare a: *Tra confluenze e biforcazioni* e *L'irrepresentato femminile*, ambedue in "Società e conflitto", n. 27/28, 2003.

nomasia, la costellazione della *non-vita*: lo spazio/tempo in cui istituzionalmente la vita viene essiccata ed evacuata dei suoi attributi di nobiltà, dignità e felicità. Il formale, qui più che altrove, è la *gabbia d'acciaio* del reale.

Ciò spiega perché, parlando di reclusori e reclusi, viene sempre messo in codice ed in scena il *carcere formale* e mai il *carcere reale*. L'esistenza del carcere, come quella di tutti i fenomeni ed i processi investiti da sforzi cognitivi e interpretativi, si sdoppia in due dimensioni fondamentali: quella formale e quella reale, con tutte le intermediazioni e sottoespressioni che in ognuna e tra le due si articolano. Sul carcere formale si appuntano le indagini dei "soggetti cognitivi" e si indirizza lo "sguardo dell'ermeneuta"; il carcere reale, dove i viventi sono materialmente costretti e ingabbiati, si va sempre più eclissando e miniaturizzando in una galassia microinfinitesimale. Sicché quando si parla del primo non si vede il secondo e quando si parla dei viventi incarcerati si è, sì, contro il carcere, ma col rischio di perdere cognizione della sua formalità e delle sue svariate e intrecciate forme di controllo invasivo e intrusivo.

Esiste una storia del carcere come istituzione, dal lato del controllo dei corpi, delle menti e delle anime dei reclusi; ma non esiste una storia degli incarcerati come *viventi* costretti alla condizione di *non-viventi*. La storia dell'istituzione è la negazione della storia dei viventi finiti sotto il suo controllo. Il massimo di soggettualità che si è disposti a riconoscere agli incarcerati è quella di "devianti istituzionalizzati". Le microanalisi strutturali di Foucault sulle "società disciplinari" ci hanno ben mostrato le pieghe nascoste e le impronte disumanizzanti proprie del fenomeno<sup>2</sup>.

Essenzialmente, il diritto moderno è stato *legittimazione* del potere e dei mezzi attraverso cui questo garantisce e

---

<sup>2</sup> Sul punto, di M. Foucault rimangono fondamentali: *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976; *Malattia mentale e psicologia*, Milano, Cortina, 1997; *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli, 1998; *Nascita della clinica. Un'archeologia dello sguardo medico*, Torino, Einaudi, 1998.

mantiene la sicurezza. In tale prospettiva, è anche (ma non solo) legittimazione del monopolio della violenza. Per essere ancora più chiari: possiamo qui ritenere il diritto un mezzo artificiale atto alla legittimazione del potere e di tutti i suoi mezzi di riproduzione. La sicurezza, quindi, è prima di tutto intangibilità del potere legittimato: sua perpetuazione formale. La sicurezza dello Stato a cui sono imputati i poteri (e, quindi, la prerogativa della produzione normativa), allora, viene prima della sicurezza dei cittadini. Il carcere, prima ancora che i cittadini, garantisce qui la sicurezza dello Stato.

Ciò che la teoria politica moderna ha declinato come "interesse comune" è, in effetti, interesse proprio alla autorità statale che si mantiene e perpetua, (anche) a mezzo della produzione normativa. La coesione sociale viene qui a dipendere dalla coesione della forma Stato: questa surdetermina quella, da cui si va progressivamente autonomizzando. L'autorità statale mette sempre più in secondo piano le sfere culturali e materiali entro cui vanno dipanandosi i processi di socializzazione, stratificazione, complessità e differenziazione sociale, fino a diventarne immemore.

L'istituzione statale, imboccato questo varco, non si limita a perdere progressivamente memoria attiva del socio-culturale; ma lo distanzia, ricostruendolo artificialmente a sua immagine e somiglianza. I poteri formali di cui gode (ed il diritto, primo tra questi) costituiscono lo strumento meglio conforme allo scopo. La cecità istituzionale di fronte al socio-culturale e la crescente caduta di legittimità dello Stato democratico hanno questa origine arcaica che dalla Sofistica greca transita nella scienza politica moderna, per poi annidarsi nel 'politico' contemporaneo<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Per un'analisi d'insieme della problematica, sia consentito rinviare ad A. Chiochi, *I dilemmi del 'politico'*, Mercogiano (Av), Associazione culturale Relazione, 3 voll., 2010; per i temi in questione, rilevano: a) i capp.: I-III, VI-VII (vol. I, *Dall'etica alla politica*); b) i capp. XIII-XV (vol. III, *Dalla politica all'insieme etica/politica/poesia*).

L'artificialità del patto costitutivo sottopone tutti ad un *potere comune* (Hobbes, *Leviatano*); ma il potere comune si incarna in un sovra-organismo (lo Stato) che Nietzsche non esiterà a dichiarare un *mostro gelido* (*Così parlò Zarathustra*). I poteri formali, soprattutto attraverso la produzione normativa, glacializzano il mondo dei viventi. Se qui il controllo sociale non è che uno degli scopi e una delle anime del diritto, la glaciazione del vivente rimane la sua molla pulsionale nascosta. Del resto, quanto più il vivente ed i viventi sono glacializzati, tanto più agevole risulta sottoporli a controllo. La glaciazione a fini di controllo è, dunque, lo scopo inconfessabile dei programmi di controllo dello Stato e delle sue istituzioni.

L'epistemologia moderna e contemporanea non può e non vuole penetrare questa dimensione arcana dei poteri e questo risvolto nascosto dell'umano-sociale. Rimane, anzi, uno strumento supplementare per la domesticazione e l'anestetizzazione delle profondità abissali dell'umano-sociale, soprattutto di quelle in cui più vibrano le voci del dolore e dell'angoscia. Nel diritto penale avviene, così, che la pena si faccia *sofferenza meritata* e la custodia reclusoria diventi *supplizio*, senza che gli epistemologi e l'epistemologia (e i filosofi della morale, i teorici della politica, gli scienziati, i ricercatori sociali ecc. ecc. ) abbiano granché da ridire.

Le finalità dello Stato sono le medesime perseguite dai saperi ufficiali: la glaciazione del vivente e dei viventi. Su questa trama glaciale, mistificata come mondo delle "necessità virtuose", viene ordita la tela delle spiegazioni, delle giustificazioni, delle interpretazioni, delle legittimazioni. La rappresentazione è qui in crisi, proprio perché non può spezzare le *gabbie d'acciaio* dei poteri e dei saperi glaciali: essa stessa non è che un ricalco della glaciazione del vivente.

Ma qui, con una vera e propria dichiarazione di fallacia (rispettivamente dell'idealismo in tutte le sue manifestazioni e del marxismo in tutte le sue versioni), le rappresentazioni fornite dal diritto e da tutte le forme di sapere non costituiscono sottoespressioni dirette o superfetazioni ideologiche

del dominio dello Stato. Al contrario, *riarticolano* formalmente i poteri dello Stato, consentendo loro di funzionare materialmente in maniera sempre più razionale e calibrata.

Questo è quello che accade su una sponda del mondo reale che, non necessariamente, risolve e ingloba quello che accade sull'altra e, ancora di più, nell'oceano mosso che si distende tra le due. Il processo di riarticolazione dei poteri e dei saperi, per quanto totale, non riesce mai a totalizzarsi. Anche in forza della relativa autonomia del diritto e dei saperi, si installa e sempre permane un *residuo* che si sottrae al controllo totale: ciò perfino in carcere e perfino nel lager. Anche in nome di diritti di libertà e di saperi di liberazione, possiamo continuare a *sperare*. Ma di diritti che non siano più coniugati semplicemente come diritti naturali; anche se è da qui che si deve continuamente ripartire<sup>4</sup>. E di saperi che siano declinati come dissoluzione delle gabbie del formale, effrazione delle prigioni del reale e ricostruzione dello spazio/tempo del vivente e dei viventi.

Qui la critica del diritto non è in funzione dell'estinzione del diritto (in quanto ritenuto borghese, di per sé); ma tende all'affermazione di diritti di libertà nuovi e più estesi. Qui la critica della scienza non è in funzione dell'abolizione della scienza (in quanto ritenuta capitalistica, di per sé); ma costituisce e fa impiego di saperi, per l'emersione sociale di ambiti di vita più ricchi, progressivamente emancipati dai bisogni elementari, dal dolore psico-fisico e dalle costrizioni sociali e mentali.

Le teorie dell'abolizione del diritto (e dello Stato, per quel che concerne l'ambito specificamente marxista) e le teorie della confutazione iconoclasta dei saperi si risolvono in ontologie, a misura in cui legano costitutivamente al "male" l'essere e l'esserci del diritto e della scienza. Il "male" emerge qui come realtà ed essenza assoluta tanto del diritto quanto della scienza. Da qui la pulsione imperiosa ad affrancarsene

---

<sup>4</sup> Di passaggio, ricordiamo con J. Habermas: "l'idea di diritto naturale va oltre l'ideologia borghese" (*Prassi politica e teoria critica della società*, Bologna, Il Mulino, 1963, p. 171).

e l'altrettanto imperioso scorcamento, laddove la pulsione conosce uno scacco irrimediabile. L'inazione e/o la reazione di resistenza diventano l'unica prassi qui contemplata. Una prassi dilacerata che arretra dal foro esteriore e si autopone nel foro interiore, non riuscendo a parteggiare pienamente per il vivente e le sue pulsazioni.

Ogni ontologizzazione della teoria, d'altronde, non è che il "sintomo" di una atomizzazione e atrofizzazione delle unità del vivente, a partire dalla propria esistenza personale e relazionale. A monte dell'ontologia v'è il distacco dal vivente umano-sociale, da cui si fuoriesce, illudendosi al contrario di immergersi.

Si perdono le tracce del residuo individuale/collettivo che i poteri/saperi non riescono ancora a colonizzare e si scambia la propria esistenza isolata come ultima postazione libera difendibile. Negli strati più distorti e sofferenti del dispositivo ontologico di base, si ingenera, così, una deleteria illusione ottica: a) o si è convinti di fronteggiare un nemico invincibile; b) oppure si ritiene di essere gli sconfitti di una guerra o mai iniziata o appena terminata. Nel primo caso, si tratterebbe di adeguarsi in fretta alle ragioni del più forte; nel secondo, non resterebbe che conservare la dignità del vinto.

Trincerandosi in queste strettoie, il dispositivo ontologico condivide con il pensiero formale la riduzione delle manifestazioni del vivente ad oggetto, ben oltre le categorie di "feticcio" e "reificazione" di derivazione marxiana. La riduzione ad oggetto è la premessa che fa scattare la rappresentazione. Ed è qui che il pensiero ontologico e quello formale incontrano l'epistemologia, rideterminandosi e rafforzandosi vicendevolmente. Se solo gli oggetti possono trovare una rappresentazione formale, è la riduzione ad oggetto (non solo e non tanto a merce) lo scopo non dichiarato dei poteri e dei saperi dominanti. Glacializzare il mondo, per governarlo dispoticamente ed imperiosamente: questo, il "nucleo vitale" proteiforme dei programmi (di potere) che l'epistemologia non è in grado e non vuole snidare. Il pensiero ontologico si trova rinserrato nella stessa tenaglia: sia nella ver-



sione catastrofista che in quella apologetica, esso ritiene imperforabile il manto oggettualizzante che ricopre il vivente ed i viventi. Si tratterebbe unicamente di dividerlo enfaticamente o subirlo senza potervi frapporre rimedio valido.

Per quanto distorti, contorti e continuamente in bilico tra pessimismo cosmico ed apologia sfrenata, questi esiti hanno una genesi che, a suo modo, è esemplare e stringente. Il fatto è che, con l'affacciarsi dell'epoca moderna, la conoscenza scientifica si desoggettualizza: dal dotto e/o sapiente trasloca negli *specialismi*. Col che gli *oggetti* (non più i soggetti) dell'indagine diventano i depositari della scienza e della conoscenza<sup>5</sup>. La scienza, a partire dal modello baconiano, diventa direttamente titolare di una immane potenza *generatrice* e *trasformatrice*: diviene, cioè, *potere*<sup>6</sup>. Parte da qui la storia che dal potere dell'*homo faber* conduce al potere dell'*homo creator*<sup>7</sup>.

Tutti i modelli di sapere si oggettivizzano, fino a rideterminare i codici epistemici dell'agire che trovano ora fondamento esclusivo nel 'politico', separatosi in via definitiva dall'etico. Così, mentre la scienza fonda oggettivamente verità e conoscenza, il 'politico' si fa Stato-macchina, diventando l'unità di riferimento principale ed intrascendibile dell'agire umano e sociale. Con la modernità, il sapere sperimenta il mondo e, sperimentandolo, lo crea: questo, il circolo epistemico della scienza moderna, da cui derivano tutti i modelli di razionalità scientifica che abbiamo ereditato. La scienza qui non è più fluidificata o intermediata dal *discorso*. La diade aristotelica scienza/discorso (*Etica nicomachea*)

---

<sup>5</sup> In questa direzione, già G. Stabile, *Ontologia del sapere politico e antropologia dell'esperienza: modello scientifico e codice pratico*, in V. Dini (a cura di), *Soggetti e potere. Un dibattito su società civile e crisi della politica*, Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 238 ss. Corre obbligo precisare che la prospettiva che stiamo qui cercando di approssimare non converge in toto con quella, pur interessante, delineata da Stabile.

<sup>6</sup> Sia concesso, sull'argomento, rimandare ad A. Chiocchi, *I dilemmi del 'politico'*, cit.; in specie, vol. I, cap. IV.

<sup>7</sup> Si rinvia, di nuovo, a *Tra confluenze e biforcazioni*, cit.

viene eclissata. Il dissolversi progressivo della razionalità discorsiva lascia libero il campo alla razionalità scientifica che, così, può autofondarsi come esperienza (Bacone, *Novum Organum*). Ecco che è proprio e già qui che la scienza e la razionalità scientifica assurgono a criterio di verità assoluta e indefettibile: l'agire scientifico cessa di essere discorsivo e si fa integralmente strumentale. L'esserci e l'essere vengono connotati tecnicamente e strumentalmente. La scienza diviene, così, un'ontologia camuffata. La resa oggettualizzante del vivente comincia da qui ed è marchiata col ferro e col fuoco di poteri nascenti implacabili, nella loro pretesa di universalizzazione e assolutizzazione.

Gli schemi epistemologici della modernità e della contemporaneità sono contrassegnati da questo indelebile "peccato originale", da cui fanno fatica a redimersi. Le stesse ipotesi alternative, di volta in volta proposte, non si misurano con questo "nocciolo duro", le cui proiezioni ottundenti e inquietanti finiscono col subire.

Dietro il diritto glaciale c'è sempre un sapere algido ed a sostegno di entrambi si erge sempre un potere gelido. Alla sensatezza della scienza viene opposta la negatività insensata di tutto ciò che non è oggettualizzato o oggettualizzabile dai poteri e dai saperi; cioè, tutto ciò che non è matematizzabile. L'oggettualizzazione scientifica nasce da un pensiero convenzionale che ambisce ad anticipare, generare e trasformare il mondo, di cui intende essere l'unico legislatore riconosciuto. I saperi e il diritto *strumentano* questa legislazione e, dunque (una volta di più), non ne sono i meri *strumenti*.

## **2. Dal reclusorio al reliquiario**

I meccanismi selettori che presiedono ai processi di autorigenerazione del diritto e dei saperi risucchiano nel loro reticolo le aspettative temporali. Sul versante opposto, inoltre, cercano di occupare e presidiare tutti gli interstizi dello spazio. Con la transizione dalla modernità alla contemporaneità, tali processi sono andati esplodendo. Abbiamo, così, as-

sistito alla produzione di un *tempo inerte* e di uno *spazio ubiquo*. L'assenza di aspettativa è rimpiazzata dall'offerta normativa e dalla produzione scientifica; la sovrabbondanza di spazio è svuotata di vita. Circondati dal diritto e dalla scienza, gli umani si aggirano ovunque, rischiando di non poter più formulare domande vere. In sovrappiù, sono come presi in ostaggio da una disorientante saturazione massmediatica di segni, messaggi, simboli, immagini, testi, suoni e simili. Si staglia qui l'estremo orizzonte del rischio: non aspettarsi più niente, convinti che scienza, tecnica, diritto, segno e media abbiano già irrevocabilmente detto e scelto per noi.

Ci troviamo dappertutto accerchiati/anticipati dal diritto, stupefatti dalla scienza e illanguiditi dal messaggio massmediatico. Questo spazio/tempo ci appare intrascendibile. Il soggetto qui:

- 1) si pensa *diviso* e *al tramonto*;
- 2) si esperisce come un *residuo inerziale*.

Non riesce ad andare più in là di questo crepuscolo sfavillante e accecante. Ciò avviene dentro e fuori il carcere, attraverso forme/passaggi e contesti/contenuti, evidentemente, assai diversi; nondimeno, la *matrice multiversa* che abbiamo individuato ha validità generale.

Ora, "sorvegliare e punire", nell'epoca della presunzione di padronanza di sé da parte della soggettività, è cosa diversa dal "sorvegliare e punire" nell'epoca del "crepuscolo della soggettività". Sia la criminologia critica che la filosofia/sociologia post-strutturalista collocano, grosso modo, questa transizione intorno al secondo conflitto mondiale del secolo scorso. Ancora più precisamente, soprattutto per merito di Foucault, l'approccio post-strutturalista argomenta, in proposito, di passaggio dalle "società disciplinari" alle "società di controllo"<sup>8</sup>. Non ci occuperemo qui direttamente di queste tesi; svilupperemo le nostre, tenendole presenti e di-

---

<sup>8</sup> Una buona sintesi e, insieme, uno sviluppo delle tesi di Foucault si trova nell'articolo di G. Deleuze, *La Società del controllo*, "l'autre journal", n. 1/1990; successivamente, in *Pourparler*, Macerata, Quodlibet, 2000.

scostandocene in essenziali punti.

Partiamo dall'etimologia. Come è noto, tre sono le possibili origini della parola "carcere":

- 1) dal latino "carcer" o da "coercere": per indicare "rinchiudere", "restringere", "castigare", "punire";
- 2) ancora da "carcer": nel senso ora di "recinto", "staccionata" in cui vengono rinchiusi i cavalli;
- 3) dall'ebraico "carcar": per indicare "tumulare", "sotterrare"<sup>9</sup>.

Va, subito, osservato che il penitenziario moderno, che si insedia e sviluppa intorno al Sei-Settecento, assorbe tutte e tre le accezioni appena esaminate. Esso è, difatti, sia luogo di custodia che "rinchiude per castigare"; sia recinto che riduce ad uno stadio ferino; sia cavità oscura per sepolti vivi. In tutte e tre le accezioni, come è agevole intuire, la privazione della libertà è la punta di iceberg di una condizione di soggezione ben più articolata.

Col penitenziario moderno, si sa, il carcere diviene una compiuta struttura cellulare che organizza e suddivide razionalmente gli spazi reclusivi, a partire dalla divisione per sesso e per età. Un'anticipazione di questo modello può essere ritenuto il penitenziario di via Giulia in Roma, costruito nel 1650 per volere di Innocenzo X. Successivamente, le unità cellulari diverranno elementi cubicolari; primo esempio ne è il correzionale di San Michele a Porta Portese in Roma, progettato nel 1703 per volere di Clemente XI.

Realizzato dall'architetto Fontana, il correzionale sarà, per almeno tre secoli, il prototipo del penitenziario moderno in tutto il mondo. Si tratta di una struttura panoramica a raggiera che consente il controllo di tutte le postazioni cellulari/cubicolari da un osservatorio esterno. È l'anticipazione del Panopticon di J. Bentham, col quale si realizza l'esigenza

---

<sup>9</sup> Ci rifacciamo a Teresa Bruno, *Storia del carcere con riguardo alla realtà del XVIII secolo*, Tesi di laurea in criminologia, Università degli studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Giurisprudenza, Anno Accademico, 1999-2000; in part., cap. 1, § 3. Sul punto, rinviamo alla bibliografia richiamata dalla Bruno.

del "potere centrale" di rendere visibile al suo sguardo ispettivo i sorvegliati, nel mentre preclude loro la possibilità di vederlo. I principi base sono due:

- 1) controllare nell'unità di tempo minima lo spazio massimo (dunque: il massimo di segregati);
- 2) rendere invisibile il controllore tanto che il controllo sia avvertito dai sorvegliati come una azione permanente.

Rendere visibile il recluso qui significa rendere inerme chi è già reso debole dal "controllo totale" che su di lui è esercitato; rendere invisibile significa portare "fuori controllo" i centri di potere, facendoli diventare progressivamente più potenti e inattaccabili. Chiarissima, sull'argomento, è la seguente massima benthamiana: "il meglio cui si possa aspirare è che egli [il recluso] in ogni istante, avendo ragione di ritenersi sorvegliato, e non avendo possibilità alcuna di accertarsi del contrario, creda di esserlo"<sup>10</sup>.

Quasi superfluo dire che lo "sguardo panottico" è più di un semplice deterrente: è un codice irradiatore di input atti a plasmare e modificare i comportamenti dei reclusi, col ricorso non a mezzi di "coazione fisica", ma a quelle che Foucault definisce "strategie disciplinari". Che il progetto di Bentham non sia stato mai compiutamente realizzato in nessun paese d'Europa non ne deve far sottovalutare la portata e l'importanza per l'evoluzione del penitenziario moderno o, per essere più precisi, per il suo processo di fabbricazione come *macchina di distruzione* del soggetto.

Eh, sì: rinchiudere, costringere, segregare, sorvegliare, punire, castigare ecc. ecc. non sono altro che i vettori, le ventose e, insieme, i terminali di un immane processo di distruzione del soggetto; un processo, si tratta di aggiungere, che, dopo i primi esperimenti nel XVII secolo, dal Settecento non fa altro che autogenerarsi e autoriprodursi. Nessun potere, soprattutto dalla Rivoluzione Francese in avanti, ha avuto l'interesse (ed il coraggio) di una resa dei conti ulti-

---

<sup>10</sup> J. Bentham, *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione* (a cura di M. Foucault e Micelle Pierrot), Padova, Marsilio, 1983, p. 98.

mativa col penitenziario, ormai, divenuto una *invariante* dell'habitat socio-politico e dell'immaginario collettivo; come tale è stato accettato e tramandato. Ogni potere ha fatto e fa uso del penitenziario: non smette di subirlo e non riesce a fare meno di agirlo.

Preferiamo denominare *reclusorio* il penitenziario moderno. Nel reclusorio, il rinchiudere indica un movimento di costrizione spaziale che ha per posta in gioco il tempo. Qui il rinchiudersi dello spazio si accompagna al venir meno del tempo. La punizione sta nello sperimentare un tempo cavo entro uno spazio chiuso. La concentrazione dello spazio recluso è la proiezione dello svuotamento del tempo-vita; e viceversa. Il reclusorio è spazio concentrazionario massimo nell'unità di tempo minima. Ma il tempo minimo si fa istantaneamente durata massima, in quanto qui il tempo non è che viluppo di se stesso.

La condensazione dello spazio fa sì che in esso tutti i movimenti non solo siano sottoposti a regole di controllo e divieti prescrittivi-formativi, ma abbiano soprattutto una *natura ripiegante*: nel senso, assai preciso, che arretrano costantemente verso la cella, l'unità centrale dello spazio concentrazionario. L'avvilupparsi del tempo su se stesso, per parte sua, replica all'infinito il medesimo attimo privo di vita. L'attimo qui si fa durata infinita: l'eternità è trasformata nella replicazione per sommatoria dell'istante vuoto appena esperito. Qui può cambiare tutto ed il contrario di tutto, *tranne* che l'essenziale ed il fondamentale: lo spazio concentrazionario ed il tempo cavo.

Questa complessa dialettica viene meno ed il reclusorio entra in crisi, allorché la morte del soggetto può dirsi definitivamente compiuta. Cerchiamo di essere più chiari.

Fino a che abbiamo potuto ancora parlare di soggetto, abbiamo potuto argomentare sulla massa. L'uno e l'altra qui sono sempre stati chiaramente distinguibili, essendo figure esattamente speculari e complementari. Il soggetto si distingue dalla massa: è la *non-massa*. Allo stesso modo con cui la massa si distingue dal soggetto: è il *non-soggetto*. L'uno non è dedotto per differenza dall'altra (e viceversa);

ma insieme richiamano una condizione del tempo e dello spazio della storia saldamente determinata: l'epoca del macro opposto al micro e del micro opposto al macro. Cioè: l'epoca della calcolabilità e della precisione. Non è un caso che, proprio dall'interno di questa epoca e della sua crisi, E. Canetti abbia potuto scrivere una grandiosa opera come *Massa e potere*.

Non appena il soggetto si frantuma, divenendo sede di identità plurime contraddittorie, si riscopre esso stesso "massa": cioè, essere inerte e simultaneamente funzionale ad una molteplicità di pratiche e strategie, non di rado in contrasto tra di loro. La massificazione del soggetto segna la morte della massa come contraltare della soggettività. Ora il soggetto si immerge e disperde nella massa; diviene indistinguibile e intercambiabile.

Non v'è più la necessità di distruggere il soggetto; il nuovo spazio/tempo storico l'ha reso un prodotto residuo: il precipitato ultimo dei processi di complessità e differenziazione sociale. Il carattere amorfo della massa lo reperiemo esattamente nel soggetto; l'impersonalità della massa la ritroviamo puntualmente nel soggetto, il livellamento della massa lo rinveniamo rigorosamente nel soggetto.

La crisi del reclusorio si insedia a questo passaggio dello spazio/tempo storico. V'è necessità ora, più che di una macchina di distruzione, di un apparato di ricostruzione e conservazione. Prende qui luogo quella che definiamo *transizione dal reclusorio al reliquiario*.

Intendiamo reliquiario nel suo significato letterale: *custodia di ciò che resta*. E ciò che qui resta è il soggetto in frantumi. Tali frantumi non vanno ricomposti, ma conservati ad uno stadio spettrale, per essere riportati e mantenuti sotto controllo. Il soggetto si smarrisce e perde; i suoi residui non vanno dispersi, ma custoditi.

La custodia reclusoria compie qui un salto semantico, prima ancora che storico. Il concetto di custodia non si risolve più semplicisticamente nell'internamento; nel reliquiario sono ora tenute sotto controllo totale le parti vive residue di una soggettività definitivamente scomposta. L'inter-

namento custodiale era funzione della destabilizzazione anichilente del soggetto; la custodia reliquiaria è funzione della gestione totalizzante del soggetto quale residuo vivente.

Il reliquiario custodisce e gestisce la vita del residuo; il reclusorio, invece, arrecava la morte (non solo e non tanto fisica). Custodire il residuo della soggettività significa mantenerlo e gestirlo coattivamente nella condizione di oggetto. L'oggetto, diversamente che nel reclusorio, non segna più la morte del soggetto; ora scandisce la vita del residuo inerte. Ora, con un capovolgimento di scena, l'oggetto tende a soggettivizzarsi come forma inerte.

Nel reliquiario la condizione di *non-viventi* è organizzata e gestita come *vita*, pur non essendone che il *simulacro*; nel reclusorio, invece, il *non-vivente* era metabolizzato come *morte*. Il rovesciamento di prospettiva è terribile e, insieme, inaspettato. I livelli di coerenza/funzionalità del diritto penale e di conformità allo scopo del carcere vanno riverificati a quest'altezza storica.

Gli scarti tra scopi dichiarati e obiettivi realmente conseguiti dal diritto penale e dall'istituzione chiusa carcere non esauriscono la razionalità e coerenza del loro funzionamento. In scena vi sono, perlomeno, anche gli scopi non dichiarati. Generalmente, essi si trovano gettati in un cono d'ombra; altre volte, sono proprio i saperi (talora inconsapevolmente) ed i poteri a proteggerli, lasciandoli di oscurità.

Se, come dice G. Canguilhem, le "norme si riconoscono dai loro scarti"<sup>11</sup>, indagare sulle non corrispondenze tra il "detto" ed il "fatto" ci aiuta a scavare, più in profondità, nei livelli costituenti la coerenza tanto del "dire" che del "fare". Così, saremo messi nelle condizioni di scoprire incoerenze più apparenti che reali.

Resta, tuttavia, un passaggio analitico da fare: il continuo si compone di *declaratorie evidenti* e *declaratorie protette*, di un *campo* e di uno *sfondo*. Nel campo tutto è reso esplicito; nello sfondo tutto è in ombra. Nel campo, il continuo ap-

---

<sup>11</sup> G. Canguilhem, *Il normale e il patologico*, Rimini, Guaraldi, 1975, p. 239.



pare funzionare da solo ed in maniera autosufficiente; nello sfondo, invece, fa continuamente irruzione il discontinuo, a cui deve incessantemente uniformarsi. Il continuo si adatta al discontinuo, attraverso le dichiarazioni protette: riassetta le sue strategie, finalità, procedure e tecniche di intervento senza dichiararlo, facendo ricorso a protocolli decisionali che rimangono nascosti (gli "arcana imperii" non caratterizzano soltanto il fare e l'agire del decisore politico).

Ma se limitiamo la nostra indagine all'analisi delle complesse e mutevoli relazioni che si istituiscono tra campo e sfondo, siamo condannati a ingannevoli e frustranti processi cognitivi: il continuo, l'esplicito ed il coerente finirebbero per essere i nostri metri di misura universali. Ispirandoci alla lezione di Canguilhem e, prima di lui, di Bachelard<sup>12</sup>, dobbiamo approssimare un ulteriore salto epistemologico.

La dialettica tra campo e sfondo non si limita a prevedere l'azione di ritorno del discontinuo sul continuo e i conseguenti riaggiustamenti di quest'ultimo, attraverso i protocolli decisionali nascosti. Tra continuo e discontinuo si creano veri *intercampi*: cioè, spazi/tempi condivisi in cui le differenze operano, cooperano e confliggono alla luce del sole. Un intercampo accorda particolare privilegio al *rimosso*, al *sommerso* e all'*emergente*: cioè, a quelle determinazioni perspicue che i campi e gli sfondi o non riescono a cogliere, o nascondono o dividono. Possiamo qui iniziare a meglio definire il salto in avanti rispetto a Bachelard e Canguilhem che intendiamo compiere: dall'*epistemologia del discontinuo* all'*epistemologia comprensiva differenziale*.

Recuperare le tracce di un intercampo significa risalire e trascorrere, costantemente e reciprocamente, dai territori del continuo a quelli del discontinuo; dai sentieri del certo a quelli del problematico; dalle regioni del noto a quelle dell'ignoto; dalle costellazioni del detto a quelle del non-detto;

---

<sup>12</sup> Di G. Bachelard qui rilevano: *Il nuovo spirito scientifico*, Bari, Laterza, 1951; *Epistemologia*, Bari, Laterza, 1971; *La psicanalisi del fuoco*, Bari, Dedalo, 1973; *Il materialismo razionale*, Bari, Dedalo, 1975; *Il razionalismo applicato*, Bari, Dedalo, 1975; *La filosofia del non*, Catania, Pellicano, 1978.

dal piano della luce a quello dell'ombra; dal conservato al rimosso, dall'emerso al sommerso e dallo sprofondante all'emergente. Siamo sempre gettati tra confluenze e biforcazioni, di cui gli intercambi sono i passaggi e paesaggi mutevoli. L'analisi degli scostamenti, delle deviazioni, delle interferenze, degli squilibri e delle anomalie logiche è, quindi, il principale terreno di coltura di saperi aperti. Come ci ha insegnato Bachelard, saltano qui tutte le *tradizioni chiuse* della ragione che, così, smette di recitare le sue tautologie. Scienza e discorso si reincontrano oltre la diade aristotelica e le sovrapposizioni moderniste: (nuove) forme di pensiero e (nuovi) saperi si incrociano e rideterminano senza pausa<sup>13</sup>.

### **3. Il piano inclinato del securitarismo**

Se l'analisi del carcere resta ferma al livello del reclusorio, è chiaro che la scena è interamente occupata dalle disfunzionalità e non conformità del progetto allo scopo. Se, però, spostiamo l'indagine al livello del reliquiario, cominciano ad emergere le conformità tra il piano normativo e le finalità concrete; pur permanendo ed insorgendo, come è assolutamente inevitabile (se non ovvio), contraddizioni e scarti.

Così come nel reclusorio, nel reliquiario il piano dell'istituzione carcere non si impenna sulla "rieducazione", sulla "risocializzazione" e sul "recupero". Se, però, il reclusorio poteva ancora fare assegnamento sulle ideologie e pratiche della flessibilità della pena, il reliquiario non può concedersi

---

<sup>13</sup> Questo, del resto, era il sostrato di pensiero della "teoria quantistica"; evidenza assai chiara a W. Heisenberg (cfr., in part., *Mutamenti alle basi della scienza*, Torino, Boringhieri, 1960) ed allo stesso Bachelard. Sul combinato di queste tematiche e, in particolare, sull'analisi comparata Heisenberg/Bachelard, cfr. l'assai stimolante D. Bartolini, *Un nuovo modello di scientificità: il quantismo di Heisenberg alla luce dell'interpretazione bachelardiana*, Tesi di laurea in filosofia, Università degli studi di Perugia, Facoltà di Lettere e filosofia, Anno accademico 1999-2000.

elasticità alcuna nella produzione della norma e alcuna duttilità nel campo della sperimentazione concreta. Nel passaggio al reliquiario, gli scarti tra piano e scopo propri del reclusorio si dissolvono: non sono più controllabili e metabolizzabili dagli organismi di controllo centrali. D'altronde, ogni nuova forma di controllo richiede nuove modalità di mediazione, recupero e assimilazione delle contraddizioni.

In Italia, i congegni di controllo allestiti dal reclusorio cadono definitivamente nella reazione (quasi immediata) alla cd. "legge Gozzini" del 1986, la quale costituisce l'ultimo esempio di applicazione dei codici della flessibilizzazione della pena<sup>14</sup>. In questo senso, essa rappresenta l'orizzonte estremo verso cui può spingersi — ed, in effetti, si è spinto — il dispositivo penale costituzionale. Fino ad allora, l'ideologia e la pratica del recupero hanno ancora avuto argomenti a disposizione, pur rimanendo una chimera.

Col crollo del mito della "flessibilità della pena", si vanno imperiosamente affermando i codici della *certezza della pena*, uno dei "prodotti nazionali" del paradigma di controllo noto come *tolleranza zero*<sup>15</sup>. La transizione dalla "flessibilità" alla "certezza" della pena ha implicato un mutamento di fondo dell'humus sociale e culturale, le cui variabili principali importa qui tratteggiare.

In termini di comunicazione simbolica e politica, il nuovo contesto sociale è prevalentemente caratterizzato dalle ricorrenti campagne di "allarme sociale" intorno alla sicurezza e contro il crimine, suscitate ad arte dal media system e dal sistema politico. Ora, queste campagne si richiamano alle pulsioni primordiali e "animalesche" che scuotono la coscienza e l'inconscio del singolo e della collettività. Storica-

---

<sup>14</sup> Su questo ordine di problemi, si rinvia al cap. IV.

<sup>15</sup> Fondamentali, sul tema, rimangono le opere di L. Wacquant: *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Milano, Feltrinelli, 2000; *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Verona, Ombre Corte, 2002. Non meno importante, A. De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategia e pratiche della società di controllo*, Roma, DeriveApprodi, 2000.

mente, la produzione simbolica di panico sociale è sempre stata sospensione diffusa dei diritti e delle garanzie, particolarmente per gli strati sociali più deboli che, di fatto, erano già i meno protetti.

Si ingenera da qui quello che possiamo denominare *ciclo mediatico dell'insicurezza sociale* che fa il paio con la *deriva securitaria* dell'ordine politico. Insicurezza sociale e deriva securitaria sono i contrassegni specifici delle democrazie avanzate. A misura in cui questa tenaglia si stringe, è pericolosamente messo a rischio il legame sociale, già scricchiolante nei suoi cardini portanti, trovandosi di continuo spinto sulla soglia dei suoi punti di massima tensione relativa. Quanto più questo punto limite si espande nel tempo e nello spazio, tanto più le politiche della sicurezza diventano *bellicose*.

Le tavole della sicurezza e dei diritti vengono completamente riscritte: delimitano ora l'area attiva delle prerogative di potere di strati sociali e politici sempre più ristretti che emergono, si riproducono e difendono come moderne forme di oligarchia. Per converso, aumenta il grado della perdita di diritti e poteri di tutti gli altri strati sociali. La risultante coerente è che il clima diinsicurezza sociale viene spinto al suo diapason.

I paradigmi della "tolleranza zero", con tanto zelo importati dagli Usa e dalla Gran Bretagna (non solo da forze politiche caratterizzate in senso conservatore e moderato), costituiscono il nerbo vitale intorno cui si va ridisegnando la mappa dei sistemi di protezione e sicurezza come *sistemi diinsicurezza sociale diffusa*. La "tolleranza zero" non è solo un mix terribile di massimalismo penale e interventismo poliziesco; è anche e soprattutto sospensione progressiva dei diritti per un'area crescente di *sottoclassi* sociali, a cui sono negate le più elementari tutele civili e giurisdizionali. I circuiti dell'integrazione sociale e della partecipazione democratica vengono ostruiti; per contro, i settori dell'esclusione e della emarginazione risultano essere sovralimentati su scala crescente.

L'incarnazione perfetta dei miti e delle ossessioni del paradigma della "tolleranza zero" sono le aree residenziali superfortificate delle nuove classi agiate. Residenze che altro non sono che le forme urbane svelate del disprezzo che l'opulenza erige nei confronti della moltiplicazione, in tutti gli angoli del mondo, dei ghetti, delle bidonvilles, delle favelas, delle banlieue e delle periferie della miseria sociale e del degrado culturale.

Nelle nuove aree del potere e della ricchezza, le garanzie costituzionali sono avvertite come ostacolo e i diritti universali esperiti come un fastidioso lacciuolo, da cui divincolarsi in via definitiva. Il perimetro della protezione e della sicurezza coincide col perimetro degli interessi degli abitanti delle nuove aree della ricchezza e del potere. Sta qui il nucleo attivo della costruzione e riproduzione dell'insicurezza sociale diffusa.

Ecco, quindi, che il carcere diviene uno degli ideali terreni di coltura e cattura del consenso sociale: un territorio di *predazione politica* a buon mercato. Si tratta di un investimento a basso costo e ad alto "valore aggiunto", con una resa simbolica sicura e monetizzabile in voti sonanti. Poche le forze politiche che si sottraggono a questo "gioco al mas-sacro" perpetrato contro diritti minimi, corpi reclusi e vite già sofferenti.

I codici della "certezza della pena", sposati con gran profluvio di argomentazioni anche da consistenti forze di sinistra, in realtà, non sono che un eufemismo, per nascondere un terribile paradigma punitivo: il posizionamento del carcere come ... unica alternativa del carcere. Non appare più sufficiente l'occlusione fattuale del circuito della risocializzazione (dal carcere alla società); si vuole ancora di più: san-cire formalmente la *pericolosità* della risocializzazione.

I vari teoremi della corrispondenza tra pena irrogata e pena eseguita postulano, in concreto, il carcere come unica risposta politico-istituzionale alla devianza e alla trasgressione della norma. Il terribile potere di punire finisce col coincidere per intero con il terribile spazio/tempo del reliquiario.

Nella produzione delle forme simboliche dei poteri, il carcere diviene il pegno che lo Stato paga alla società civile per i torti e i lutti da essa patiti per colpa dei criminali. Esso costituisce, pertanto, il *risarcimento simbolico totale* che lo Stato retribuisce alla società delle vittime (reali e potenziali), per alleviarne il dolore simbolico e "sanarne" le fobie arcaiche. Guai a metterne in discussione la legittimità e i poteri che da esso e in esso promanano.

Su questa linea sottile, ma profondamente incuneata nei cromosomi del comportamento sociale e nei meccanismi dei poteri istituzionali, si stabilisce un doppio movimento di rimandi giustificativi: dallo Stato verso la società e dalla società verso lo Stato. Lo Stato si legittima agli occhi della società, riproducendo l'inferno del carcere; la società civile si legittima di fronte allo Stato, richiedendo che le condizioni del carcere diventino sempre più dure.

Stato e società civile qui producono e inoltrano esclusivamente messaggi di morte e impieghi funebri della vita, dai quali finiscono con l'essere ossessionati. Recuperano all'esterno i loro terrori interiori, indirizzandoli e scaricandoli contro i "nemici della società": i detenuti sono tra i primi ad essere iscritti in questa lista. Ciò anche perché essi si trovano già ad essere le reliquie di questo mortuario uso della vita: in questo senso, sono anche l'obiettivo più comodo da centrare.

Lo Stato e la società civile si specchiano con soddisfazione nell'inferno del carcere: dallo specchio traggono l'impagabile e galvanizzante compiacimento che ad esser nella condizione di *morti viventi* non sono loro; bensì gli altri: i nemici, i detenuti, le varie sottospecie umane. In un sol colpo, Stato e società civile:

- 1) *verso l'esterno*: recuperano con un senso estatico potente la *non-vita* dei detenuti;
- 2) *verso l'interno*: sublimano la mancanza di *senso della vita*, da cui si originano le pulsioni di morte che incanalano verso i criminali ed diversi in genere.

La doppia azione viene da loro rielaborata come senso ed esperienza di onnipotenza e onniscienza. L'inferno del carcere-

re è la conquista del loro paradiso: la loro propria vita simbolica contro la non-vita simbolica dell'altro. Ma in carcere morte simbolica e morte fisica procedono tremendamente e strettamente avvinte.

Così, di carcere, non soltanto il singolo detenuto, ma la società tutta intera muore. La negazione dei diritti fondamentali del detenuto alimenta la vulnerazione dei diritti di tutti; così come la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini fa da apripista per l'evirazione integrale dei diritti residui dei detenuti. Il carcere come luogo di *degradazione sociale* non è altro che il rovescio nascosto della degradazione civile ed etica della società tutta intera. È una *società incivile* quella che alla domanda terribile: *più carcere*, ne fa seguire un'altra ancora più inquietante: *più carcere duro*.

Così stando le cose, non può essere motivo di meraviglia che l'area dell'incarcerazione risulti progressivamente dilata-ta, in proporzione diretta alla contrazione dell'area della decarcerizzazione. Né questa evidenza è indicativa di una controfunzionalità tra piano e obiettivi dell'istituzione chiusa carcere. Anzi, rinveniamo qui una delle più macroscopiche regolarità dei nuovi sistemi di controllo sociale delle democrazie avanzate. Qui misuriamo l'avvenuto tramonto del reclusorio e, nel contempo, scopriamo che il reliquiario è una delle istituzioni cardine delle democrazie dell'insicurezza diffusa.

La rapida presa e l'estensione, in Italia, dei codici securitari si spiega anche con un'ulteriore circostanza. Soprattutto a far data dalla "crisi di sistema" del 1992-94, destra, centro e sinistra sono accomunate da un'illusione di fondo: quella di ridurre i problemi politici e culturali a pura espressione simbolica, per poterne, poi, rivendicare con forza il "governo" e, quindi, incamerarne i "ritorni politici" e di immagine. Ciò è particolarmente vero sui temi della sicurezza, del crimine e della immigrazione che, per loro natura, vantano un alto grado di esposizione simbolica.

Collegata a questa illusione, poi (anche a sinistra), v'è la profonda interiorizzazione di codici comunitaristi, in forza di cui l'alterità etnica viene affrontata o con la risposta dell'as-

similazione oppure con le strategie del controllo indiscriminato. La *paura* diventa una *categoria politica*, più di quanto lo stesso Hobbes avesse mai compreso o immaginato. Quella che, negli anni '80, potevamo ancora definire come *società del rischio*<sup>16</sup>, dagli anni '90 in poi, si trasforma in *società della paura*.

Diversamente dai paradigmi hobbesiani e neo-hobbesiani, la paura cessa di essere il trauma del 'politico'; al contrario, diviene uno degli *investimenti* strategici del 'politico'. Da fattore di crisi del 'politico', la paura si converte in *risorsa della politica*, divenendo una delle sue principali fonti di legittimazione. Qui l'alimentazione dei linguaggi della paura fa tutt'uno con la sovra-ordinazione dei linguaggi della politica.

Le nuove forme della statualità non si limitano al governo (amministrativo, procedimentale e simili) della paura, riducendosi a tecnologie di controllo. Non arretrano di fronte alla paura, ma la diffondono. Fondate e legittimate dalla paura, si rifondano e rilegittimano con strategie di reinsediamento, riconsolidamento e allargamento della paura. Ecco perché possiamo chiamare *democrazie dell'insicurezza* le nuove forme di governo politico affermatesi nella globalizzazione.

La democrazia dell'insicurezza, incrociando le culture e le prassi emergenzialiste italiane, deve necessariamente fare della sicurezza l'emergenza assoluta e permanente. Sono, questi, i sommovimenti profondi che hanno alimentato in Italia, dagli anni '90, nuove forme di razzismo e xenofobia. La paura politica è stata eminentemente coniugata come paura verso il criminale, il migrante, il diverso; la paura verso il criminale, lo straniero e il diverso è stata contestualmente trasformata in *odio* verso il criminale, il migrante e il diverso. Le istituzioni, a tutti i livelli, funzionano come agenzie politiche della paura. Partono da qui lo stigma, l'avversione e la contrapposizione verso i detenuti e i migranti, in particolar modo.

---

<sup>16</sup> Cfr. U. Beck, *La società del rischio*, Roma, Carocci, 2000.



In Italia, la domanda di sicurezza si esercita su due piani fondamentali: a) contro i migranti; b) contro la micro-criminalità. Sovente, i due piani si sovrappongono. Il sistema politico è uno degli agenti di questa domanda, da cui trae legittimazione politica e consensi sociali a buon mercato.

Ma non è soltanto questione di consensi. L'emergenza criminalità e sicurezza è anche banco di prova e, insieme, laboratorio nelle cui maglie la classe politica italiana:

- 1) approfondisce i processi di destrutturazione dei linguaggi e dei diritti tipici dello Stato di diritto e dello Stato sociale, riscrivendoli in maniera sempre più escludente;
- 2) cerca e trova una rinnovata legittimazione internazionale.

Non possiamo dimenticare che, nell'ordine internazionale, il migrante è assimilato al perturbante, da cui tutelarsi e a cui riconoscere una scala di diritti irrisori e, comunque, subordinati alla integrazione e assimilazione nella comunità di accoglienza. Egli è una *sottospecie* e, nel contempo, un *pericolo pubblico*.

Le strategie anti-conflitto della democrazia pluralista italiana trovano una conferma e, al tempo stesso, vengono rielaborate in uno scenario rinnovato che trova giustificazioni e legittimazioni su scala planetaria. Di particolare, in Italia, le politiche di sicurezza conservano il taglio marcatamente repressivo con cui le forme e le azioni di governo sono state solite confrontarsi con la domanda sociale, la devianza ed il crimine<sup>17</sup>. L'obiettivo dichiarato del diritto, dei poteri e dei

---

<sup>17</sup> Questo il parere anche dell'insospettabile Censis: "... il modello italiano ha seguito orientamenti prevalentemente repressivi. Su questa scelta si può affermare che vi sia stata una singolare continuità di intenti in tutto il secolo, a partire dall'Italia sabauda, passando per quella fascista, per giungere a quella repubblicana fino ai giorni nostri. La risposta al crimine è sempre stata eminentemente punitiva. Sono cambiate le tattiche della repressione, c'è stata modernizzazione, miglioramento dell'efficienza di determinati settori, costituzione di nuovi organismi che permettessero di fronteggiare le diverse emergenze man mano che si presentavano. Ma la

saperi è quello di ricompattare corpo politico e corpo civile della società intorno a tavole di diritti minimalisti sottoposte, per di più, a costante erosione. Ecco perché la "società attiva" è periodicamente mobilitata contro le crescenti schiere degli esclusi, di cui i detenuti ed i migranti costituiscono l'anello più debole.

---

risposta al crimine è sempre stata ex-post facto. Ora, sebbene siano da ascrivere all'attivo di tale modello negli anni novanta una maggiore incisività contro la criminalità organizzata tradizionale ed una relativa stabilizzazione nel numero di reati è indubbio che ha fallito nell'obiettivo fondamentale: assicurare i cittadini bloccando l'ascesa dell'allarme sociale" (Censis, *Le paure degli italiani. Criminalità e offerta di sicurezza*, Roma, 2000).

## INDICE

### NOTA DELL'AUTORE

#### CAP. I

##### DENTRO, CONTRO E OLTRE IL CARCERE

1. Può la libertà dei liberi fondarsi sull'illibertà dei reclusi? 4
2. Possono i reclusi essere proprietà dello Stato? 10
3. Può la democrazia fondarsi sulla sospensione della democrazia? 14
4. Può la sicurezza dei liberi divorare il destino dei reclusi? 16
5. Il tempo e lo spazio dei liberi possono rendere virtuali il tempo e lo spazio dei reclusi? 22
6. Un nuovo percorso 26

#### CAP. II

##### FILOSOFIE DELLA PENA E PENA DETENTIVA:

##### LE DISAVVENTURE DELL'ETICA

1. Un conflitto: l'anti-etica delle filosofie penali e della pena detentiva; l'etica dell'estinzione progressiva del carcere 28
2. La socializzazione della condanna e della punizione: ovvero la società dei poteri e della legalità contro la società dei diritti e della libertà 36
3. Dall'altro lato del discorso 41
4. I vertici della coazione, della sofferenza e del controllo: la carcerazione tombale 45
5. Le lacrime di Eros 62

### CAP. III

#### FILOSOFIE PUNITIVE E ASSETTI PENITENZIARI: 1947-1975

1. I retaggi del passato: dalla ricostruzione ai primi anni '70 73
2. La riforma penitenziaria del 1975: un'analisi critica 92

### CAP. IV

#### FILOSOFIE PUNITIVE E ASSETTI PENITENZIARI: 1975-1997

1. Dalla differenziazione alla differenziazione, passando per l'emergenza: il dopo riforma 113
2. Il pendolo dell'emergenza: la «legge Gozzini» e le reazioni alla «legge Gozzini» 125
3. Le causali in ombra 140
4. Gli effetti in vista 144
5. Qual è il tempo della giustizia? 149

### CAP. V

#### IL POTERE PIETRIFICANTE DEL CARCERE:

#### L'ALBA DEL NUOVOMILLENNIO

1. Il diritto e la glaciazione del vivente 155
2. Dal reclusorio al reliquiario 162
3. IL piano inclinato del securitarismo 170